


Norme

APPROVATE CON DGRV N. 708 DEL 02/05/2012



Presidente Provincia e Assessore Pianificazione Territoriale
Dott. Attilio Schneck

Segretario - Direttore Generale
Dott. Angelo Macchia

PROGETTISTI DEL PIANO

Responsabile e Coordinatore del Progetto di Piano
Arch. Bavaresco Roberto Josè
Dirigente Settore Urbanistica

UFFICIO DI PIANO

Arch. Pellizzari Laura, Ing. Lovison Massimo, Dott. Schiavoni Gabriella, Rag. Salerno Davide, Geom. Gasparotto Renato, Arch. Zorzan Chiara, Ing. Nichele Renzo, Geol. Lanaro Alessandro

Segreteria di piano
Sig. ra Baccarin Vanna, Sig. ra Codardini Paola

CONTRIBUTI ALLA REDAZIONE

Settore LL.PP.

Settore Ambiente

Settore Cave Miniere Via e Biodiversità

Settore Caccia e Pesca

Settore Avvocatura

Servizio Risorse Idriche Energetiche Alternative-Beni Ambientali e Progetti Comunitari

Servizio Protezione Civile

Servizio Trasporti a fune

Aggiornamento Rapporto Ambientale e Aggiornamento Valutazione Incidenza Ambientale
Dott. Meneghetti Alessandra

Quadro Conoscitivo

Ing. Lovison Massimo, Geom. Gasparotto Renato, Dr. Baccara Matteo

TITOLO I – PARTE GENERALE (A)	6
ART. 1 - CONTENUTI DEL PTCP.....	6
ART. 2 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PTCP.....	6
ART. 3 - QUADRO CONOSCITIVO E MONITORAGGIO DEL PIANO.....	6
ART. 4 - COORDINAMENTO DEL PTCP CON I PIANI	7
ART. 5 - EFFICACIA.....	7
ART. 6 - FLESSIBILITÀ DEL PTCP.....	7
ART. 7 - DISCIPLINA TRANSITORIA.....	8
ART. 8 - ADEGUAMENTO AL PTCP DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI OD INTERCOMUNALI	8
TITOLO II - FRAGILITA' (C)	9
ART. 9 – DIRETTIVE PER IL SISTEMA DELLE FRAGILITA' FISICO AMBIENTALI.....	9
ART. 10 - CARTA DELLE FRAGILITA' PTCP.....	9
ART. 11 - RISCHIO SISMICO	12
ART. 12 - AREE DEGRADATE PER PRESENZA STORICA DI RIFIUTI	13
ART. 13 - ATTIVITÀ DI CAVA E DI MINIERA.....	13
ART. 14 – DIRETTIVE PER LE AREE CARSICHE.....	13
ART. 15 - AREE DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE.....	14
TITOLO III – SISTEMA AGROFORESTALE (D)	15
ART. 16 - AGRITURISMI.....	15
ART. 17 - SALVAGUARDIA DEI PRATI, PASCOLI E FORESTE.....	15
ART. 18 - PRODUZIONI ZOOTECNICHE.....	15
ART. 19 - LE PRODUZIONI AVICOLE.....	16
ART. 20 - IMBOSCHIMENTO DEI TERRITORI AGRICOLI DI PIANURA.....	16
ART. 21 - ZONE AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO.....	16
ART. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE RURALI.....	16
ART. 23 - AREE DI AGRICOLTURA PERIURBANA.....	17
ART. 24 - AREE AGROPOLITANE.....	17
ART. 25 - AREE DI AGRICOLTURA MISTA A NATURALITÀ DIFFUSA.....	17
ART. 26 – AREE AD ELEVATA UTILIZZAZIONE AGRICOLA (TERRE FERTILI).....	17
TITOLO IV – PREVENZIONE INQUINAMENTO (E)	18
ART. 27 – AGENTI FISICI.....	18
ART. 28 - LA RISORSA ARIA.....	18
ART. 29 - LA RISORSA ACQUA.....	19
ART. 30 - LA RISORSA SUOLO.....	20
ART. 31 - RIFIUTI.....	21
ART. 32 - RISORSE ENERGETICHE	21
TITOLO V - RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (F)	23
ART. 33 - AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	23
TITOLO VI – VINCOLI (G)	24

ART. 34 – VINCOLI TERRITORIALI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	24
TITOLO VII - RISORSE NATURALI (B ED H).....	26
ART. 35 - RISORSE NATURALI.....	26
ART. 36 - RISORGIVE.....	27
ART. 37 - IL SISTEMA DELLE AREE VERDI PERIURBANE.....	29
TITOLO VIII – CORRIDOI ECOLOGICI (I).....	31
ART. 38 - SALVAGUARDIA E SVILUPPO DELLA RETE ECOLOGICA - RETE NATURA 2000	31
ART. 39 – DIRETTIVE PER I GEOSITI, LE GROTTI E LE SORGENTI	34
TITOLO IX - BENI CULTURALI (J).....	35
ART. 40 - CRESCITA SOCIALE E CULTURALE - SISTEMI TEMATICI DEI BENI CULTURALI E DEGLI AMBITI PAESAGGISTICI DI INTERESSE PROVINCIALE.....	35
ART. 41 - IL SISTEMA DEI BENI ARCHEOLOGICI DI INTERESSE PROVINCIALE	35
ART. 42 - IL SISTEMA DEI CENTRI STORICI	36
ART. 43 - MANUFATTI DELL'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE.....	37
ART. 44 – IL SISTEMA DELLE VILLE VENETE	37
ART. 45 –LE VILLE VENETE DI INTERESSE PROVINCIALE	38
ART. 46 –LE VILLE VENETE DI PARTICOLARE INTERESSE PROVINCIALE.	39
ART. 47 – LE VILLE DEL PALLADIO	41
ART. 48- CONI VISUALI DEL SISTEMA DELLE VILLE VENETE	41
ART. 49- SISTEMA DEI COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO DI INTERESSE PROVINCIALE E LE RELATIVE PERTINENZE.....	42
ART. 50- CENTRI DI SPIRITUALITÀ E DEI GRANDI EDIFICI MONASTICI.....	42
ART. 51- CITTÀ MURATE, MANUFATTI DIFENSIVI E SITI FORTIFICATI.....	42
ART. 52- LUOGHI IDENTITARI DELLA PATRIA E DELLA GRANDE GUERRA.....	43
ART. 53 - MUSEI.....	43
ART. 54 - STAZIONI FERROVIARIE STORICHE E DI PREGIO ARCHITETTONICO DI INTERESSE PROVINCIALE E ARCHITETTURA DEL NOVECENTO.....	44
ART. 55 - AREALI CON SISTEMAZIONI AGRARIE DI PREGIO PAESAGGISTICO.....	44
ART. 56 - SISTEMA DELLE STRADE STORICHE.....	45
ART. 57 - SISTEMA DEI GRANDI ALBERI.....	45
ART. 58 - ALTRI BENI STORICO-CULTURALI.....	45
ART. 59 – AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO DA TUTELARE E VALORIZZARE.....	46
ART. 60 - ATLANTE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI VICENZA.....	46
TITOLO X - SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE (K).....	47
ART. 61 - INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI	47
ART. 62 - DIRETTIVE PER IL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE.....	48
ART. 63 - IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ.....	49
ART. 64 - LA MOBILITÀ NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE.....	50
ART. 65 - SVILUPPO DEI SERVIZI TELEMATICI.....	53

TITOLO XI - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TURISMO (M)	54
<i>CAPO I – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</i>	54
ART. 66 - DIRETTIVE GENERALI	54
ART. 67 - AREE PRODUTTIVE AMPLIABILI.....	54
ART. 68 – AMPLIAMENTI ULTERIORI	56
ART. 69 - ACCORDI TERRITORIALI PER L'AMPLIAMENTO DI AREE PRODUTTIVE SOVRACOMUNALI.....	56
ART. 70 - PEREQUAZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE DERIVANTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALI.....	57
ART. 71 - DIRETTIVE PER LE AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI.....	58
ART. 72 - REQUISITI MINIMI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AREA.....	59
ART. 73 - I SISTEMI PRODUTTIVI DI RANGO REGIONALE.....	59
<i>CAPO II – COMMERCIO</i>	61
ART. 74 - STRUTTURE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE.....	61
ART. 75 - COMMERCIO NEI CENTRI STORICI ED URBANI.....	62
ART. 76 - COMMERCIO NEI COMUNI MONTANI.....	62
ART. 77 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E PARCHI COMMERCIALI	63
ART. 78 - SISTEMI COMMERCIALI COMPLESSI DI RANGO REGIONALE.....	64
<i>CAPO III – TURISMO</i>	65
ART. 79 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: TURISMO	65
TITOLO XII – TERRITORI MONTANI	67
ART. 80 - IL SISTEMA DELLE MONTAGNE VICENTINE	67
ART. 81 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE CON EDILIZIA RURALE SPARSA	67
ART. 82 - LA MOBILITÀ SOSTENIBILE.....	67
ART. 83 - GESTIONE DELLA RISORSA FORESTALE.....	67
ART. 84 - LE MALGHE.....	68
ART. 85 - RIFUGI E BIVACCHI.....	68
ART. 86 - TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI.....	68
ART. 87 - PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE.....	68
TITOLO XIII – PIANIFICAZIONE COORDINATA (N)	69
ART. 88 - DIRETTIVE PER GLI AMBITI “COMPLESSI” PER LA FORMAZIONE DEI PATI ART.16 LR 11/04.....	69
ART. 89 - TERRITORI INTERESSATI DALLA VALDASTICO SUD.....	70
ART. 90 - AREA PROGETTO VI.VER.....	70
ART. 91 - VICENZA ED IL VICENTINO.....	71
ART. 92 - LA POLICITTÀ DELL'ALTO VICENTINO CON LE CENTRALITÀ DI VALDAGNO, SCHIO, THIENE.....	72
ART. 93 - BASSANO E PRIMA CINTURA.....	74
ART. 94 - LA MULTIFUNZIONALITÀ DELLA TERRA BERICA.....	75
TITOLO XIV – PAT SEMPLIFICATI (O)	76
ART. 95 - PAT SEMPLIFICATI	76

TITOLO I – PARTE GENERALE (a)

ART. 1 - CONTENUTI DEL PTCP

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è formato secondo le disposizioni della L.R. Veneto 23 Aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio”, dell’art. 20 del D.Lgs n. 267/2000 e del del PTRC approvato con DCR n.250 in data 13/12/1991 ed il PTRC adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09.
2. Il PTCP, nel rispetto degli obiettivi indicati nel Documento Preliminare, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale nn. 76297/508 del 14 dicembre 2005 e della L.R. Veneto 23 Aprile 2004 n. 11, definisce l’assetto di lungo periodo del territorio provinciale.

ART. 2 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PTCP

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
 - a. Relazione generale ed allegati (schema direttore; relazione: sezione riassuntiva; approfondimento tematico “i territori della montagna”; approfondimento tematico “rete ecologica”; approfondimento tematico “Aspetti geologici”; approfondimento tematico “Il Rischio Idraulico”);
 - b. Rapporto Ambientale;
 - c. Elaborati grafici:
 - Tavola. n. 1.1.A. e 1.1.B “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”
 - Tavola. n. 1.2.A e 1.2.B “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”;
 - Tavola n. 2.1.A e 2.1.B “Carta della Fragilità”;
 - Tavola. n. 2.2 “Carta Geolitologica”;
 - Tavola. 2.3 “Carta Idrogeologica”;
 - Tavola. n. 2.4 “Carta Geomorfologica”;
 - Tavola. n. 2.5 “Carta del rischio idraulico”;
 - Tavola. n. 3.1.A e 3.1.B “Sistema Ambientale”;
 - Tavola. n. 4.1.A e 4.1.B “Sistema Insediativo - Infrastrutturale”;
 - Tavola. n. 5.1.A e 5.1.B “Sistema del Paesaggio”.
 - d. Norme tecniche ed i seguenti allegati :
 - A - “le ville venete di particolare interesse provinciale”;
 - B - “le ville palladiane”;
 - C- “sistema dei grandi alberi”;
 - D - “atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza”;
 - E - “individuazione delle linee ferroviarie e delle stazioni ferroviarie storiche”;
 - F - “siti a rischio archeologico”;
 - e. Banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo e le informazioni contenute negli elaborati e relativa relazione.

ART. 3 - QUADRO CONOSCITIVO E MONITORAGGIO DEL PIANO¹

1. Il quadro conoscitivo del PTCP, redatto secondo le specifiche tecniche di cui alla lett. F) DGRV 3178 del 8/10/2004 e DGRV 397 del 26/02/2008 , è riferito ai dati disponibili di livello provinciale.
2. I Comuni in fase di redazione dei PAT/PATI provvedono a elaborare il quadro conoscitivo di livello comunale, aggiornando ed integrando i dati in modo che essi siano congruenti con quelli del quadro conoscitivo del PTCP. I dati costantemente aggiornati sono trasmessi alla Provincia in formato shape file secondo le specifiche tecniche regionali, nonché sistematizzati secondo la struttura dati utilizzata

¹ Vedi anche art. 38 comma 7 lett. b.

dal PTCP al fine di consentirne l'aggiornamento.

3. Il quadro conoscitivo viene aggiornato sulla base dei dati alfanumerici in formato shape file messi a disposizione da parte degli stessi detentori (Regione, Provincia, Comuni, Gestori servizi, ecc...) previa verifica della loro congruenza e della loro codifica, come previsto dalle specifiche tecniche regionali.
4. L'aggiornamento e la sistematizzazione del Quadro Conoscitivo e delle informazioni di analisi dello stato del territorio e dell'ambiente provinciale non costituiscono variante, laddove non modificano le scelte strategiche del Piano stesso.
5. Il raggiungimento degli obiettivi del PTCP è monitorato, con cadenza biennale dall'approvazione, sulla base di indicatori legati al quadro conoscitivo del Piano.
6. Il monitoraggio ambientale previsto dalla disciplina in tema di Valutazione Ambientale Strategica rappresenta parte integrante del sistema di monitoraggio del PTCP. Gli indicatori contenuti nel rapporto ambientale potranno essere ampliati in fase di monitoraggio a fronte di nuove e mutate esigenze.
7. La Giunta Provinciale determina le modalità con cui attuare il monitoraggio del Piano.
8. Nella fase di attuazione del PTCP tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.
9. I PAT/PATI definiscono le modalità di effettuazione del monitoraggio in coerenza con la norma sopra riportata.

ART. 4 - COORDINAMENTO DEL PTCP CON I PIANI

1. Nella formazione e nell'aggiornamento dei piani di settore emanati dalla Provincia, il PTCP costituisce il riferimento per le scelte fondamentali di competenza dei diversi piani di settore.
2. Il PTCP rappresenta lo strumento di partecipazione della Provincia ai processi di pianificazione e programmazione promossi dallo Stato, dalla Regione Veneto e da altri soggetti pubblici aventi un ruolo nella programmazione territoriale.

ART. 5 - EFFICACIA

1. Il PTCP diviene efficace quindici giorni dopo la pubblicazione sul BUR del provvedimento regionale di approvazione e ha validità a tempo indeterminato.
2. La normativa del PTCP è costituita da:
 - a. direttive: sono le disposizioni che rinviando, per la loro diretta attuazione, all'attività pianificatoria di livello comunale e implicano l'obbligo di adottare una variante di adeguamento da parte del P.R.C. entro un anno dalla approvazione del Piano provinciale. Costituiscono criteri guida per i Comuni in sede di adozione o revisione degli strumenti urbanistici;
 - b. prescrizioni: implicano l'obbligo per i Comuni di inserirle nel proprio strumento urbanistico. Hanno efficacia ai sensi dell'art. 3, comma 1, e art. 29 della LR 11/2004.
 - c. vincoli: ovvero l'indicazione degli effetti prodotti da fonti giuridiche diverse dal PTCP che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite secondo le modalità previste dalle singole normative istitutive dei vincoli stessi.
3. In caso di contrasto tra le previsioni delle norme tecniche e le rappresentazioni degli elaborati cartografici di progetto, prevalgono le norme. In caso di contrasto tra le previsioni delle norme tecniche e la relazione prevalgono le norme.
4. La Relazione ed gli indirizzi in essa contenuti orientano le scelte pianificatorie dei Comuni e le azioni degli altri Enti pubblici nel conseguimento degli obiettivi del Piano Territoriale Provinciale e nell'interpretazione delle sue norme.

ART. 6 - FLESSIBILITÀ DEL PTCP

1. I PAT e PATI possono proporre modifiche al PTCP di tipo operativo e che non incidono sulle scelte

strategiche provinciali. Tali modifiche entrano in vigore una volta completata la procedura di cui all'art. 23, comma 11, della LR 11/2004.

2. Le modifiche di tipo operativo che i PAT/PATI possono proporre ai sensi dell'art. 23, c. 11, della LR 11/2004, si intendono quelle che:
 - a. garantiscono il rispetto degli obiettivi perseguiti dal Piano;
 - b. non pregiudicano gli altri obiettivi del PTCP;
 - c. assicurano un grado di tutela uguale o maggiore a quello previsto dal PTCP;
 - d. gli effetti della proposta di modifica di tipo operativo dovranno essere limitati ai territori amministrativi dei proponenti.

ART. 7 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del PTCP e delle relative varianti opera il regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e all'art. 12 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 per cui i Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di trasformazione edilizia ed urbanistica che risultino in contrasto con le prescrizioni contenute nel Piano provinciale.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati prima della adozione del PTCP, possono essere approvati anche senza obbligo di adeguamento al PTCP, salvo l'obbligo di avviare la procedura di adeguamento entro 12 mesi dalla approvazione del PTCP e l'applicazione delle misure di salvaguardia.
3. Dalla approvazione del PTCP gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti adottati dopo l'adozione del PTCP sono approvati in conformità alle direttive e prescrizioni del PTCP e comunque alternativamente:
 - a. restituiti per la rielaborazione in adeguamento al PTCP qualora la necessità di adeguamento al PTCP incida sull'attuabilità dello strumento comunale o sugli obiettivi fondamentali;
 - b. approvati dalla Provincia con modifiche d'ufficio secondo le disposizioni di legge;
 - c. approvati in conformità al PTCP secondo le modalità della concertazione, qualora adottati ai sensi dell'art. 15 della LR 11/04.

ART. 8 - ADEGUAMENTO AL PTCP DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI OD INTERCOMUNALI

1. Entro 12 mesi dall'approvazione del PTCP ogni Amministrazione Comunale attiva il procedimento di revisione dello strumento urbanistico in adeguamento al PTCP secondo le procedure previste dalla legge.
2. Sono confermate le previsioni dei PAT/PATI elaborati in copianificazione con la Provincia di Vicenza prima dell'adozione del presente piano che siano in deroga alle direttive del PTCP qualora sia ammessa nelle presenti norme la possibilità di deroga alle stesse direttive mediante accordo con la Provincia.

ART. 8bis – DIRETTIVE GENERALI PER LA “SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE”.

1. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
2. La creazione di fasce tampone deve avvenire con specie arboree ed arbustive in conformità alle linee guida indicate nelle “Norme per la realizzazione dei boschi nella Pianura Veneta LR 2 Maggio 2003, n.13” e all'Allegato B alla DGR n. 2181 del 17 luglio 2007.”.

TITOLO II - FRAGILITA' (c)

ART. 9 – DIRETTIVE PER IL SISTEMA DELLE FRAGILITA' FISICO AMBIENTALI

1. Il PTCP definisce gli aspetti ed i contenuti relativi alla difesa del suolo connesso con la trasformazione urbanistica e della sicurezza degli insediamenti nonché della tutela ambientale, in conformità alle vigenti disposizioni normative (es. PAI Piano Assetto Idrogeologico; Piano Provinciale di Emergenza).
2. Il PTCP riporta nella tavola n. 2 (Fragilità) corredata dalla Carta del Rischio Idraulico e dalle Carte Geolitologica, Idrogeologica ed Geomorfologica del territorio provinciale, gli ambiti di fragilità del territorio relativi alla pericolosità geologica, idraulico ed ambientale, derivanti dalle perimetrazioni del PAI e dagli studi condotti per la redazione del Piano Provinciale di Emergenza e dalla banca dati Ufficio provinciale Difesa del Suolo.
3. Tali perimetrazioni sono riferite agli ambiti maggiormente interessati dai più rilevanti fenomeni di fragilità che in fase di redazione dei PRC vengono analizzati, integrati ed approfonditi con una puntuale ricognizione del territorio alla maggiore scala di dettaglio, e comunque nel rispetto degli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di delimitare precisamente e/o individuare le aree interessate da elementi di fragilità, per definirne la compatibilità ai fini della trasformazione urbanistica dei suoli, seguendo le direttive fissate dal PTCP all'art. 10.
4. Il PTCP promuove con i Comuni, Regione e gli Enti competenti, la creazione del quadro conoscitivo degli elementi di fragilità del territorio, con una specifica banca dati delle informazioni così raccolte allo scopo di fornire gli elementi utili alla pianificazione urbanistica.
5. Le aree di fragilità sono disciplinate dalle specifiche leggi e disposizioni di settore.
6. Il PTCP rinvia alle vigenti prescrizioni dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige e del Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali, dal Piano Regionale Tutela delle Acque nonché dal Piano direttore del Bacino scolante della laguna di Venezia.
7. Al PTCP spetta l'individuazione delle condizioni di fragilità ambientale, individuazione che concorre al continuo processo di aggiornamento del Piano di bacino. Sono comunque di competenza delle autorità di bacino la classificazione delle aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga e la definizione delle relative norme di attuazione.

ART. 10 - CARTA DELLE FRAGILITA' PTCP

1. DIRETTIVE GENERALI PER LE AREE A PERICOLOSITA' E/O RISCHIO IDRAULICO GEOLOGICO E DA VALANGA.

I Comuni in sede di redazione dei PRC e loro varianti sono tenuti:

- a. ad adeguare i propri strumenti urbanistici (PRC) ai Piani PAI delle Autorità di Bacino, al Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali e alle presenti norme, recependo le prescrizioni dei suddetti piani vigenti in quel momento e verificare, per le aree non considerate dal medesimo Piano d'Assetto Idrogeologico, la compatibilità e l'idoneità dei terreni ai fini della trasformazione urbanistica.
- b. a verificare con specifiche analisi e studi, anche all'interno della redazione della valutazione di compatibilità idraulica di cui alla successiva lett. f), che le trasformazioni urbanistiche del territorio non contribuiscano ad aggravare, le condizioni di rischio e/o pericolosità geologica ed idraulica, già riportate nella Tav.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e nella tavola 2 Carta della Fragilità, nei Piani di bacino PAI, nonché di recepire le N.T.A. dei citati piani, anche proponendo un eventuale aggiornamento delle aree di pericolosità secondo le modalità previste nei suddetti piani di settore.
- c. ad effettuare una verifica ed aggiornamento dei dati storici delle fragilità idrogeologiche per

- migliorarne l'identificazione degli ambiti e l'attualità degli eventi segnalati recependo le prescrizioni dei Piani di bacino PAI.
- d. a recepire i successivi punti I e III ed a considerare quale elemento vincolante di analisi il successivo punto II, così costituiti:
- I. da elementi ed aree di pericolosità idraulica e geologica e da valanga classificate e quindi perimetrare nell'ambito degli adottati Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, di cui alle seguenti classi di pericolosità:
 - Aree Fluviali (pericolosità P3, P4)
 - P1 (pericolosità moderata);
 - P2 (pericolosità media);
 - P3 (pericolosità elevata);
 - P4 (pericolosità molto elevata).
 - II. dalle ulteriori aree soggette a rischio idraulico ed ad allagamento non ricomprese nel PAI e risultanti dal Piano Provinciale di Emergenza, di cui alle seguenti classi di rischio:
 - R1 (rischio moderato);
 - R2 (rischio medio);
 - R3 (rischio elevato);
 - R4 (rischio molto elevato).
 - Aree soggette ad allagamento
 - Aree soggette a rischio caduta valanghe
 - III. "aree soggette a pericolo valanga" per la cui perimetrazione si rimanda alla cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico.
- e. a perimetrare puntualmente alla scala di dettaglio dei PRC, sulla base di una puntuale ricognizione del territorio, la classificazione del territorio in classi di pericolosità e/o rischio idraulico e geologico riportata nella Carta delle Fragilità e parzialmente nelle Tavole n. 1.2 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e n. 2.5 "Carta del rischio idraulico" e conseguenti delimitazioni sulla base delle condizioni di pericolosità e rischio accertate ed individuate dai citati Piani nonché le relative disposizioni normative, verificandone la coerenza con il Quadro Conoscitivo.
- f. a redigere una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla verifica della riduzione delle condizioni di pericolosità e rischio relative alle previsioni del Piano che comportano una trasformazione territoriale (compresi gli aspetti relativi alla permeabilità dei terreni) che possa modificare l'uso del suolo anche locale. Ciò al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo (ad esempio con la riduzione dell'effetto dell'impermeabilizzazione superficiale dei suoli) applicando le indicazioni tecniche di cui all'allegato A della DGRV n. 2948 del 6/10/2009.
- g. A verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica, il Genio Civile, le altre autorità competenti in materia idraulica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
- I. integrare le analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore;

- II. acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
 - III. individuare, con riferimento al territorio sovracomunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;
 - IV. individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico;
 - V. determinare l'interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica
 - VI. individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici;
 - VII. individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico, che devono essere sottoposte a rigorosi vincoli urbanistici;
 - VIII. individuare, le "linee guida comunali" per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di "rischio e/o pericolosità idraulico" presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc...) con sistemi che garantiscano un livello di permeabilità del suolo per lo smaltimento delle acque meteoriche in loco evitando così di aumentare dei livelli idrometrici a valle;
 - IX. individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle;
 - X. individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore con il rispetto delle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
- h. Valutare e dare attuazione a livello urbanistico alle indicazioni da parte delle autorità preposte (Autorità di Bacino, Regione del Veneto, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Provincia, ecc.) per la realizzazione di invasi e bacini per la laminazione delle piene ai fini della mitigazione e riduzione del rischio idraulico e prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché per la regimazione degli alvei fluviali, comprese le vigenti disposizioni in materia di Polizia Idraulica e relative fasce di rispetto per la manutenzione dei corpi idrici.
 - i. Il PRC prevede le aree per bacini di laminazione riportate con simbologia indicativa nella tavola 2 Carta delle Fragilità, e dispone per tali aree destinazioni territoriali compatibili. Il concreto recepimento e individuazione sarà effettuato secondo le indicazioni dell'Ente competente per la loro realizzazione, in base al livello di progettazione approvato.
2. DIRETTIVE SULLE FRAGILITÀ AMBIENTALI.
- I Comuni in sede di redazione dei PRC :
- a. Analizzano e approfondiscono l'individuazione degli elementi di fragilità del territorio indicati nella Carta delle Fragilità del PTCP che contiene l'individuazione degli elementi che costituiscono potenziale situazione di criticità dell'ambiente fisico, suddivisi secondo criteri geomorfologici ed ambientali tesi ad individuare situazioni di criticità attive e quiescenti, volendo in questo senso fornire nel contempo un dato storico strettamente legato ai concetti di pericolosità degli elementi stessi.
 - b. perimetrano puntualmente tali elementi e li rappresentano con la apposita grafia con cui sono indicate le aree e gli elementi che, in base ai dati raccolti, costituiscono potenziale pericolo per eventuali interventi edificatori, oppure individuano situazioni puntuali da approfondire ed esaminare ai fini urbanistici ed edificatori.
 - c. approfondiscono la conoscenza di tali elementi rappresentati nel piano alla scala di dettaglio

- comunale, con opportune valutazioni geologiche, geomorfologiche ed ambientali, individuando le eventuali aree di influenza degli elementi considerati, allo scopo di pervenire ad una efficace e sicura pianificazione dei propri interventi.
- d. elaborano la carta delle fragilità del PAT individuando le aree di territorio inidonee, idonee a condizioni e idonee ai fini della trasformazione urbanistica ed edificabilità dei suoli, coerentemente agli elementi riportati nel quadro conoscitivo.
3. Le norme tecniche di attuazione dei PRC prevedono delle opportune limitazioni circa la non trasformabilità, delle aree ricadenti all'interno delle suddette aree di influenza e/o della loro trasformabilità a condizione previa specifiche analisi e studi di compatibilità sotto il profilo idraulico, idrogeologico, geologico ed ambientale, nonché delle indagini puntuali (geognostiche ed idrogeologiche) sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito.
4. In caso di acquisizione di nuovi elementi di fragilità e/o criticità, il dato dovrà essere trasmesso in formato file shape secondo le specifiche richieste per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP.

ART. 11 - RISCHIO SISMICO

1. Il PTCP riporta nella Tavola 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale e nella tavola 2 Fragilità la classificazione del territorio in zone sismiche (zone 2, 3, 4) sulla base dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del n. 3274/2003 e alla Deliberazione del Consiglio Regione Veneto n. 67 del 3/12/2003.
- All'interno di tali ambiti così individuati occorre che in sede di redazione della carta delle fragilità dei PAT/PATI sia valutata preventivamente l'idoneità ai fini della trasformazione urbanistica del territorio ed individuare i criteri atti a prevenire gli effetti del rischio sismico, in ottemperanza alle disposizioni normative statali e regionali vigenti.
2. DIRETTIVA:
- a. I Comuni in sede di redazione del PRC, riportano le zone sismiche adeguandole secondo la classificazione del territorio regionale di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del n. 3519 del 28/04/2006 ed in base alla normativa statale vigente (D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni e progettazione sismica e circolare 2/02/2009 n. 617), nonché secondo le vigenti direttive della Regione Veneto.
- b. I PRC e loro varianti, dovranno essere accompagnati da uno specifico studio di compatibilità sismica del territorio, redatto secondo le indicazioni della deliberazione di Giunta Regionale n. 3308 del 4/11/2008 e relativo allegato "A" ai sensi della normativa vigente, al fine di accertare attraverso la microzonazione sismica del territorio l'idoneità alla trasformazione urbanistica al fine di prevenire il rischio.
- c. Il quadro conoscitivo del PAT/PATI viene implementato sulla base delle informazioni geologico-sismiche, concorrendo così alla creazione di una banca dati regionale e provinciale (LR 11/2004).
- d. Le norme tecniche di attuazione dei PRC, prevedono secondo la normativa tecnica antisismica vigente (DM 14/01/2008; Circolare Ministero LL.PP. 617 del 2/02/2009):
- I. specifiche indicazioni in merito, alle modalità di valutazione dell'azione sismica da applicare nella progettazione dell'intervento, alle modalità di redazione e deposito dei relativi elaborati di progetto nonché alla loro verifica di corrispondenza ai contenuti minimi di legge previsti per la corretta progettazione antisismica dell'opera ed alle modalità di effettuazione del relativo collaudo statico dell'opera.
- II. idonee limitazioni in ordine all'altezza massima degli edifici in funzione delle tipologie strutturali, nonché delle opportune fasce di rispetto dal fronte strada al fine di garantire la transitabilità in base al rischio sismico (cfr DM 14/01/2008 punto 7.2.2; DM 16/01/1996 punto C.3).
- III. l'individuazione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali secondo la normativa statale e regionale vigente, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo

per le finalità di protezione civile conseguenti all'evento sismico, nonché specifiche azioni di riduzione del rischio sismico in relazione ai contenuti delle vigenti disposizioni normative (OPCM 3274/2003 – DGRV 3645/2003).

ART. 12 - AREE DEGRADATE PER PRESENZA STORICA DI RIFIUTI²-

1. DIRETTIVE:

- a. Al rinvenimento di siti in cui, precedentemente all'entrata in vigore della normativa sui rifiuti (DPR 915/82) venivano depositati e sono ancora presenti rifiuti, i proprietari dell'area, i loro attuali gestori, o in via sostitutiva i Comuni territorialmente competenti, devono, oltre a individuare la precisa estensione areale e volumetrica, avviare un'indagine ambientale atta a verificare il possibile rischio ambientale ed igienico sanitario derivanti dalla loro presenza dandone altresì comunicazione alla Regione.
- b. I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici, dovranno tenere conto dei risultati delle indagini di cui sopra e garantire l'attuazione delle misure necessarie per evitare rischi di natura igienico sanitaria ed ambientale.
- c. Per i siti già individuati dal PTCP nella tav. 2 e per quelli di nuovo rinvenimento di cui alla lett. a) del presente comma, dovranno essere attuate misure per la verifica del rischio ambientale e igienico-sanitario derivante dalla presenza dei rifiuti storicamente depositati ai sensi della normativa vigente.

ART. 13 - ATTIVITÀ DI CAVA E DI MINIERA³

1. Il PTCP individua nella tav. 2 (Carta delle fragilità) gli ambiti delle cave, dei cantieri minerari e delle concessione minerarie.
L'attività di coltivazione delle georisorse soggiace alle speciali norme e pianificazioni nazionali e regionali di settore.
2. Il PTCP incentiva la coltivazione in sotterraneo delle miniere e delle cave, tenuto conto dei vincoli posti a tutela delle aree del soprassuolo, dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza ed il riuso dei siti estrattivi come opportunità di valorizzazione del territorio.
3. DIRETTIVA: I Comuni, in sede di PAT e PATI, indirizzano e promuovono il recupero ambientale delle cave dismesse e non ricomposte proponendo soluzioni di riutilizzo.
4. I Comuni, in sede di PAT e PATI, incentivano il riuso e la valorizzazione dei volumi ipogei derivanti dalle attività di coltivazione in sotterraneo abbandonate e dismesse, tenuto conto delle condizioni di sicurezza.
5. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 184/2007. In tal senso dovranno essere attentamente rispettate ed attuate le indicazioni, le direttive e i divieti previsti dal suddetto Decreto Ministeriale, con particolare attenzione all'articolo 5 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS".

ART. 14 – DIRETTIVE PER LE AREE CARSICHE⁴

1. Lo strumento urbanistico comunale recepisce le aree carsiche identificate dal PTCP nella relazione e nella tav. 3 "Sistema ambientale".
2. I Comuni, in sede di pianificazione, dettagliano le aree carsiche mediante la compilazione di apposite schede e l'elaborazione di cartografie atte alla loro perimetrazione, avvalendosi nello specifico di studi idrogeologici di dettaglio.
3. I Comuni, di concerto con Regione e Provincia, dettano apposita normativa per la loro conservazione e

² vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

³ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

⁴ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

valorizzazione.

ART. 15 - AREE DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE

1. Il PTCP riporta nella relazione l'elenco delle aree di emergenza per la protezione civile contenute nel Piano Provinciale di Emergenza – PPE.
2. Il piano Provinciale di Emergenza, una volta divenuto operativo, costituisce elemento vincolante di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento del PTCP e dei PRC.
3. Le aree di emergenza possono assumere destinazioni polifunzionali così da assicurare attività alternative di servizio al territorio in condizioni di non emergenza.
4. DIRETTIVA: I Comuni verificano la presenza nel proprio territorio di aree polifunzionali aventi le caratteristiche per essere destinate a scopi di protezione civile.

TITOLO III – SISTEMA AGROFORESTALE (d)

ART. 16 - AGRITURISMI

1. DIRETTIVE:
 - a. Il PRC incentiva la formazione e lo sviluppo degli agriturismi favorendo il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente e privilegiando gli interventi orientati alla promozione dei prodotti agricoli locali.
 - b. Nelle zone collinari e montane dovranno essere mantenute le caratteristiche morfologiche dei siti con l'utilizzo di materiali tradizionali.

ART. 17 - SALVAGUARDIA DEI PRATI, PASCOLI E FORESTE⁵

1. PRATI/PASCOLI DIRETTIVE: I Comuni in sede di PRC:
 - a. delimitano le aree destinate a prato/pascolo (sia naturali sia sottoposte a sfruttamento zootecnico) e quelle degradate da recuperare;
 - b. provvedono alla predisposizione di norme adeguate per contrastare l'avanzamento incontrollato della superficie boscata al fine di salvaguardare l'utilizzo agronomico-zootecnico, le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche tipiche, ambientali e le funzioni di difesa della biodiversità delle aree prative e pascolive montane.
 - c. nei prati, nei pascoli e nelle praterie d'alta quota che costituiscono elemento di grande rilievo per la configurazione del paesaggio agro – forestale, favoriscono interventi di recupero culturale e incoraggiano la relativa gestione attiva a fini zootecnici.
2. FORESTE E SPAZI APERTI DIRETTIVE: I Comuni in sede di PRC:
 - a. incentivano il ripristino degli spazi aperti e infraperti afferenti a zone boscate e la conservazione degli ambienti seminaturali quali prati, ex-coltivi, pascoli di media e alta montagna, al fine di garantire, il mantenimento e l'incremento della biodiversità e la manutenzione del territorio attraverso una gestione tradizionale a salvaguardia delle caratteristiche storiche del paesaggio agro - forestale.

ART. 18 - PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

1. DIRETTIVA: I Comuni in sede di PRC censiscono gli allevamenti esistenti predisponendo norme che incentivano l'adozione di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni animali degli allevamenti zootecnici prima del loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o compost o di energia.
2. La realizzazione di impianti per il recupero ed il trattamento dei residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas a fini energetici deve essere subordinata alle procedure previste con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2204 del 08/08/2008 e n. 453 del 02/03/2010 e n. 1391 del 09/05/2009 con le quali sono state approvate le disposizioni organizzative generali per il rilascio dell'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; e alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, di cui al comma 1, art. 272 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m. e i.
3. il progetto di impianto dovrà tener conto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola e gli specifici Programmi di azione regionale relativi ai criteri degli stoccaggi degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

⁵ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

ART. 19 - LE PRODUZIONI AVICOLE

1. DIRETTIVA: I Comuni in sede di PRC censiscono gli allevamenti professionali esistenti predisponendo norme che incentivano le scelte dell'impresa volte a migliorare il rapporto con l'ambiente rurale e il potenziamento del sistema di sicurezza igienico sanitaria anche alla luce delle nuove normative ambientali.

ART. 20 - IMBOSCHIMENTO DEI TERRITORI AGRICOLI DI PIANURA

1. DIRETTIVE: I Comuni in sede di PRC provvedono a dettare idonee misure per l'imboschimento di terreni agricoli di pianura e per la realizzazione di ambienti forestati al fine di:
 - a. incrementare l'assorbimento di CO₂ e abbattere polveri e rumori;
 - b. realizzare fasce filtro lungo i corsi d'acqua con incentivazioni nei territori i cui terreni presentano una minore permeabilità;
 - c. produrre biomassa ai fini della produzione di energia alternativa;
 - d. creare un ambiente in cui svolgere attività di rilassamento e di ricreazione;
 - e. favorire le connessioni ecologiche del territorio.

ART. 21 - ZONE AGRICOLE DI PARTICOLARE PREGIO

1. DIRETTIVE:
 - a. I Comuni in sede di PRC verificano e individuano in scala adeguata le aree caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche e/o con marchio di qualità. Dettano norme finalizzate alla loro salvaguardia, tutela e sviluppo.
 - b. Per le aree con sistemazione agrarie di pregio paesaggistico (terrazzamenti, ulivi e ciliegi, prati umidi, marcite e piantate e prati stabili), si applicano le disposizioni previste all'ART. 55 delle presenti norme.

ART. 22 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE RURALI⁶

1. Il PTCP recepisce la suddivisione del territorio rurale effettuata dal PTRC distinguendo le seguenti quattro categorie di aree agricole:
 - a. Aree di agricoltura periurbana;
 - b. Aree agropolitane;
 - c. Aree ad elevata utilizzazione agricola;
 - d. Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa ;
2. Eventuali modifiche alla perimetrazione delle aree rurali del PTRC comportano variante semplificata al PTCP ai sensi dell'ART. 6 delle presenti norme.
3. I Comuni orientano la pianificazione in coerenza con gli indirizzi esplicitati in relazione per la classificazione delle aree rurali.
4. DIRETTIVA. i Comuni, in sede di PRC:
 - a. operano la delimitazione puntuale delle aree del sistema rurale;
 - b. evitano di norma lo sviluppo insediativo nelle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa e nelle aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili).
 - c. in tutto il territorio rurale individuano azioni volte:
 - I. Al recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, individuandone i relativi contesti quali elementi strutturanti del territorio;
 - II. Alla salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere, attraverso la tutela dei con visuali, prevedendo per l'inserimento di nuove opere e per le esistenti, adeguate misure di

⁶ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e g)

- mitigazione di elementi detrattori, in particolare infrastrutture ed elettrodotti;
- III. A tutelare, di norma, la visibilità dell'acqua superficiale nella rete idraulica naturale e di bonifica, nonché negli specchi acquei per conservare la complessità ecologica e paesaggistica dei luoghi.
- d. tutelano la permanenza e lo sviluppo delle aziende agricole insediate.

ART. 23 - AREE DI AGRICOLTURA PERIURBANA

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree periurbane i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:
- garantire l'esercizio non conflittuale delle attività agricole rispetto alla residenzialità e alle aree produttive industriali e artigianali nelle aree confinanti a quelle di agricoltura periurbana.
 - favorire la fruizione delle aree a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale, garantendone la continuità al fine della costruzione del sistema delle aree verdi periurbane di cui all' ART. 37 ed individuando una rete di percorsi di interconnessione tra le aree periurbane ed i centri urbani e tra le aree periurbane stesse.

ART. 24 - AREE AGROPOLITANE

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree agropolitane i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a garantire la compatibilità dello sviluppo urbanistico nelle aree periurbane con le attività agricole.

ART. 25 - AREE DI AGRICOLTURA MISTA A NATURALITÀ DIFFUSA

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree di agricoltura mista a naturalità diffusa i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:
- orientare le trasformazioni verso il mantenimento o accrescimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali;
 - valorizzare il ruolo dell'agricoltura e conservare il paesaggio agrario in quanto valore aggiunto delle produzioni agricole tipiche e di qualità;
 - limitare le sistemazioni agrarie che comportino rimodellazioni del terreno dalle quali risulti sensibilmente alterato il carattere identitario dei luoghi;
 - garantire, attraverso adeguate scelte localizzative, la compatibilità degli interventi di agricoltura intensiva con quelli relativi all'agricoltura specializzata biologica.
 - favorire le attività di commercializzazione di vicinato ("chilometro zero") da parte delle imprese agricole.

ART. 26 – AREE AD ELEVATA UTILIZZAZIONE AGRICOLA (TERRE FERTILI)

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a:
- limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti.
 - limitare l'inserimento di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;
 - promuovere la multifunzionalità dell'agricoltura e il mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;
 - garantire la conservazione e il miglioramento della biodiversità, anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica.

TITOLO IV – PREVENZIONE INQUINAMENTO (e)

ART. 27 – AGENTI FISICI⁷

1. DIRETTIVE RELATIVE ALLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO: I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono:
 - a. nel P.I. prevedere e adeguare i Piani zonizzazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 4313 del 21 settembre 1993);
 - b. prevedere che le nuove zone residenziali siano protette da misure di mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento;
2. DIRETTIVE RELATIVE ALLA TUTELA DALLE EMISSIONI LUMINOSE: Fatto salvo quanto previsto dalla Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17, i Comuni, nei propri strumenti urbanistici, verificano che per nuovi impianti le tipologie, le densità e la potenza delle illuminazioni esterne ammesse siano tali da limitare il disturbo per la fauna selvatica e per la vegetazione.
3. DIRETTIVE RELATIVE ALLA TUTELA DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI:
 - a. nella costruzione ed esercizio di nuove linee elettriche si dovrà privilegiare la posa in cavo interrato rispetto alle altre soluzioni, in particolar modo se gli interventi ricadono in area soggette a vincolo paesaggistico ambientale, e nei centri storici ed all'interno dei seguenti elementi della rete ecologica: aree nucleo, stepping stone e corridoi ecologici così come definiti all' art. 38.
 - b. dovranno essere utilizzati, per quanto possibile e, se non ricadenti nelle zone soggette a vincolo ex D.Lgs 42/2004, i corridoi infrastrutturali esistenti.
 - c. dovrà essere garantita la tutela degli insediamenti esistenti, rispettando la normativa vigente in materia di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti; nelle modifiche delle linee esistenti si privilegerà la trasformazione delle linee elettriche da aeree a interrate.
 - d. laddove il contesto elettrico lo permetta, le nuove linee elettriche devono minimizzare i vincoli aggiuntivi nel territorio; a tal fine la superficie che risulta vincolata dai nuovi elettrodotti deve essere compensata da una riduzione di superficie vincolata da altri elettrodotti, salvo la documentata attestazione della impossibilità di attuare tale riduzione di superfici già vincolate nell'ambito comunale.
 - e. l'installazione e l'esercizio del "sistema antenne" (radio-televisive, radio base etc.) dovrà avvenire in modo da recare il minor pregiudizio possibile sia ai luoghi di permanenza antropica che all'ambiente naturale.
4. DIRETTIVA RELATIVA ALLA TUTELA DA RADON: Ai fini della tutela e prevenzione dall'inquinamento da radon, i Comuni in sede di redazione dei PRC prevedono interventi di monitoraggio per gli edifici pubblici, individuano norme incentivanti il risanamento degli edifici esistenti e la prevenzione nella nuova edificazione.

ART. 28 - LA RISORSA ARIA⁸

1. DIRETTIVE: I Comuni, nei PRC, devono prevedere in particolare che:
 - a. le diverse scelte localizzative sul territorio minimizzino l'incremento della mobilità di persone e merci.
 - b. le aree interessate da nuove localizzazioni siano facilmente raggiungibili con il trasporto

⁷ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e g)

⁸ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

pubblico, le piste ciclabili e i percorsi pedonali.

ART. 29 - LA RISORSA ACQUA

1. **DIRETTIVE:** Ferme restando le disposizioni dettate dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dal Piano Regionale di Tutela delle Acque, in sede di pianificazione, i Comuni dovranno rispettare, nella redazione di progetti di regimazione idraulica, la complessità ecosistemica del corso d'acqua incrementando la diversità biologica e disincentivando la semplificazione dell'ambiente e del paesaggio attraverso l'uso di materiali compatibili e di ingegneria naturalistica (che consente in particolare la protezione e il rinverdimento delle sponde attraverso l'uso di materiali viventi come piante presenti in situazioni naturali affini, in unione con materiali non viventi, pietre, terra, legno ecc.) e garantire il Deflusso Minimo Vitale (DMV) incentivando, fatta salva la sicurezza idraulica, tutti quei sistemi che trattengono a monte l'acqua.
2. **PRESCRIZIONI:** Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in alveo (per agevolare il deflusso delle acque con asporto di materiale litoide, rimozione o taglio di alberature in alveo, ecc.) o per ripristinare la funzionalità di opere idrauliche esistenti (ripristino di briglie, platee, soglie, ecc.) devono avere caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali allo stato dei luoghi, rispettando le caratteristiche di naturalità degli alvei, le aree di espansione prestando massima attenzione alla vegetazione e fauna e attuando eventuali prescrizioni delle autorità idrauliche competenti.
3. **DIRETTIVE PER LE ZONE DI RICARICA DELLA FALDA:**
 - a. Tali zone dovranno essere cartografate a livello comunale, nell'ambito degli studi geologici ed idrogeologici di settore o di altri strumenti necessari per la redazione del PAT/PATI. Il Comune provvede a trasmettere alle autorità idrauliche competenti l'individuazione cartografica di tali zone ai fini del loro eventuale inserimento nei piani dei relativi enti.
 - b. In tali aree dovrà essere evitata la localizzazione di nuovi siti e/o ampliamenti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi; è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti inerti di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del D.M. 27.09.2010. Queste aree non sono compatibili con la concessione di nuove deroghe ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010. Deve essere evitata la localizzazione di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi degli artt. 6 e/o 8 DLGS 334/99 e s.m.i.) per la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente. I Comuni possono prevedere ulteriori norme di tutela. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 184/2007. In tal senso dovranno essere attentamente rispettate ed attuate le indicazioni, le direttive e i divieti previsti dal suddetto Decreto Ministeriale, con particolare attenzione all'articolo 5 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS".
 - c. Gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari, dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario, e mantenuti nel miglior stato di efficienza. I sistemi di sfioro dovranno essere adeguati alla normativa regionale vigente.
 - d. La trasformazione del territorio urbano o rurale in queste zone è condizionata alla salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.
4. **DIRETTIVE RELATIVE ALLE MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA FALDA**
 - a. Nella redazione dei PRC i Comuni specificano, dettagliano e completano il bilancio delle disponibilità, dei prelievi e dei consumi idrici. A tal fine i Comuni provvedono ad aggiornare ed integrare gli indicatori ambientali, usandoli come riferimento per la valutazione delle conseguenze indotte dalle trasformazioni previste dal PRC. rispetto alle conseguenze che esse comportano sulla qualità e quantità della risorse idriche sotterranee e superficiali.
 - b. I Comuni, nei propri PRC, dispongono affinché le previsioni di nuove edificazioni e urbanizzazioni siano accompagnate da azioni specifiche per la tutela della risorsa acqua e per il risparmio idrico. La progettazione dovrà altresì prevedere valutazioni ulteriori di aspetto "naturalistico-ambientale", quali ad esempio le fasce di vegetazione arbustiva o ripariale a

valle dei sistemi di scolo delle acque dai terreni agricoli, in grado di trattenere le sostanze chimiche e organiche veicolate dalle acque prima che queste raggiungano i corpi idrici.

- c. I Comuni nei propri PRC:
- promuovono l'adozione di misure per l'eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.
 - incentivano nelle aree con presenza di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell'acqua reflua depurata, in sostituzione dell'acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali.
 - promuovono misure atte a salvaguardare in particolare le fonti idriche destinate a scopo idropotabile, individuate nel Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, o in ogni caso destinate all'alimentazione di infrastrutture acquedottistiche pubbliche;
 - individuano le destinazioni d'uso del territorio e dispongono le norme di attuazione in coerenza con le previsioni regionali in materia di acquedotti, con particolare riferimento alle aree destinate ai prelievi per scopo idropotabile di competenza regionale previste dal Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Le previsioni di nuove edificazioni e urbanizzazioni dovranno essere subordinate alle estensioni delle zone di rispetto e di protezione totale afferenti ai medesimi punti di prelievo, così come individuate dalla Regione o dai soggetti dalla stessa delegati.
- d. Ogni intervento su siti di cave in cui si è conclusa l'attività di coltivazione e/o estinta dovrà essere preceduto da una valutazione su una possibile utilizzazione degli stessi come sistemi per la ricarica delle falde. Tale destinazione, qualora percorribile e congrua, sarà prioritaria rispetto a qualsiasi altra finalità ipotizzata. Gli interventi su queste aree, idonee per la ricarica della falda, individuate secondo il comma 3, dovranno essere preventivamente analizzati con specifiche analisi idrogeologiche ed ambientali, allo scopo di verificare l'assenza di potenziali situazioni di contaminazione in modo tale da garantire la qualità della risorsa idropotabile.

5. GEOTERMIA:

- a. DIRETTIVA: I Comuni, nei propri PRC dispongono affinché siano applicati per gli impianti di scambio termico chiuso ed aperto gli appositi regolamenti provinciali che definiscono le modalità di realizzazione e gestione degli stessi, nonché le aree del territorio dove ne è consentita la realizzazione", tenendo conto della specifica normativa e degli strumenti di pianificazione di settore.
- b. PRESCRIZIONE: L'installazione dei sistemi in oggetto è vietata fino alla approvazione dei regolamenti provinciali sopra indicati. Le misure di salvaguardia trovano applicazione nei limiti di un anno dall'adozione del presente Piano.

ART. 30 - LA RISORSA SUOLO⁹

1. DIRETTIVE:

- a. Nei siti sottoposti a valutazioni igienico sanitarie ed ambientali tramite procedura di analisi di rischio così come definita dalla norma di settore, le risultanze di tale procedura e le limitazioni d'uso da essa derivanti, dovranno essere considerate dal PAT e riportate nel P.I.
- b. Nel caso in cui il cambiamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione di valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) più restrittivi, il Comune deve prevedere che sia effettuata un'indagine ambientale sul sito atta a verificare il reale livello di CSC e, qualora siano superati i livelli di concentrazione per la nuova destinazione urbanistica,

⁹ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c)

siano attivate le procedure stabilite dal comma 3 dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006.

ART. 31 - RIFIUTI¹⁰

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 3, lett.b), il PTCP rinvia al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani (art. 8 L.R. 3/2000), al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (art. 10 L.R. 3/2000) e al piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi (art. 11 L.R. 3/2000).
2. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 184/2007. In tal senso dovranno essere attentamente rispettate ed attuate le indicazioni, le direttive e i divieti previsti dal suddetto Decreto Ministeriale, con particolare attenzione all'articolo 5 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS".

ART. 32 - RISORSE ENERGETICHE

1. Vengono assunti a livello provinciale gli impegni di cui all'accordo europeo "20-20-20" sottoscritto dall'Italia per la lotta ai cambiamenti climatici (secondo cui entro il 2020 tutti i Paesi membri devono ridurre del 20% le emissioni di CO₂ del 1990, aumentare al 20% il contributo delle rinnovabili al fabbisogno energetico, ridurre del 20% i consumi energetici).
2. DIRETTIVA:
 - a. I Comuni, al fine della riduzione dei consumi delle risorse energetiche e la diminuzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, elaborano all'interno della normativa del PRC una disciplina per la incentivazione di interventi che garantiscono un livello di risparmio energetico secondo gli impegni assunti a livello provinciale di cui al comma 1 del presente articolo.
 - b. Il risparmio energetico ottenuto con gli interventi soggetti alle forme di incentivazione di cui al comma precedente, dovrà essere misurato sulla base del sistema di certificazione energetica individuato dalla Regione del Veneto ex D. Lgs 192/2005.
 - c. I Comuni verificano l'attuazione delle norme comunitarie (2002/91/CE) e nazionali (D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.) nelle normative e negli strumenti di pianificazione ponendo attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.
 - d. I Comuni definiscono un quadro di azioni per favorire ed incentivare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. In particolare:
 - I. Sulla base del quadro normativo vigente, semplificano le procedure autorizzative di propria competenza e studiano forme di agevolazione/promozione volte a favorire l'installazione di impianti di energia rinnovabile in particolar modo per gli impianti di piccola taglia e destinati soprattutto all'auto consumo in aree agricole e produttive;
 - II. Analizzano le caratteristiche del proprio territorio al fine di individuare quali energie rinnovabili siano più opportunamente utilizzabili, in quali ambiti territoriali e in quali settori di attività definendo di conseguenza le relative azioni prioritarie di intervento per stimolarne l'utilizzo tenendo conto delle indicazioni statali e regionali relative alle aree e ai siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione energetica;
 - III. Nel caso di nuovi insediamenti di espansione residenziali, produttivi o terziari, verificano la rispondenza degli interventi a criteri di efficienza energetica stimolando l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nonché imponendo nei limiti di legge e incentivando ulteriormente la copertura parziale dei fabbisogni energetici con forme di energia rinnovabile.

¹⁰ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c)

3. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 184/2007. In tal senso dovranno essere attentamente rispettate ed attuate le indicazioni, le direttive e i divieti previsti dal suddetto Decreto Ministeriale, con particolare attenzione all'articolo 5 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS".

TITOLO V - RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (f)

ART. 33 - AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

1. Il PTCP individua nella Tav. 2 (Carta delle fragilità) le aziende (*graficamente non rappresentabili le aree*) a rischio di incidente rilevante.
2. DIRETTIVE : Costituisce allegato al PRC l'Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione previsto dal D.M. 9 maggio 2001 e di seguito denominato "Elaborato Tecnico".
3. Le aree minime da sottoporre a specifica regolamentazione, oggetto dell'Elaborato Tecnico, sono individuate:
 - a. per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza (art. 8 D.Lgs. n. 334/1999), sulla base delle distanze di danno validate dal Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 334/99 a seguito dell'esame del Rapporto di Sicurezza o di richiesta di parere consultivo da parte del Comune; in assenza, dalle distanze di danno individuate dalla ditta nel Rapporto di Sicurezza;
 - b. per gli stabilimenti soggetti alla presentazione della sola Notifica (art. 6 D. Lgs n. 334/1999), sulla base delle distanze di danno validate con parere consultivo del Comitato Tecnico Regionale od individuate dalla ditta ai sensi del D.M. 9 maggio 2001.
4. I Comuni, in sede di PRC, effettuano una ricognizione puntuale delle aree di rischio sopraccitate e degli elementi territoriali ed ambientali indicati dal presente piano. Gli stessi possono motivatamente identificare nuovi ulteriori elementi territoriali ed ambientali vulnerabili e prevedere specifiche misure di tutela e salvaguardia e, comunque, a facilitare l'esercizio dell'attività di prevenzione ed eventualmente di protezione civile.
5. DIRETTIVE: Nel caso in cui le aree a rischio comportino il coinvolgimento di più territori comunali, i Comuni sono tenuti allo scambio delle informazioni di cui sopra con gli altri Comuni coinvolti, l'adeguamento del PRC al PTCP deve avvenire mediante gli accordi territoriali.
6. In ogni caso, d'intesa con il soggetto gestore, il Comune è tenuto a facilitare la rilocalizzazione dell'impianto in un'area appositamente destinata (area industriale ecologicamente attrezzata ai sensi della L. n. 59/1997 e conseguente DPR n. 447/1998). Tale previsione deve riguardare gli eventuali impianti assoggettati alla normativa di cui al D. Lgs. del 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. che dovessero essere installati nel territorio provinciale.
7. I Comuni interessati dalle linee ferroviarie, al fine di ridurre la vulnerabilità del territorio, i rischi connessi al trasporto di sostanze pericolose ed i disagi causati dal rumore, dovranno in sede di PRC limitare l'edificazione (utilizzando le categorie territoriali della tabella 1 al D.M. 10 maggio 2001 come riferimento di vulnerabilità) nelle aree prossime alla rete ferroviaria, assicurando una adeguata distanza dalla ferrovia.
8. PRESCRIZIONI : In attuazione dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 334/99 e dell'art. 5, comma 4 del D.M. 9 maggio 2001 Ministero dei Lavori Pubblici, sino all'adeguamento dei PRC al D.M. 9 maggio 2001, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del citato art. 14, sono rilasciate qualora il progetto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dal D.M. 9 maggio 2001, previo parere tecnico dell'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, (Comitato Tecnico Regionale) sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.

TITOLO VI – VINCOLI (g)

ART. 34 – VINCOLI TERRITORIALI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE.

1. Nella tav. 1 sono riportati i vincoli e gli ambiti dei piani di livello superiore, sotto elencati a cui si attengono i Comuni in sede di pianificazione. Tali indicazioni cartografiche del PTCP sono ricognitive e ciascun tipo di vincolo e piano trova la propria individuazione e disciplina nei corrispondenti atti istitutivi:
 - a. Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.
 - I. Sono sottoposti a tutela di legge i beni paesaggistici decretati con dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell' art. 138 e seguenti del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa previgente (Legge n. 1497/39; D. Lgs n. 490/99).
 - II. Le previsioni attinenti alla tutela del paesaggio dei piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156 del D. Lgs 42/2004 sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione comunale e sovracomunale.
 - b. Vincolo archeologico D. Lgs 42/2004
 - I. Sono sottoposti a tutela di legge i beni culturali aventi interesse archeologico decretati ai sensi del D. Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa previgente (Legge n. 1089/39; D. Lgs n. 490/99), nonché le zone archeologiche del Veneto di cui alla Legge n. 431/85, inserite nel PTRC.
 - II. L'art. 27 del PTRC (*vigente*) individua e norma gli ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve archeologiche di interesse regionale.
 - c. Vincolo idrogeologico-forestale
 - I. La Provincia recepisce quanto stabilito dal RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
 - d. Vincolo delle aree a pericolosità geologica e idraulica
 - I. la Provincia recepisce quanto stabilito dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle Autorità di Bacino competenti (Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e Autorità di Bacino del Fiume Adige), secondo le leggi in vigore, riportati nelle tavole. n. 1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, n. 1.2 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”, n. 2 “Carta della Fragilità, n. 2.5 “Carta del rischio idraulico”.
 - e. Vincolo paesaggistico – Corsi d’acqua D. Lgs. 42/2004
 - I. La tavola n. 1 indica a titolo ricognitivo i corsi d’acqua assoggettati al vincolo paesaggistico ai sensi dall’art. 142 del D.L.vo 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
 - f. Vincolo paesaggistico – Zone boscate D. Lgs. 42/2004
 - I. Sono sottoposte a tutela di legge le zone boscate di cui all’art. n. 142 del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e della normativa previgente (Legge n.431/85).
 - II. Il vincolo ex L.431/85 è individuato dal PTRC, e all’art. 20 NTA “Direttive per la tutela dei boschi” rimanda alla redazione di Piani di assestamento forestale e prevede che, nelle “... proprietà non comprese nei piani di assestamento vigono le prescrizioni di massima e di polizia forestale...”.
 - III. Per la definizione di zone boscate si rimanda all’art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” come modificato dall’art. n. 6 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alle leggi finanziarie 2003-2004 in materia di usi civici e foreste, agricoltura e bonifica”, nel quale non sono considerate bosco le formazioni esclusivamente arbustive, e dove si danno precisi parametri dimensionali di riferimento. In esso si ribadisce infine la

- maggior tutela dei siti della Rete Natura 2000 secondo la normativa vigente di riferimento.
- IV. Per la gestione del patrimonio boschivo valgono le disposizioni del Piano di riordino previsto dalla L.R. 25/1997, che fornisce indicazioni di dettaglio a scala catastale (strumento cartografico di gestione).
 - V. In base alle definizioni di cui sopra, l'applicazione del vincolo paesaggistico, quindi, non discende direttamente dalla lettura cartografica ex PTRC: la sussistenza del vincolo, discendendo direttamente dalla definizione di bosco (art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e successivo art. 6 della L.R. 5 del 25.02.2005) va verificata di volta in volta.
- g. Vincolo monumentale D. Lgs 42/2004;
 - I. Sono sottoposti a tutela di legge i beni culturali aventi interesse architettonico, artistico e storico ai sensi del D. Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa previgente (Legge n. 1089/39).
 - h. Piani d'Area - Il PTCP individua i seguenti Piani d'Area:
 - I. Massiccio del Grappa, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n.930 del 15/06/1994;
 - II. Altopiano di Tonezza - Fiorentini, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 192 del 29/11/1996 e con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 30/07/1999 (variante n.1) e con deliberazione di Giunta Regionale n. 4233 del 29/12/2009 (variante n. 2);
 - III. Monti Berici, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale nn. 31/7918 del 09/07/2008;
 - IV. Altopiano dei Sette Comuni dei Costi e delle Colline Pedemontane Vicentine, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 792 del 09/04/2002.
2. In tavola 1 sono altresì riportati: i Siti di Importanza Comunitaria e le zone di protezione speciale (ZPS); le zone militari; il vincolo sismico.
 3. "Vincolo paesaggistico e di destinazione agrosilvo-pastorale – Usi civici": i terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D.L.vo 142/04, vengono definiti dai Comuni in sede di PAT, PATI e PI. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agrosilvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici, legge regionale 22 luglio 1994, n. 31.
 4. DIRETTIVE:
 - a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza.
 - b. I Comuni in applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell'08.10.1998 e della Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.
 5. Gli aggiornamenti dei vincoli vigenti vengono recepiti dal PTCP all'interno del Quadro Conoscitivo.
 6. Per quanto attiene al rischio sismico si rimanda all' art. 11 delle presenti norme.

TITOLO VII - RISORSE NATURALI (b ed h)

ART. 35 - RISORSE NATURALI¹¹

1. Il PTRC vigente all'articolo 33 NTA, "Direttive, prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali", individua gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali ai sensi della L.R. 16.8.1984, n. 40. Individua inoltre le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza provinciale e quelle soggette a competenza degli enti locali.
2. Il PTCP recepisce le indicazioni di tutela del PTRC e della normativa riguardante la Rete Natura 2000.
3. Ambiti naturalistici di livello regionale: La Provincia, in concerto con i Comuni, promuove azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti individuati dal PTRC, privilegiando le modalità d'uso per la costituzione di oasi per la protezione della flora e della fauna, per le attività sportive o per gli usi ricreativi. Nelle aree in cui siano stati istituiti Piani ambientali, Piani d'area e dove ricadano i Siti della Rete Natura 2000, o lungo i corsi d'acqua vincolati ex L. 431/85, si osservano le normative vigenti in materia. Le azioni sono volte:
 - a. alla tutela della risorsa idrica, promovendo la creazione di boschetti;
 - b. all'inserimento di siepi e fasce tampone nei bacini imbriferi e nelle aree di ricarica delle falde;
 - c. alla tutela e valorizzazione e controllo spaziale delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità;
 - d. alla creazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico culturali per il tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche.
4. Zone umide naturali
 - a. La Provincia, in concerto coi Comuni, con gli enti competenti, promuove azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti individuati dal PTRC.
 - b. Sono fatte salve le norme in materia di Rete Natura 2000 e quelle previste dal PTRC.
5. DIRETTIVE GENERALI: I Comuni, in sede di pianificazione, osservano e sviluppano le seguenti direttive generali:
 - a. conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide ricadenti in questi ambiti;
 - b. salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
 - c. gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscano la conservazione, la riproduzione e la densità biologica ottimale;
 - d. mantenimento delle attività agricole nel territorio, indirizzandole ed incentivandole verso forme di produzione tipiche, verso il turismo rurale, verso la coltivazione biologica e la lotta integrata alle fisiopatie vegetali;
 - e. per l'attuazione delle previsioni del PTCP nei siti della rete Natura 2000 si dovrà ottemperare alla normativa che regola la V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale) ai sensi della Direttiva Europea 92/43 CEE.
6. Principali corsi d'acqua e specchi lacuali. DIRETTIVA: In sede di pianificazione, i Comuni provvedono al controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l'intero corso dei fiumi, dell'impatto delle infrastrutture (attraversamenti, ponti, etc.) degli insediamenti civili e produttivi, dell'impatto delle attività agricole che richiedono un monitoraggio costante da parte degli Enti competenti, contro il rischio idraulico, di siccità e di inquinamento ed in particolare dettano specifiche norme per l'utilizzo e la valorizzazione naturalistica (es: fasce tampone, siepi, ecc) dei corsi d'acqua finalizzate a migliorare:

¹¹ vedi anche art. 38 comma 7 lett. f)

- a. la distribuzione agronomica delle deiezioni zootecniche e delle sostanze a utilizzo agrario che deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir. 91/676/CE “Direttiva Nitrati”) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell’acquifero sottostante;
 - b. le derivazioni di acque superficiali, che devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati.
7. Corsi d’acqua navigabili: La Provincia, di concerto con i Comuni e gli altri enti preposti, promuove lo sviluppo e l’ampliamento, anche ai fini turistico-ricettivi, dell’attuale rete navigabile dei corsi d’acqua nel territorio Provinciale, sulla scorta di appositi studi sulla “Navigabilità dei corsi d’acqua”.
8. Aree umide (di origine antropica). DIRETTIVA: I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica, dettano specifica normativa che preveda :
- a. la tutela e la valorizzazione naturalistica, didattica e per il tempo libero di cave abbandonate, che favoriscono lo sviluppo spontaneo di ecosistemi di area umida;
 - b. la verifica della compatibilità fra diverse proposte d’uso secondo il valore naturalistico e la fragilità di ogni area considerata.

ART. 36 - RISORGIVE

1. Tutte le risorgive presenti all’interno della Provincia di Vicenza sono di interesse provinciale.
2. Definizioni: emergenze puntiformi: sono costituite dalla nicchia di risorgiva (capofonte e relative sponde); emergenze diffuse: sono costituite da elementi lineari con presenza di emergenze diffuse lungo il corso d’acqua; aree di risorgiva: insieme di emergenze puntiformi ravvicinate.
3. **PRESCRIZIONI PER EMERGENZE PUNTIFORMI ED EMERGENZE DIFFUSE**: Nell’area occupata dalla risorgiva (risorgenza e ripe), è vietato qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi, a meno che non sia finalizzato ad un miglioramento dello stato ottimale e dell’indice di funzionalità di risorgiva (IFR) e alla manutenzione come di seguito definiti:
 - a. manutenzione ordinaria:
 - I. interventi di spurgo sia nella testa sia nell’asta finalizzate al mantenimento delle condizioni di libero flusso delle acque, e al mantenimento del fondo originale costituito in genere da sabbia e ghiaia fine (l’eventuale sfalcio deve essere effettuato mediante barra falciante o a mano per preservare le caratteristiche biologiche del fondo stesso);
 - II. interventi di sfalcio al fine di tenere pulite le sponde;
 - b. manutenzione straordinaria:
 - I. Interventi di riassetto delle sponde eventualmente franate, l’asportazione di materiale derivanti da scarichi abusivi, aspirazione dei materiali presenti all’interno dei tubi ove presenti;
 - II. Interventi di risagomatura delle sponde (con rapporto 1:2) nei casi in cui siano verticalizzate;
 - III. Interventi di messa a dimora di alberi ed arbusti lungo il perimetro del fontanile al solo fine di stabilizzare le sponde, di incrementare l’ombreggiamento, con benefici influssi sull’entità di produzione primaria, migliorare la funzione di filtro biologico delle rive nei confronti dell’inquinamento diffuso, e di incrementare la varietà ambientale. Le essenze da impiegare sono quelle originarie (come riportato nelle schede di valutazione IFR) dei luoghi ed adatte alle condizioni stazionali, anche al fine di contrastare lo sviluppo delle specie infestanti. Il materiale utilizzato deve essere di certificata provenienza locale;
 - IV. interventi di riattivazione idraulica dei tratti senili di risorgiva (riscavo del capifonte con asportazione del materiale di copertura, infissione di dreni d’affioramento, espurgo e risagomatura delle aste principali, sistemazione del ciglio spondale e ripristino della

vegetazione).

4. **PRESCRIZIONI PER LA FASCIA DI PROTEZIONE PRIMARIA:** Per le emergenze puntiformi è costituita da una fascia di protezione di m. 20, computati a partire dal ciglio superiore delle ripe di cui al comma precedente, in cui è vietato qualsiasi intervento che ne pregiudichi lo stato ottimale e l'I.F.R.. Per le emergenze diffuse viene definita una fascia comprendente l'elemento idrologico (polla di risorgiva e corso d'acqua) di 5 metri computati a partire dal ciglio superiore delle ripe. Nella fascia di protezione primaria sono vietati nuovi interventi edificatori e infrastrutturali, o comunque atti a modificare lo stato dei luoghi e a depauperare il grado di naturalità, nonché le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi. Il comune adotta una disciplina di tutela, ove sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), b), c), d) del DPR 380/2001.
- a. Non sono comunque ammessi i seguenti interventi:
 - I. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - II. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - III. gestione di rifiuti;
 - IV. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - V. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - VI. pozzi perdenti;
 - VII. installazione di sostegni per infrastrutture ed impianti tecnologici;
 - VIII. l'utilizzazione dei fertilizzanti, fitofarmaci ed altri presidi chimici.
 - b. Sono consentiti, nell'ambito della fascia di protezione primaria di cui al comma 3, interventi finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, le attività di ricomposizione ambientale nonché gli interventi finalizzati all'accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e didattico-ricreativo. L'accessibilità dovrà comunque garantire il controllo e la regolazione della pressione antropica sull'ecosistema.
5. **PRESCRIZIONI PER LA FASCIA DI PROTEZIONE SECONDARIA:** le ulteriori aree di salvaguardia sono individuate dai Comuni in sede di PAT o PATI secondo il seguente schema:
- a. zona A di 150 metri per risorgive di classe ottima;
 - b. zona B di 100 metri per risorgive di classe buona;
 - c. zona C di 50 metri per risorgive di classe scarsa o pessima;
- In tali zone il Comune adotta, di concerto con i competenti uffici provinciali, una disciplina orientata alla limitazione degli insediamenti ed alla valorizzazione naturalistica e paesaggistica dei luoghi. Fino all'approvazione di tale disciplina sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal comma 3 del presente articolo e gli interventi di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), b), c), d) del DPR 380/2001.
6. **DIRETTIVE GENERALI:** Gli atti di pianificazione comunale, in particolare i PAT e PATI, operano:
- a. l'individuazione puntuale di tutte le risorgive presenti nel territorio di competenza e l'eventuale aggiornamento del quadro conoscitivo provinciale;
 - b. di concerto con i competenti Uffici Provinciali la schedatura delle risorgive, che non risultano già identificate e schedate dal PTCP;
 - c. la rappresentazione cartografica sia delle risorgive sia della relativa della fasce di protezione;
 - d. la definizione, di concerto con i competenti Uffici Provinciali, delle misure che si possono adottare relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici;
 - e. la valutazione, con i competenti Uffici Provinciali dell'ampliamento della fascia di protezione I e II, di cui ai commi 4 e 5, al fine di assicurare la permeabilità del tessuto ambientale alle specie di flora e fauna, che necessitano di areali minimi per la loro sopravvivenza.
 - f. dettano norme che tutelino le falde superficiali impedendo la realizzazione di qualsiasi

intervento anche interrato.

ART. 37 - IL SISTEMA DELLE AREE VERDI PERIURBANE

1. Al fine di garantire la tutela e la sostenibilità delle risorse ambientali del territorio gli strumenti urbanistici comunali possono individuare all'interno dei propri territori aree verdi periurbane che assicurino la fruibilità di una rete ambientale di interconnessione tra gli insediamenti esistenti e garantiscano la valorizzazione dei territori agricoli o comunque di pregio in relazione alla vicina presenza di aree urbanizzate.
2. DIRETTIVA: Negli ambiti di territorio eventualmente individuati dagli strumenti urbanistici comunali come aree verdi periurbane ai sensi del primo comma la disciplina d'uso del territorio è finalizzata a:
 - a. protezione dell'ambiente, tramite:
 - I. salvaguardia degli habitat;
 - II. salvaguardia delle specie autoctone;
 - III. eliminazione delle specie alloctone;
 - IV. incremento della biodiversità (mediante alberi morti, zone umide, prati ad erbe alte, ecotoni a cespuglio);
 - V. conservazione dell'eterogeneità strutturale (siepi, boschi, fossi, agricolo, e simili);
 - VI. protezione delle siepi e loro ampliamento al fine di realizzare dei corridoi interni;
 - VII. conservazione, protezione e gestione oculata di fossi e fossati;
 - VIII. divieto di tombinatura e di sfalcio in periodo riproduttivo per le specie di uccelli nidificanti;
 - b. mantenimento e sostegno dell'attività agricola, tramite:
 - I. salvaguardia dell'integrità del suolo agricolo, con divieto di impianto di nuove attività non agricole che necessitino di nuovi edifici o dell'ampliamento degli esistenti. L'impianto di nuove consistenze edilizie potrà essere consentito esclusivamente in compendi di frangia urbana;
 - II. allocazione in aree urbanizzate degli interventi edificatori resi necessari dalle attività della popolazione presente;
 - c. gestione agricola rispettosa dell'ambiente e del paesaggio, tramite:
 - I. realizzazione di fasce tampone poste a protezione dei siti della rete Natura 2000 e delle aree vulnerabili, per le quali il gestore dell'area verde proporrà agli agricoltori convenzioni specifiche per la gestione (colture a perdere, piantumazione di siepi...);
 - II. utilizzo razionale di pesticidi, insetticidi e sementi;
 - III. sostegno ed incentivazione dell'agricoltura biologica;
 - IV. proposte di tipologia edilizia caratterizzata da materiali tradizionali, da impiegare nelle aree non urbanizzate per la ristrutturazione di edifici esistenti);
 - V. divieto di allevamenti intensivi;
 - d. impianto di colture privilegiate tipiche del vicentino;
 - e. promozione di turismo natura-cultura e delle connesse attività commerciali di servizio, tramite:
 - I. progettazione, realizzazione manutenzione di sentieri pedonali ;
 - II. realizzazione di punti di ristoro (punto acqua, panchine, pannelli esplicativi) lungo i percorsi;
 - III. realizzazione di punti di pronto soccorso;
 - IV. realizzazione di percorsi ciclabili;
 - V. promozione dell'equitazione.
3. Fermo quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, il PTCP individua direttamente il sistema delle aree verdi periurbane a servizio del sistema insediativo centrale di Vicenza e dei comuni di cintura.
4. Tra le iniziative già in atto, da valorizzare nell'ambito di questo sistema, si segnalano:

- a. ad Ovest della città il progetto di riqualificazione fluviale del fiume Retrone;
 - b. ad Est l'ambito del territorio comunale di Torri di Quartesolo attraversato dal fiume Tesina;
 - c. a Nord l'ambito delle sorgenti del Bacchiglione;
 - d. a Sud l'ambito dell'ex cava di S. Rocco e lago di Fimon.
5. DIRETTIVA: I comuni interessati dal sistema di aree verdi periurbane a servizio del sistema insediativo centrale di Vicenza e dei comuni di cintura individuano azioni volte a sviluppare un reticolo connettivo di percorsi ciclopedonali, per incentivarne la fruizione, per favorire in particolare le relazioni tra le aree verdi stesse ed il capoluogo.

TITOLO VIII – CORRIDOI ECOLOGICI (i)

ART. 38 - SALVAGUARDIA E SVILUPPO DELLA RETE ECOLOGICA - RETE NATURA 2000

1. La struttura della rete ecologica di livello provinciale è identificata nella tav. 3 che indica anche gli elementi della Rete Ecologica Regionale. La rete ecologica provinciale è il riferimento per la definizione e per lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale, ed è costituita prioritariamente da:
 - a. area nucleo: nodi della rete, costituiti dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91, sono aree già sottoposte a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri ed acquatici caratterizzati da un alto livello di biodiversità.
 - b. stepping stone: area naturale o seminaturale, con collocazione geografica e caratteri morfo-strutturali atti a favorire trasferimenti di organismi fra i nodi.
 - c. corridoi: elemento lineare atto a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi.
 - I. Si distinguono:
 - corridoi principali, corrispondenti ai sistemi naturali lineari di maggiori dimensioni e valenze naturalistiche: sono rappresentati da corsi d'acqua o da sistemi agrovegetazionali a prevalente sviluppo lineare;
 - corridoi secondari, corrispondenti sostanzialmente a corsi d'acqua, i quali, se pur in misura inferiore ai precedenti, possono tuttavia concorrere alla funzionalità ecologica reticolare a livello locale.
 - corridoi ecologici del PTRC, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;
 - d. buffer zone: area cuscinetto. Rappresenta un'area contigua e di rispetto adiacente alle aree nucleo, con funzionalità multipla (ad es. mitigazione dell'effetto margine).
 - e. restoration area: area di rinaturalizzazione. Ambito dotato di elementi naturalità diffusa, anche con presenza di nuclei naturali relitti. Fanno parte di tale tipologia gli ambiti di risorgiva, fortemente caratterizzanti il territorio provinciale, e varie aree agricole, soprattutto in destra Brenta.
2. Fanno parte della rete ecologica anche gli elementi puntiformi o a prevalente sviluppo lineare, quali siepi, filari, zone boscate, vegetazione arboreo-arbustiva perifluviale che, nel loro insieme, determinano "sistemi a naturalità diffusa" di notevole rilevanza ecologica nel sistema ambientale di area vasta. Come tali, ed in quanto elementi di notevole significato storico e paesaggistico, essi vanno tutelati e, ove necessario, riqualificati.
3. La tav. 3 individua altresì le barriere infrastrutturali, ovvero gli elementi puntuali di discontinuità della rete costituiti per lo più da infrastrutture importanti di tipo lineare.
4. DIRETTIVE PER LA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE:
 - a. La Provincia definisce le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e delle specie nei diversi elementi della rete ecologica.
 - b. I Comuni, in sede di PAT/PATI, recepiscono gli elementi della rete ecologica delineata nella tavola n. 3. Ad esclusione degli elementi della rete ecologica regionale, che sono disciplinati dal PTRC, i Comuni possono verificare, specificare, integrare e, motivatamente, concertare con la Provincia la revisione del disegno degli elementi della rete, senza che ciò comporti procedura di variante al Piano Provinciale, con la finalità di garantire il collegamento funzionale tra i nodi ecologici ed i biotopi per il passaggio delle specie limitatamente al

territorio di propria competenza, perseguendo le seguenti azioni:

- I. il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;
 - II. la previsione di realizzare neoeosistemi anche con finalità di miglioramento dell'inserimento paesaggistico di infrastrutture ed aree insediate;
 - III. l'individuazione di corridoi ecologici fluviali e il miglioramento delle capacità di autodepurazione dei reticoli idrografici;
 - IV. la valorizzazione di elementi residuali ma ecologicamente significativi del paesaggio storico vicentino, quali le risorgive;
 - V. la gestione e la conservazione dell'agricoltura in quanto soggetto di salvaguardia dei territori a funzione, anche favorendo le colture specializzate ed incentivando forme di agricoltura compatibile o con finalità "a perdere" in favore del mantenimento di particolari specie animali (anche di interesse venatorio);
 - VI. la riqualificazione di aree degradate quali cave, discariche, aree industriali dismesse, etc. con finalità di valorizzare i siti naturalistici esistenti, siti della Rete Natura 2000, creando un sistema unitario con la rete ecologica, così come individuata nella tav. 3 di Piano, recuperando e valorizzando i beni d'interesse storico-architettonico e ambientale, i percorsi ciclo-pedonali esistenti ed in progetto, nell'ambito di una valorizzazione turistica complessiva dell'area. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 184/2007. In tal senso dovranno essere attentamente rispettate ed attuate le indicazioni, le direttive e i divieti previsti dal suddetto Decreto Ministeriale, con particolare attenzione all'articolo 5 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS".
- c. Per le buffer zone, per contiguità e per caratteri naturalistici simili ai nodi, vanno previste specifiche misure di tutela. In particolare, anche sulla base di idonee misure gestionali, dovranno essere evitate le trasformazioni in grado di arrecare perturbazioni agli habitat e/o alle specie caratterizzanti i nodi di pertinenza.
 - d. Per le restoration area gli strumenti urbanistici dovranno incentivare gli interventi e le forme di conduzione che possano contribuire a tutelare ed a riqualificare gli elementi di naturalità del contesto.
 - e. I comuni, nel PRC, prevedono, alla scala progettuale di competenza, gli idonei interventi di mitigazione e/o di compensazione per le barriere infrastrutturali che interessano la rete ecologica provinciale e comunale.
 - f. I sistemi di connessione ecologica che interessano più Comuni possono essere modificati solamente previa concertazione con la Provincia o con lo sviluppo di PATI che coinvolgano i Comuni interessati.
5. DIRETTIVA PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE: I Comuni, in sede di PRC, individuano altresì la rete ecologica locale, costituita da un sistema reticolare coerente con la rete ecologica provinciale e regionale e dettano norme finalizzate a:
- a. La rete locale rappresenta il luogo preferenziale dove istituire aree di riequilibrio ecologico, ove sarà quindi da evitare o regolamentare ogni intervento di edificazione e di impermeabilizzazione dei suoli. In generale sono da limitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo (urbanizzazione diffusa) e fortemente impattanti: impianti industriali inquinanti e legati a un elevato carico trasportistico.
 - b. Al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, le opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale, dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta o comunque garantita. Ciò potrà comportare la realizzazione di neoeosistemi che dovranno avere superficie e struttura efficaci per la compensazione della tipologia ed entità della trasformazione, tenendo conto degli impatti dovuti alla sua realizzazione, comprese le fasi di cantiere.

- c. Il sistema del verde urbano dovrà – ove possibile – essere funzionalmente collegato al sistema reticolare d’area vasta, mediante opportuna progettazione che tenga conto, oltre che delle valenze estetico-percettive del verde, anche della sua valenza in termini di incremento della naturalità diffusa. Pertanto, le aree cuscinetto ed eventuali aree residuali libere, funzionali alla connettività della rete, dovranno essere salvaguardate, con prevalente destinazione d’uso a verde, la cui progettazione e realizzazione dovrà tener conto della multifunzionalità legata alla qualità urbana e alla continuità della rete ecologica.
 - d. I Comuni dovranno inoltre promuovere e, ove necessario prescrivere, interventi di mitigazione degli insediamenti civili e produttivi esistenti, al fine di incrementare la funzionalità ecologica dell’intero territorio di propria competenza.
 - e. L’insieme degli interventi atti a costituire o a rafforzare la rete ecologica locale potranno, compatibilmente con le esigenze ecologiche della rete, favorire lo sviluppo di attività di fruizione in corrispondenza degli elementi della rete, nonché tendere allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili.
6. DIRETTIVE GENERALI:
- a. La documentazione prevista dalla VAS per la redazione dei PAT/PATI dovrà verificare il mantenimento delle connessioni della rete ecologica con i siti della rete Natura 2000.
 - b. Le previsioni urbanistiche che interessano la rete ecologica non devono pregiudicare la funzionalità della rete stessa. A tal proposito i Comuni dovranno elaborare idoneo studio della sostenibilità degli interventi previsti.
 - c. Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nell’ambito della rete ecologica, dovranno essere previste particolari misure di mitigazione e di prevenzione rispetto alla frammentazione territoriale dovuta alla loro realizzazione, tenendo conto anche delle opportunità e dei possibili effetti positivi di interventi condotti in modo compatibile con la struttura naturale del paesaggio (agricoltura biologica, corridoi e fasce tampone lungo le infrastrutture viarie, opere di ingegneria naturalistica, ecc.).
 - d. La progettazione delle infrastrutture viarie che interessino elementi della rete ecologica dovrà essere supportata da opportuni studi che verifichino se la realizzazione degli interventi vada a interrompere o compromettere la funzionalità ecologica della rete stessa, in particolar modo nelle aree nucleo e nei corridoi ecologici provinciali. In tal caso deve prevedere, già in fase progettuale, il posizionamento di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi utili al loro funzionamento. È opportuna la previsione di fasce boscate di larghezza non inferiore a metri dieci lungo la struttura da individuare all’interno della fascia di rispetto dell’infrastruttura stessa ed in coerenza con le vigenti norme di legge. L’organizzazione delle fasce laterali potrà avvenire in modo da produrre funzioni multiple, sia ecologiche (connettività longitudinale) sia territoriali (percorsi ciclopedonali).
 - e. Per gli interventi che interessano i corridoi ecologici, così come individuati ai sensi del presente articolo, comma 4 lett. b, deve essere verificato che non siano interrotte o deteriorate le funzioni di connessione ecologica garantite dai corridoi stessi.
7. Parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, n. 83 del 14/12/2011:
- a. dovranno essere attentamente attuate e rispettate le “indicazioni metodologiche”, così come definite al paragrafo 3.5 “Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat e alle specie nei confronti dei quali si producono”, da pagina 142 a pagina 151 dello studio esaminato¹²;
 - b. relativamente a quanto previsto dall’articolo 3 delle NTA del Piano in oggetto e considerato quanto dichiarato a pagina 142 dello studio esaminato (...) “tramite il sistema di monitoraggio verifica gli effetti del Piano anche sulle aree della Rete Natura 2000” (...), qualora si provveda ad aggiornare il quadro conoscitivo del PTCP, le informazioni relative ad habitat di allegato I Direttiva 92/43/CEE e a specie di allegato II, IV e V della medesima Direttiva e di allegato I della Direttiva 2009/147/CE, vengano acquisite anche ai sensi della DGR 1066/2007 e trasmesse all’Autorità Competente per la

¹² Leggasi V.Inc.A.

Valutazione di Incidenza;

- c. per gli articoli 12, 13, 14, 17, 22, 27, 28, 30, 31, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), (...) “i piani, i progetti e gli interventi, derivanti dall’applicazione del presente articolo, quando previsto dalla normativa vigente, devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE” (...)
- d. relativamente agli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 (...) “tutti i PATI devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE” (...);
- e. “di ottemperare alle indicazioni di cui all’art. 67, c.4, lett. B, per il quale (...) gli ampliamenti delle aree produttive non devono pregiudicare la funzionalità della rete ecologica provinciale o compromettere gli elementi di rete natura 2000. A tal proposito i Comuni dovranno elaborare idoneo studio della sostenibilità dell’intervento (...), secondo quanto dichiarato a pagina 148 dello studio esaminato sottoponendo (...) tutti i piani, progetti e interventi, quando previsto dalla normativa vigente, (...) alla (...) Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE”;
- f. secondo quanto previsto dall’art. 35 delle NTA (...) “per l’attuazione delle previsioni del PTCP nei siti della rete Natura 2000 si dovrà ottemperare alla normativa che regola la VInCA. (Valutazione di Incidenza Ambientale) ai sensi della Direttiva Europea 92/43 CEE” (...);
- g. di non equiparare le misure di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, come enunciate agli artt. 22, 27, 38, 45, 46, 61, 63, 64, 68, 72, 71, 77, 78, 89 e 91 delle NTA del piano in argomento, alle misure di mitigazione e di compensazione eventualmente definibili nell’ambito della valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sugli habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, per la cui identificazione è necessario procedere ai sensi e secondo le modalità della DGR 3173/06;
- h. secondo quanto indicato all’articolo 38 – Salvaguardia e sviluppo della rete ecologica – Rete Natura 2000, le mitigazioni e le compensazione in attuazione dell’articolo sopra citato che si riferiscono anche implicitamente agli habitat, agli habitat di specie o alle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, dovranno essere adeguate ai principi e alle indicazioni riportate nel documento “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000” (cap. 5.3.4 e 6.1) di cui all’allegato A alla DGR 4241/08.

ART. 39 – DIRETTIVE PER I GEOSITI, LE GROTTI E LE SORGENTI

1. Il PRC dovrà:
 - a. recepire i geositi, le grotte e le sorgenti individuate nel PTCP e quelle ulteriormente censite nel Catasto Regionale delle aree carsiche e delle grotte di cui alla L.R. 54/1980;
 - b. individuare i geositi, le grotte e le sorgenti presenti nel proprio territorio ancorché non rilevati dal PTCP;
 - c. effettuare una approfondita ricognizione degli ambiti dei geositi, delle grotte e delle sorgenti individuate al fine di localizzarli con precisione distinguendo quelli già interessati da urbanizzazioni e/o situazioni di degrado, indicandone il livello di importanza;
 - d. disporre apposita normativa di tutela e conservazione nonché per la fruibilità nel rispetto della normativa di settore.
2. Con riferimento alle sorgenti individuate a norma del primo comma, salva l’applicazione della normativa speciale, lo strumento urbanistico comunale salvaguarda l’assetto idrogeologico e l’equilibrio ecologico dell’ambito di riferimento e delle falde acquifere interessate. Qualora la sorgente sia captata per uso idropotabile dovrà essere verificata la compatibilità degli insediamenti esistenti e di progetto rispetto alla localizzazione della risorsa.

TITOLO IX - BENI CULTURALI (j)

ART. 40 - CRESCITA SOCIALE E CULTURALE - SISTEMI TEMATICI DEI BENI CULTURALI E DEGLI AMBITI PAESAGGISTICI DI INTERESSE PROVINCIALE

1. La Provincia di Vicenza nel PTCP ha recepito le indicazioni del PTRC del 1991, anche al fine di integrare le indicazioni date dall'art. 72 del PTRC adottato per la disciplina degli ambiti di valore archeologico e naturalistico-ambientale, per i quali non sono ancora stati attuati i piani di area.
2. Fatte salve le specifiche forme di tutela derivanti da disposizioni di legge, Il PTCP nel rispetto delle finalità e delle direttive del PTRC individua i sistemi tematici dei beni culturali e degli ambiti paesaggistici di interesse provinciale di seguito riportati:
 - a. il sistema dei beni archeologici di interesse provinciale;
 - b. il sistema dei centri storici;
 - c. manufatti dell'archeologia industriale;
 - d. il sistema delle ville venete;
 - e. sistema dei complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale e le relative pertinenze;
 - f. areali con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico;
 - g. sistema delle strade storiche;
 - h. sistema dei grandi alberi;
 - i. altri beni storico-culturali;
 - j. ambiti di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e valorizzare;
 - k. atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza.
3. Integrazioni agli elementi costituenti i Sistemi tematici di cui al comma 2, elaborati d'intesa con i Comuni interessati, costituiscono aggiornamento del Quadro Conoscitivo.
4. DIRETTIVA GENERALE PER TUTTI I SISTEMI:
 - a. I Comuni in sede di PRC.
 - I. trasmettono alla Provincia la proposta di individuazione di nuovi sistemi o la ripermutazione di quelli già censiti, al fine di consentire l'aggiornamento del PTCP.
 - II. recepiscono i sistemi tematici dei beni culturali e paesaggistici di interesse provinciale indicati nel presente articolo attuando, una più puntuale delimitazione di tali sistemi con la finalità di dettare una disciplina adeguata a conservare e valorizzare i sistemi nella loro complessità.

ART. 41 - IL SISTEMA DEI BENI ARCHEOLOGICI DI INTERESSE PROVINCIALE

1. Il PTCP indica i vincoli archeologici (Tavola 1) ed elenca i siti a rischio archeologico in cui va verificata la possibilità di rinvenimenti archeologici (allegato F delle norme).
2. Il PTCP nella tav. 5 individua gli agri centuriati ovvero i tracciati visibili o latenti di strade e di centuriazione romana.
3. DIRETTIVA: Salvo quanto previsto dalla specifica normativa in materia i Comuni in sede di PRC:
 - a. per i siti a rischio archeologico precisano la specifica disciplina di tutela supportata da adeguate ricerche e analisi;
 - b. per gli agri centuriati ovvero per quelle aree interessate dalle tracce visibili o latenti della centuriazione romana, dettano specifiche norme finalizzate ad assicurare la tutela dei siti ed in particolare a:
 - I. mantenere e salvaguardare gli elementi caratterizzanti quali: le strade, la viabilità poderale ed interpoderale, i canali di scolo ed irrigui disposti lungo gli assi principali;
 - II. tutelare i capitelli e le edicole posti agli incroci degli assi, le case coloniche e gli

- III. conservare le piantate ed i relitti di filari di antico impianto, nonché ogni altro elemento riconducibile alla divisione agraria romana;
- IV. garantire per i nuovi interventi infrastrutturali e insediativi, un coerente inserimento nell'orditura centuriale visibile o latente, anche mediante la definizione degli allineamenti preferenziali;
- V. mantenere la trama dell'appoderamento agrario originario.

ART. 42 - IL SISTEMA DEI CENTRI STORICI

1. Il PTCP individua puntualmente nella tav. 1 i centri di antica formazione distinti in:
 - a. Centri storici di notevole importanza: Sono classificati come tali i centri storici che conservano in larga parte il tessuto storico urbano ed architettonico e presentano emergenze storico – artistiche di particolare rilevanza.
 - b. Centri Storici di grande interesse: Sono classificati come tali, i Centri Storici che conservano in buona parte il tessuto storico urbano ed architettonico.
 - c. Centri Storici di medio interesse: Sono classificati come tali, i Centri Storici che conservano solo in parte il tessuto storico urbano ed architettonico e tuttavia mantengono una identità storica peculiare.
 - d. Aggregazioni ed elementi dell'Architettura ed urbanistica del '900 (Città fabbrica Schio e Valdagno).
2. **DIRETTIVA :**
 - a. Il Comune, in fase di adeguamento alle indicazioni del PTCP o di predisposizione dello strumento urbanistico, stabilisce con maggior dettaglio il perimetro dei centri storici, sulla base di ricognizioni storiche e rilevamenti in sito, completandoli con le aree di pertinenza visiva o funzionale presenti ai margini degli stessi.
 - b. Per la tutela dei centri storici i Comuni devono:
 - I. dettare le misure atte a garantire il mantenimento del contesto urbanistico ed edilizio, definendo i caratteri tipologici e i materiali costruttivi tipici del luogo, anche tramite schedatura dettagliata degli edifici
 - II. provvedere alla redazione di un abaco che tenga conto delle peculiarità tipologiche e delle caratterizzazioni formali proprie delle singole zone, fornendo inoltre indicazioni per contestualizzare correttamente gli interventi;
 - III. provvedere alla definizione di prescrizioni e incentivi, se del caso con ricorso al credito edilizio, atti ad evitare il frazionamento fondiario o a ricostruire le unità edilizie storiche laddove ritenuto meritevole dal punto di vista urbanistico e architettonico;
 - IV. provvedere al mantenimento e al recupero degli spazi aperti e dei manufatti minori caratterizzanti il contesto storico-urbanistico (orti, giardini, piazze, fontane, capitelli, statue e monumenti, con visuali, muri e muretti, ecc.), individuando e tutelando le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico;
 - V. provvedere al mantenimento della relazione tra il centro storico ed il contesto paesaggistico.
 - VI. provvedere al mantenimento del ruolo e della funzionalità dei centri stessi, quali poli gravitazionali del territorio, elementi di attrazione turistica e centri del commercio tipico e locale, in particolare mediante misure a favore della salvaguardia e valorizzazione di negozi, attività e locali di carattere storico.
 - c. In particolare, per i centri storici di notevole importanza e di grande interesse, in sede di pianificazione, i Comuni devono:
 - I. tutelare e valorizzare i Sistemi fortificati esistenti, quali mura, torri, porte, merlature ed edifici annessi, attrezzandoli per la visita;
 - II. tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico precedentemente individuati;

- III. individuare idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro accertata storicità e limitare al massimo le zone di eventuale nuova edificazione;
 - IV. disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
 - V. individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse storico – artistico;
 - VI. prevedere le principali tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo;
 - VII. prevedere le zone dei mercati e delle manifestazioni pubbliche, disciplinando o vietando l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004;
 - VIII. disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela.
3. DIRETTIVA PER LE AGGREGAZIONI ED ELEMENTI DELL'ARCHITETTURA ED URBANISTICA DEL '900 (Città fabbrica di Schio e Valdagno) - I Comuni, in sede di PRC, operano una puntuale analisi storico-edilizia dei manufatti e prevedono misure di tutela al fine:
- a. della conservazione di apparati tipologici originari sia planimetrici sia di alzato alla scala urbana e alla scala architettonica, tramite schedatura dettagliata degli edifici e redazione di un abaco che, fornisca indicazioni per contestualizzare correttamente gli interventi.
 - b. dell'istituzione di zone di rispetto comprendenti le costruzioni principali, gli annessi coperti e scoperti e l'area storica di pertinenza;
 - c. della salvaguardia di coni ottici aperti verso il complesso;
 - d. della conservazione degli originari assetti urbanistici –funzionali;
 - e. del mantenimento e al recupero dei manufatti minori caratterizzanti il contesto storico-urbanistico (orti, giardini, piazze, fontane, capitelli, statue e monumenti, coni visuali, muri e muretti, ecc.);
 - f. di dettare le misure atte a garantire il mantenimento del contesto urbanistico ed edilizio, definendo i caratteri tipologici e i materiali costruttivi tipici del luogo, pure tramite schedatura dettagliata degli edifici.

ART. 43 - MANUFATTI DELL'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

- 1. Il PTCP individua nella tav. 5 i principali manufatti dell'archeologia industriale.
- 2. DIRETTIVE: I Comuni, in sede di pianificazione, adottano misure volte alla conservazione e valorizzazione, al recupero e all'eventuale riuso, purché compatibile, degli immobili appartenenti a tale categoria.

ART. 44 – IL SISTEMA DELLE VILLE VENETE¹³

- 1. Le Ville Venete sono considerate patrimonio artistico della cultura veneta.
- 2. Il PTCP individua alla tav. 5 le Ville Venete, tutelate o meno ai sensi del D.Lgs 42/2004, risultanti dal catalogo “La Provincia di Vicenza”, pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, riconoscendo a tutte un interesse provinciale.
- 3. Il PTCP dispone una apposita e specifica normativa di recupero, valorizzazione e tutela applicabile alle ville venete, diversificandola in funzione delle loro caratteristiche peculiari e del valore documentale ad esse attribuito.
- 4. Con riferimento alle risorse culturali il PTCP individua nel proprio territorio:
 - a. LE VILLE VENETE DI INTERESSE PROVINCIALE
 - b. LE VILLE VENETE DI PARTICOLARE INTERESSE PROVINCIALE
 - c. LE VILLE DEL PALLADIO

¹³ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c)

5. Con riferimento alle progettualità della Regione Veneto relative al Progetto strategico “le Ville di Andrea Palladio”, alla valorizzazione dei “Paesaggi rurali” e dei siti dichiarati dall’UNESCO “Patrimonio dell’umanità” ed alla “Ricognizione dei contesti di villa”, di cui alle DGR n. 2214 del 11.07.2006, n. 2501 del 04.08.2009 e n. 1133 del 23.03.2010, i PAT/PATI provvedono a salvaguardare e valorizzare i contesti figurativi non solo dal punto di vista culturale, ma anche sotto l’aspetto di risorsa economica e sociale.

ART. 45 –LE VILLE VENETE DI INTERESSE PROVINCIALE¹⁴

1. DIRETTIVE PER LE VILLE VENETE DI INTERESSE PROVINCIALE:

- a. Il PTCP riconosce un interesse provinciale a tutte le Ville Venete risultanti dal catalogo “La Provincia di Vicenza”, pubblicato dall’Istituto Regionale per le Ville Venete (Marsilio Editori, 2005), individuate nella tav. 5.
- b. Per le Ville venete risultanti dal catalogo “La Provincia di Vicenza” pubblicato dall’Istituto Regionale per le Ville Venete, ad esclusione delle Ville di cui agli artt. 46 e 47 delle presenti norme, i Comuni, nei loro atti di pianificazione, individuano il contesto figurativo per ciascuna Villa veneta, in relazione alla sua peculiarità, alle caratteristiche del suo inserimento nel tessuto urbano e paesaggistico, e dettano una disciplina specifica per la valorizzazione di detto contesto, in aderenza alle direttive del PTCP;
- c. In tale contesto di tutela dovranno essere inserite, secondo criteri storici, le aree di pertinenza delle Ville venete e salvaguardati i coni ottici e le vedute, ad integrazione di quanto già oggetto di tutela nei casi di apposizione di Vincolo Monumentale, ai sensi del D.Lgs 42/2004;
- d. Il PAT può individuare ulteriori ville venete non comprese nel catalogo pubblicato dall’Istituto Regionale per le Ville Venete e prevedere specifiche misure di tutela, salvaguardia e conservazione delle stesse, dei relativi parchi e pertinenze e del paesaggio agrario limitrofo, evitando interventi che possano compromettere le vedute paesaggistiche e danneggiare la conservazione delle aree verdi e delle alberature storiche;

2. DIRETTIVE PER I CONTESTI FIGURATIVI DELLE VILLE VENETE DI INTERESSE PROVINCIALE. In relazione ai contesti figurativi delle Ville Venete di interesse provinciale, le norme dei piani comunali devono attuare le seguenti direttive:

- a. L’ubicazione di standard urbanistici deve essere prevista all’esterno del contesto figurativo, salvo la localizzazione all’interno per comprovate esigenze che rendono non opportuna o non possibile la sua localizzazione esterna, la valutazione di assenza di interferenze rilevanti con la tutela del contesto, e con l’utilizzo di idonee tecniche di mitigazione;
- b. Le nuove infrastrutture devono essere previste all’esterno del contesto figurativo, salvo la localizzazione all’interno per comprovate esigenze che rendono non opportuna o non possibile la localizzazione esterna, la valutazione di assenza di interferenze rilevanti con la tutela del contesto, e con l’utilizzo di idonee tecniche di mitigazione; inoltre devono essere possibilmente progettate senza viadotti e preferibilmente in trincea nel caso di grandi dimensioni;
- c. La previsione di nuove zone produttive, o l’ampliamento di esistenti deve essere prevista all’esterno del contesto figurativo con salvaguardia dei coni ottici e vedute, anche in relazione alle emissioni acustiche ed inquinanti in genere;
- d. Va salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo, con schermature arboree per mascherare situazioni insediative esterne incongrue con l’oggetto della tutela;
- e. Prevedere misure atte a consentire le destinazioni d’uso compatibili con il monumento e i suoi specifici valori culturali e favorirne la fruizione da parte del pubblico.
- f. Va evitata l’apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e l’ampliamento di quelle esistenti, e altri usi del territorio che vadano a modificare in modo permanente la morfologia del suolo.

3. I Comuni verificano presso i competenti Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le ville venete soggette a vincolo Monumentale, (ex Leggi 394/1909 e 1089/1939, ora D.Lgs 42/2004),

¹⁴ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e g)

ancorché non riportate dal PTCP.

4. **PRESCRIZIONI:** Gli interventi relativi a Ville Venete di interesse provinciale, sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
- I. la consistenza edilizia esistente non può venire modificata, salvo che per la demolizione di superfetazioni tardive e deturpanti;
 - II. non è consentito alcun intervento che si sovrapponga, annullandolo, all'impianto tipologico originario dell'edificio principale e degli edifici complementari, se ancora percepibile;
 - III. la costruzione principale e le costruzioni complementari possono essere destinate alla residenza e/o ad attività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico, direzionali purché senza alterazioni deturpanti dell'impianto tipologico originario.

ART. 46 –LE VILLE VENETE DI PARTICOLARE INTERESSE PROVINCIALE¹⁵.

1. Tra le Ville Venete risultanti dal catalogo “La Provincia di Vicenza”, pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, è riconosciuto un particolare interesse alle Ville di cui allegati A e B.
2. **DIRETTIVE:** I Comuni in sede di redazione dello strumento urbanistico, recepiscono i contesti figurativi e i coni visuali riportati nell'allegato A delle presenti norme e li disciplinano in analogia a quanto previsto per le invariati del PAT (art. 13, comma 1, lettera b) LR 11/2004).
3. Il PAT può meglio precisare i perimetri e derogare alle prescrizioni relative ai contesti figurativi previa adeguata motivazione e predisposizione di studi specifici, senza che ciò costituisca variante al PTCP. Sono comunque fatte salve le previsioni dei PAT adottati prima della adozione del PTCP.
4. **DIRETTIVE:** per le aree comprese all'interno dei contesti figurativi delle Ville Venete di particolare interesse provinciale, lo strumento urbanistico comunale formula norme per la diretta attuazione e disciplina specifica delle seguenti direttive:
 - a. Garantire la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'insieme degli stessi;
 - b. Mantenere e valorizzare gli elementi naturali del territorio storico-agrario circostante, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno; si dovrà altresì evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
 - c. Salvaguardare la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo, con schermature arboree per mascherare situazioni insediative esterne incongrue con l'oggetto della tutela;
 - d. Disporre norme di incentivazione alla conservazione dei contesti attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree, da realizzarsi anche con forme di accordo tra pubblico e privato;
 - e. Programmare e incentivare l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato, prevedendo la demolizione con eventuale ricostruzione o accorpamento in posizione congrua degli edifici o manufatti deturpanti;
 - f. Programmare ed incentivare la eliminazione di cartellonistiche pubblicitarie, impedirne la installazione di nuove, per non compromettere la pubblica percezione del bene sottoposto a tutela.; e/o sostituire eventuali guard-rail (considerati come elementi che deturpano le vedute delle Ville Venete) con altre tipologie di protezione stradale consone ai luoghi per aspetti paesaggistici e storici;
 - g. Evitare interventi infrastrutturali e tecnologici (linee elettriche, impianti tecnologici...) incompatibili, che alterino la percezione unitaria del complesso monumentale o ne compromettano l'integrità e le relazioni con il contesto.

5. DIRETTIVE PER GLI INTERVENTI EDILIZI:

¹⁵ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e g)

- a. Per le zone agricole presenti all'interno del contesto figurativo, lo strumento urbanistico comunale prevede le possibilità di edificabilità ai sensi della normativa regionale, art. 44 della L.R.11/2004 e sue successive modifiche, e degli atti di indirizzo assunti dalla giunta regionale, e con le deroghe ivi previste.
Prevede inoltre disposizioni per la mitigazione mediante piantumazione di fasce tampone arboreo – arbustive, con specie autoctone, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo, soprattutto in termini visivi, rispetto al contesto figurativo. In particolare, per eventuali nuovi silos a servizio delle aziende agricole prossime al bene tutelato, il PRC indicherà la tipologia edilizia e gli indici stereometrici più consoni e meno impattanti.
- b. Aree di nuova edificazione – diverse dalla edificabilità in zona agricola di cui sopra - all'interno dei contesti figurativi, potranno essere attuate solo ove già previste dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti prima della data di adozione del PTCP.
In ogni caso gli interventi di nuova edificazione dovranno essere riconsiderati prevedendo: per le destinazioni residenziali caratteristiche tipologiche degli edifici (tipologia, materiali, tecniche costruttive, cromatismi) che si inseriscano armonicamente nel paesaggio, con altezze massime fuori terra non superiori all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti; nel caso di zone di espansione senza un piano attuativo, gli edifici non possono superare altezze compatibili con quelle presenti nelle aree contigue ed in ogni caso compatibili con il mantenimento dei coni visuali individuati nel contesto figurativo; per le altre destinazioni dovrà essere previsto lo studio di soluzioni planivolumetriche orientate alla riduzione dell'impatto visivo degli edifici, anche con accorgimenti progettuali relativi ad una congrua ubicazione dei manufatti e all'utilizzo di opere di mitigazione o schermatura.
Il comune potrà introdurre norme finalizzate a incentivare il trasferimento delle volumetrie all'interno di ambiti non tutelati;
La procedura dello Sportello Unico Attività Produttive che comporta la variazione degli strumenti urbanistici comunali è possibile, ma non può introdurre nuove aree a destinazione produttiva.
È possibile l'ampliamento di cimiteri esistenti, secondo le procedure previste dalla vigente normativa urbanistica e sanitaria.
Sono fatte salve le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici attuativi anche solo adottati alla data dell'adozione del presente Piano.
- c. Per gli edifici esistenti compresi nei contesti figurativi i Comuni, in sede di pianificazione, devono escludere gli interventi edilizi che possono compromettere il contesto figurativo stesso. In particolare devono essere esclusi gli interventi che comportino l'aumento dell'altezza rispetto all'altezza massima degli edifici preesistenti e circostanti. Sono possibili accorpamenti di fabbricati condonati, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia rurale tipica, comporti un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi;
- d. Il piano degli interventi comunale indica norme affinché per ogni intervento edilizio, il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti sia in armonia con la bellezza del contesto figurativo; inoltre vieta interventi che comportino inquinamento, in particolare sonoro o luminoso.
- e. I Comuni individuano le attività incompatibili con l'esigenza di tutela e decoro del contesto figurativo, e ne prevengono l'insediamento oltre a individuare forme incentivanti per il trasferimento di quelle esistenti;
- f. I Comuni possono individuare all'interno del contesto figurativo ambiti per i quali si rende necessario un intervento di ristrutturazione urbanistica e/o di ridisegno urbano al fine di ricondurre l'esistente a un assetto coerente al contesto paesaggistico e migliorativo della situazione preesistente.
- g. Sono fatte salve eventuali previsioni viabilistiche di 1°, 2° e 3° livello individuate nelle tavole del PTCP che ricadono all'interno dei contesti figurativi a condizione che siano individuate opportune misure di mitigazione in fase di progettazione. Tali misure sono proposte dal Comune e approvate dalla Giunta Provinciale entro 90 giorni.
6. **PRESCRIZIONI:** Ai fini della tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, sino

all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. sono ammessi gli interventi di cui all'art.3 comma 1 lett. a) b) c) d) del T.U. 380/2001. Eventuali ampliamenti e nuove costruzioni sono ammessi solo ove già consentiti dallo strumento urbanistico vigente alla data di adozione del presente piano e previa applicazione della procedura di riconsiderazione prevista dal precedente comma 5, lett. b); per la zona agricola le mitigazioni ai sensi del comma 5 lett. a).
 - b. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e l'ampliamento di quelle esistenti, e altri usi del territorio che vadano a modificare in modo permanente la morfologia del suolo.
 - c. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici attuativi anche solo adottati alla data dell'adozione del presente Piano.
 - d. È vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza diretta della Villa, risultano storicamente e funzionalmente ad essa collegati.
7. Per le ville venete di particolare interesse provinciale, valgono le direttive generali dell'art. 45 comma 2 e le prescrizioni previste dall'art 45 comma 4 delle presenti norme.

ART. 47 – LE VILLE DEL PALLADIO¹⁶

1. Tra le Ville Venete di particolare interesse provinciale, sono individuate 16 Ville del Palladio riconosciute come patrimonio universale da parte dell'Unesco (n. Protocollo 712 bis), indicate nell'allegato B alle presenti Norme che ne individua e delimita i contesti figurativi e i coni visuali. Tali Ville sono oggetto di Progetto strategico "le Ville di Andrea Palladio", avviato dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 26 della LR 11/2004.
2. DIRETTIVE: I Comuni, in sede di redazione dello strumento urbanistico, recepiscono i contesti figurativi e i coni visuali riportati nell'allegato B delle presenti norme, disciplinandoli quali invariati all'interno del PAT (art. 13, comma 1, lettera b) LR 11/2004).
3. All'interno dei contesti figurativi delle Ville Venete del Palladio, lo strumento urbanistico comunale deve attuare le direttive di cui agli artt. 45 comma 2 e 46 commi 4 e 5, dando una disciplina specifica.
4. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, valgono le prescrizioni di cui all'art. 46 comma 6 e 45 comma 4 delle presenti norme.
5. In caso di contrasto tra le previsioni del progetto strategico con le presenti norme prevalgono le prime. Quando il progetto strategico regionale "le Ville di Andrea Palladio" sarà approvato, il PTCP si adeguerà alle disposizioni in esso contenute.

ART. 48- CONI VISUALI DEL SISTEMA DELLE VILLE VENETE¹⁷

1. DIRETTIVE:
 - a. La tutela del cono visuale, inserito nel contesto figurativo, si estende fino alla prima quinta architettonico – edilizia o naturalistica a chiusura dello stesso compresa nel contesto figurativo.
 - b. I Comuni, nell'ambito del PRC:
 - I. prevedono norme di tutela verificano le individuazioni dei coni visuali (come risultano dagli allegati tecnici al presente piano) ed individuano eventuali altri coni visuali a tutela del paesaggio;
 - II. indicano gli elementi detrattori della qualità ambientale che rientrano nei coni visuali e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi e per migliorare la percezione visiva degli stessi, anche attraverso l'utilizzo del credito edilizio;
 - III. prevedono norme di tutela della percezione degli elementi a cui il cono si riferisce, promuovendo contestualmente operazioni atte a valorizzarne la fruizione visiva.

¹⁶ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c)

¹⁷ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c)

ART. 49- SISTEMA DEI COMPLESSI ED EDIFICI DI PREGIO ARCHITETTONICO DI INTERESSE PROVINCIALE E LE RELATIVE PERTINENZE¹⁸.

1. Il PTCP individua nella tavola n. 5 i manufatti vari di interesse storico
2. I manufatti di interesse storico culturale provinciale sono i seguenti:
 - a. Sistema dei Centri di Spiritualità e dei Grandi Edifici Monastici;
 - b. Sistema delle Città Murate, dei Manufatti Difensivi e Siti Fortificati;
 - c. Luoghi ed elementi della Grande Guerra;
 - d. Sistema Museale;
 - e. Sistema delle Stazioni Ferroviarie Storiche e Architettura del Novecento.
3. DIRETTIVA GENERALE: il PRC dovrà prevedere:
 - a. La conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni;
 - b. Il controllo dei flussi veicolari con previsione delle zone di parcheggio al di fuori del bene e del suo contesto più prossimo;
 - c. L'individuazione delle pertinenze coperte e scoperte, quali edifici accessori, aree scoperte e/o dotate di architetture vegetali, parchi, orti, broli, viali e tutto quanto rintracciato attraverso idonea ricognizione storico – critica, come facente parte del complesso monumentale inteso nella sua integrità storico – funzionale;
 - d. La definizione dei limiti di compatibilità delle destinazioni d'uso al fine di garantire la sostenibilità degli interventi e per quanto possibile, la fruizione del pubblico, anche mediante accordi pubblico – privato;
 - e. La previsione intercomunale di itinerari ciclabili e di visita includendo la valorizzazione dei centri rurali minori;
 - f. Il consolidamento ed ampliamento dei musei locali di settore;
 - g. La promozione di eventuali sottosistemi tipici di settore;
 - h. L'individuazione degli Istituti e luoghi della Cultura ai sensi dell'art. 101 del D.L.vo 42/2004 ;
 - i. ogni altra disposizione prevista in merito dal PTRC.

ART. 50- CENTRI DI SPIRITUALITÀ E DEI GRANDI EDIFICI MONASTICI

1. Il Sottosistema è rappresentato nella tavola n. 5 che individua i principali santuari e manufatti di culto.
2. DIRETTIVA: I Comuni, in sede di pianificazione:
 - a. provvedono a salvaguardare le aree storicamente adibite a “sagrato” quali spazi riservati al culto, ai sacramenti ed alle funzioni connesse, anche vietando il traffico veicolare e l'accesso motorizzato e, in genere, evitando nuove edificazioni invasive estranee all'utilizzo sociale e pastorale delle strutture di culto, ed istituendo idonee zone di rispetto.
 - b. prevedono un opportuno sistema di segnaletica territoriale per il turismo religioso.
 - c. promuovono lo studio storico dei manufatti, delle pertinenze coperte e scoperte e degli areali più prossimi storicamente individuati.
 - d. dettano norme analoghe a quanto previsto per il Sistema Ville Venete.
 - e. valorizzano le residue persistenze architettoniche ed ambientali di impianto monastico mediante la rigorosa conservazione degli apparati tipologici e costruttivi specifici, degli ambiti porticati e scoperti, dei percorsi e di tutti gli elementi residui colleganti il Monumento al Territorio circostante quali ad esempio viali con filari di alberi, orti, giardini e pertinenze esterne e percorsi meditativi.
 - f. promuovono il riutilizzo del Monumento anche mediante Progetti Integrati pubblico-privati al fine di favorirne il suo recupero funzionale e garantirne la pubblica fruizione.

ART. 51- CITTÀ MURATE, MANUFATTI DIFENSIVI E SITI FORTIFICATI

1. Il Sottosistema è rappresentato nella tavola n. 5 che individua i principali siti fortificati.

¹⁸ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c)

2. DIRETTIVA: I Comuni, in sede di pianificazione prevedono :
- a. Per le Città Murate criteri analoghi di individuazione e tutela dei Centri Storici di Notevole Importanza.
 - b. Per la città Merlata di Marostica con riferimento al teatro panoramico collinare adiacente alle mura, il PRC deve dettare norme specifiche di tutela in merito alle nuove attività di modificazione dell'orografia collinare (attività di cava,reti aeree,antenne,ripetitori,aree industriali)
 - c. Per i manufatti difensivi e siti fortificati promuovono preliminarmente lo studio storico degli stessi e delle pertinenze coperte e scoperte al fine di individuare e tutelare il contesto ambientale di pertinenza e i contesti figurativi di pregio.
 - d. Tutelano le preesistenze medievali e neomedievali di pregio mediante conservazione degli apparati tipologici e costruttivi coperti e scoperti e disciplinano gli interventi presso gli apparati costruttivi sovrapposti nelle epoche successive definendo ambiti da conservare e da trasformare; tutelano i contesti ambientali e figurativi di pertinenza diretta e indiretta.
 - e. Di perseguire la tutela e la valorizzazione dei siti fortificati mediante progetti di riqualificazione e di riuso degli stessi, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia.

ART. 52- LUOGHI IDENTITARI DELLA PATRIA E DELLA GRANDE GUERRA

1. Il Sottosistema è rappresentato nella tavola n. 5 che individua Ambiti prioritari di intervento del Progetto di cui alla Legge n. 78 del 7 marzo 2001, Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale.
2. DIRETTIVA: Al fine della tutela e valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale, i Comuni, in sede di pianificazione:
 - a. dettano norme specifiche per conservare e rendere leggibili le testimonianze, ancora riconoscibili, delle vicende storiche della Grande Guerra;
 - b. predispongono specifici progetti di intervento;
 - c. prevedono misure per assicurare la tutela delle testimonianze più significative e la salvaguardia del territorio storico nel suo complesso;
 - d. promuovono la ricerca della qualità dell'ambiente storico, naturale ed antropizzato e la sua corretta fruizione collettiva;
 - e. organizzano le forme di fruizione degli spazi e dei beni di importanza storica senza alterare la qualità paesaggistica dell'ambiente;
 - f. dettano indirizzi per organizzare la viabilità alle diverse scale, finalizzata a facilitare l'accesso e la visitazione dei luoghi , avendo cura di non alterare il valore paesaggistico del contesto.
 - g. applicano le misure idonee di tutela dei beni, testimonianza della Grande Guerra, in conformità a quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001, n.78 e dalla L.R. n.43/1997 e dall'art. 50 D.Lgs 42/2004.
 - h. A Tal fine la normativa comunale dovrà in via prioritaria prevedere il divieto:
 - I. di alterazioni e manomissioni dei beni inseriti negli ambiti oggetto della tutela di cui al presente articolo;
 - II. di installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dai Comuni delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati;
 - III. di installazione di manufatti e infrastrutture aeree;
 - IV. di nuove costruzioni fatte salve le strutture a servizio delle attività di ricerca scientifica, di carattere temporaneo.

ART. 53 - MUSEI¹⁹

1. Il Sottosistema è rappresentato nella tavola n. 5 che individua i musei della tradizione provinciale di

¹⁹ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

interesse regionale e comprende i Musei della Grande Guerra, Archeologici, Etnografici/Antropologici, Naturalistici, Storici ed Arte, Arte contemporanea, Tecnico Scientifici e Territoriali.

2. DIRETTIVA: I Comuni, in sede di pianificazione, prevedono norme per la tutela di tali beni provvedendo eventualmente alla realizzazione di organici progetti di valorizzazione urbana e territoriale in collegamento con gli altri beni architettonici e ambientali.

ART. 54 - STAZIONI FERROVIARIE STORICHE E DI PREGIO ARCHITETTONICO DI INTERESSE PROVINCIALE E ARCHITETTURA DEL NOVECENTO.

1. Il Sottosistema è rappresentato nella tavola n.5 e meglio esplicitato nelle relative schede di cui all'allegato E, che individua le linee ferroviarie e le stazioni ferroviarie ed i caselli ferroviari storici e di pregio architettonico e le relative pertinenze, comprese le vecchie rimesse e le pensiline.
2. DIRETTIVA: i Comuni, in sede di pianificazione, dettano norme per la conservazione di tali beni culturali e dei loro contesti ambientali, in particolare:
 - a. prevedono norme di tutela per i manufatti e la valorizzazione degli ex sedimi ferroviari.
 - b. prevedono opportuni contesti figurativi e con visuali nell'intorno delle stazioni e caselli storici, prevedendo dei limiti alla edificabilità;
 - c. prevedono il recupero e la salvaguardia e opportuni gradi di tutela e protezione del bene, inserendoli all'interno di opportuni percorsi storico ambientali nei PAT/PATI ai fini di consentirne la conservazione;
3. Per le architetture del Novecento si richiama l'elenco degli edifici, dei manufatti e dei sistemi di edifici rappresentativi della produzione architettonica del Novecento di cui all'allegato A delle NA del PTRC adottato.
4. DIRETTIVA: I Comuni in sede di redazione dei propri strumenti di pianificazione provvedono ad implementare l'elenco mediante la concertazione con Provincia e Regione nonché ad attivare specifiche e differenziate politiche locali di salvaguardia e valorizzazione. Si richiamano le norme di salvaguardia del PTRC adottato.

ART. 55 - AREALI CON SISTEMAZIONI AGRARIE DI PREGIO PAESAGGISTICO

1. Il PTCP indica come sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico i seguenti tematismi:
 - a. terrazzamenti;
 - b. ulivi e ciliegi;
 - c. prati umidi, marcite e piantate;
 - d. prati stabili (fonte ARPAV: ammessi a finanziamento regionale)
2. DIRETTIVA: I Comuni, in sede di pianificazione devono provvedere:
 - a. a delimitare gli ambiti di interesse storico ambientale in relazione alle tipologie proposte e in riferimento con lo stato di fatto dei luoghi, includendo altresì le aree in cui la presenza di elementi di pregio determina interesse sul piano visivo;
 - b. al rilevamento dei sistemi isorientati di orditura territoriale fondiaria (quali gli assi di percorrenza e gli appoderamenti con riferimento all'equipaggiamento arboreo ed irriguo) identificando le zone ad omogenea orditura;
 - c. a limitare gli interventi edilizi a quelli esclusivamente finalizzati e funzionali alle attività agricole, mirando prioritariamente al recupero del patrimonio esistente, nel rispetto dei criteri morfologici e tipologici dei singoli ambiti;
 - d. a disciplinare in maniera rigorosa l'individuazione dei siti, le dimensioni e le tipologie compatibili delle nuove costruzioni, previa analisi delle caratteristiche di ogni singola unità di paesaggio;
 - e. a curare il mantenimento, il recupero e la valorizzazione di tutti gli elementi morfologici territoriali che caratterizzano il paesaggio rurale;
 - f. per i prati stabili, a limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico,

mantenendone il valore naturalistico. I Comuni individuano, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, i sistemi di prati stabili e specificano, ai fini della loro tutela, adeguate misure per mantenere il loro valore naturalistico e limitare la perdita di superficie prativa dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi e all'avanzamento delle aree boschive.

ART. 56 - SISTEMA DELLE STRADE STORICHE²⁰

1. DIRETTIVA: Comuni, in sede di pianificazione, devono:
 - a. individuare la presenza delle strade storiche e/o protostoriche di adduzione tra i centri abitati, alle Ville Venete e ai Complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse provinciale.
 - b. promuovere la conservazione delle caratteristiche della viabilità di impianto storico, soprattutto nella sua relazione fisica e funzionale con gli insediamenti urbani;
 - c. favorire la tutela e la valenza paesaggistica della viabilità minore, anche di tipo rurale, nei contesti di particolare pregio ambientale;
 - d. salvaguardare le opere d'arte stradale e gli elementi di valore storico testimoniale comunque connessi alla rete viaria storica;
 - e. valorizzare tracciati storici e delle opere e manufatti pertinenziali.
 - f. prevedere la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche.
 - g. in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale, i Comuni provvedono, in particolare, a non compromettere l'apparato radicale delle essenze arboree componenti delle strade alberate storiche.

ART. 57 - SISTEMA DEI GRANDI ALBERI

1. L'allegato C alle presenti norme riporta l'elenco dei Grandi Alberi della Provincia di Vicenza.
2. DIRETTIVA: I Comuni, in sede di pianificazione:
 - a. integrano l'elenco di cui all'allegato C, sopra citato, individuando altri Grandi Alberi presenti nel territorio comunale e stabiliscono apposite misure per la tutela, il ripristino e la valorizzazione degli assetti vegetazionali arboreo-arbustivi presenti e dei sistemi ecologici in essi localizzati.
 - b. dettano misure specifiche per la tutela e la conservazione dei grandi alberi dell'elenco di cui all'allegato C e dei grandi alberi monumentali di cui alla LR 20/2002, vietando tutti gli interventi che possano comprometterne l'integrità.
 - c. dettano norme che salvaguardino l'apparato radicale dei Grandi Alberi in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua.
 - d. recepiscono gli alberi monumentali di cui alla LR 20/2002.

ART. 58 - ALTRI BENI STORICO-CULTURALI²¹

1. DIRETTIVA: Al fine di tutelare e valorizzazione beni di pregio storico – culturale, non vincolati o non individuati dal PTCP, i Comuni, in sede di pianificazione, provvedono alla loro individuazione:
 - a. sulla base della cartografia catastale d'impianto o, per gli edifici più recenti, sulla base delle caratteristiche costruttive e tipologiche di particolare rilievo ed interesse;
 - b. individuano l'area di pertinenza quale ambito omogeneo di tutela del bene e dettano misure per la conservazione dei caratteri tipologici caratteristici (ad esempio portico, copertura a due o quattro falde, scale, foronomie, pavimentazioni e recinzioni esterne);
 - c. per tali immobili, oltre agli interventi manutentivi e di restauro, gli strumenti di pianificazione comunale definiscono le destinazioni d'uso ammissibili e dettano precise prescrizioni per il recupero e la valorizzazione dei manufatti e delle aree di pertinenza, favorendo un uso compatibile con le loro caratteristiche strutturali storiche;

²⁰ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

²¹ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

ART. 59 – AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO DA TUTELARE E VALORIZZARE²²

1. DIRETTIVA: I Comuni, in sede di pianificazione, devono garantire una puntuale analisi storico-ambientale dei siti e ricercare soluzioni volte alla tutela e conservazione del paesaggio e dei manufatti di interesse storico ambientale presenti.

ART. 60 - ATLANTE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI VICENZA²³

1. L'Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza (allegato D) indica a titolo meramente ricognitivo i beni paesaggistici e culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 presenti nel territorio provinciale, nonché ulteriori beni da salvaguardare.
2. DIRETTIVA. I Comuni, in sede di pianificazione comunale ed intercomunale, individuano azioni volte al soddisfacimento degli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica definiti per ciascun ambito di paesaggio, contenuti nell'allegato D.

²² vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

²³ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

TITOLO X - SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE (k)

ART. 61 - INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI²⁴

1. I Comuni nell'individuazione delle linee di sviluppo degli insediamenti orientano la pianificazione in coerenza con gli indirizzi per gli ambienti insediativi, esplicitati in relazione.
2. DIRETTIVA: In coerenza con il PTRC adottato con DGR 372/2009. e nel rispetto dei principi e delle finalità enunciate dall'art. 2 della L.R.11/04, i PRC devono incentrare la pianificazione sulla tutela e limitazione del consumo del territorio, ed in particolare:
 - a. definire criteri che comportino l'utilizzo delle nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
 - b. prevedere nuove zone di espansione solo in aree contigue al tessuto insediativo esistente;
 - c. valutare gli esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo di suolo garantendo le funzioni svolte dai suoli naturali attraverso specifici interventi di compensazione che possono prevedere:
 - rinaturalizzazione ex novo
 - miglioramento di una configurazione ambientale incompleta e/o degradata
 - interventi di fruizione ambientale ed ecologica compatibile con il valore di naturalità dei luoghi.
 - d. nel volume destinato al soddisfacimento del fabbisogno complessivo di nuove volumetrie residenziali stabilite dai PAT/PATI, comprendere anche la volumetria derivante dal recupero-trasformazione-completamento del tessuto edilizio esistente;
 - e. prevedere la rimarginatura degli insediamenti esistenti, utilizzando il criterio del completamento edilizio, evitando la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati ed impedendo la costituzione di nuove porzioni di città e di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto;
 - f. privilegiare la densificazione insediativa sulla base di principi di integrazione sociale, funzionale e morfologica.
 - g. riqualificare il tessuto morfologico esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica;
 - h. incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la saturazione delle zone di completamento;
 - i. prevedere il rimodellamento degli insediamenti esistenti attraverso l'attivazione di specifici strumenti di attuazione a garanzia della qualità urbana ed architettonica (progetti unitari).
 - j. prevedere la rifunzionalizzazione degli insediamenti esistenti attraverso una migliore dotazione di servizi, attrezzature infrastrutture e servizi terziari in genere;
 - k. organizzare una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate ed i luoghi di servizio alla popolazione.
 - l. prevedere interventi di riqualificazione dei bordi stradali e di messa in sicurezza della viabilità principale;
3. DIRETTIVA: Al fine di impedire la saldatura dei sistemi urbani e mantenere l'identità dei luoghi, naturali e paesaggistici, presenti nel territorio e meritevoli di salvaguardia, i Comuni devono prevedere in sede di PAT/PATI:
 - a. la densificazione insediativa attorno ai centri urbani consolidati;
 - b. il riordino edilizio lungo gli assi viari nel rispetto della struttura morfologica del territorio e del paesaggio, impedendo la costruzione a cortina lungo le direttrici di traffico di interconnessione tra aggregati insediativi;
 - c. la definizione qualitativa degli spazi pubblici;
 - d. la valorizzazione dei singoli centri e delle località di dimensione limitata, consolidando la struttura

²⁴ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e g)

- insediativa organizzata attorno alle aree destinate a servizi e spazi pubblici centrali e privati di uso pubblico, e disciplinando gli interventi edilizi diffusi sul territorio, al fine di salvaguardare la percezione del paesaggio.
- e. privilegiare gli interventi edilizi con le caratteristiche di cui alla LR 4/2007 “Iniziative a favore dell’edilizia sostenibile” e delle Linee Guida, redatte ai sensi dell’art. 2 della medesima legge.
4. DIRETTIVA: I PRC, in sintonia con i criteri stabiliti dal PTRC relativamente al “riordino del sistema insediativo e i criteri di progettazione”, dovranno seguire i seguenti criteri di progettazione e di valutazione nell’individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi:
- a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;
- b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l’inserimento eco sistemico e paesistico dell’intervento;
- c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;
- e. previsione dell’accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d’acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.
- g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell’efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
5. Per l’attuazione delle finalità sopra elencate ed in particolare per la riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edilizio esistente, i Comuni valorizzeranno gli istituti del credito edilizio e della perequazione urbanistica previsti dagli artt. 35 e 36 della L.R. n. 11/2004.
6. Qualora la riorganizzazione del sistema insediativo porti ad un peggioramento delle condizioni di qualità dell’aria o di inquinamento acustico, devono essere indicate specifiche azioni correttive o compensative atte a garantire la coerenza dell’intervento con il relativo contesto ambientale.

ART. 62 - DIRETTIVE PER IL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE²⁵

1. In sede di PRC, i Comuni, nel rispetto della superficie agricola trasformabile (parametro SAU), dovranno valutare:
- a. il fabbisogno edilizio arretrato, con riferimento alle reali situazioni di sovraffollamento, coabitazioni e condizioni abitative igieniche inadeguate e malsane;
- b. il fabbisogno edilizio insorgente stimato in relazione a:
- I. ruolo del Comune nell’economia territoriale, nel “sistema locale del lavoro”, nel distretto industriale, nel sistema delle infrastrutture di trasporto, etc.;
- II. variazione quantitativa della popolazione (andamento demografico stimato);
- III. variazione dei nuclei familiari;
- IV. flussi migratori;

²⁵ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

- V. previsione di nuovi insediamenti produttivi sia secondari sia terziari e/o misti.
2. In sede di formazione dei nuovi strumenti urbanistici, i Comuni svilupperanno il dimensionamento della componente residenziale con le finalità di:
- soddisfare le esigenze di prima abitazione dei residenti garantire per i nuovi insediamenti incentivando la realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato;
 - favorire interventi residenziali a valenza sociale tenendo conto degli interventi di edilizia sovvenzionata agevolata e convenzionata, in conformità con gli atti di programmazione regionale in materia acquisendo attraverso patrimoni pubblici aree da mettere a disposizione dell'edilizia pubblica, nonché attraverso iniziative private;
 - governare il fenomeno delle seconde case contenendone l'espansione, anche attraverso la previsione di interventi residenziali a valenza sociale e privilegiando il potenziamento del sistema ricettivo alberghiero nelle sue diverse tipologie.
 - promuovere lo sviluppo del turismo.
 - garantire per i nuovi insediamenti la disponibilità di risorsa idrica aggiuntiva secondo quanto previsto dall'art. 157 del D. Lgs. n. 152/2006 e la disponibilità di aree per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata.
3. Le valutazioni di cui sopra devono essere esposte in una apposita relazione che rappresenti in forma sintetica e numerica gli equilibri che il PRC si propone di raggiungere per quanto riguarda gli insediamenti residenziali. La stessa valutazione deve essere esposta anche in relazione alle dotazioni residenziali previste nel vigente PRG. Sulla base della suddetta dettagliata analisi, qualora si riscontri eccesso o difetto di residenzialità rispetto al fabbisogno edilizio insorgente, si provvederà in sede di PAT/PATI ad adeguare la capacità edificatoria anche attraverso l'istituzione di crediti edilizi.

ART. 63 - IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ²⁶

- Nel rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale di settore, il PTCP definisce la rete di interesse provinciale per la mobilità delle persone e delle merci, gerarchizzata in livelli fra loro integrati che costituiscono il "sistema della mobilità".
- La gerarchizzazione della rete ha lo scopo di definire i criteri di priorità nel fissare gli interventi per la programmazione di settore, ed ha valenza e carattere urbanistico. I Comuni, nell'ambito della propria competenza, qualificano le strade ed applicano ad esse le distanze di rispetto ai sensi del Codice della Strada. Le caratteristiche di tracciato, di sezione ed ogni altra caratteristica delle sedi viarie devono conformarsi al dettato della legislazione statale e regionale.
 - Il primo livello** (rappresentato in tavola 4) identifica il sistema delle connessioni esistenti e di progetto d'area vasta e comprende:
 - La rete stradale di interesse interregionale, nazionale, costituiti dalla rete autostradale e superstrade;
 - le principali strutture di servizio per la logistica (terminal intermodali da sviluppare) e i principali nodi intermodali di eccellenza;
 - il sistema di trasporto su ferro di interesse sovraprovinciale, che garantisce i collegamenti e le connessioni regionali e nazionali;
 - i nodi di interscambio passeggeri di primo livello con caratteristiche di eccellenza, che garantiscono il collegamento con i servizi di valenza regionale e nazionale;
 - Il secondo livello** (rappresentato in tavola 4) identifica le principali infrastrutture di interesse provinciale e interprovinciale che costituiscono l'ossatura portante del sistema dei collegamenti sul quale si attesta e organizza la rete di distribuzione ed è costituito da:
 - la rete stradale principale che garantisce i collegamenti sia interprovinciali sia intraprovinciali e di collegamento con la rete di primo livello;

²⁶ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e g)

- VI. il sistema di trasporto su ferro e le principali reti di trasporto su gomma di interesse provinciale (aste della maglia principale) che costituiscono l'ossatura del trasporto pubblico locale;
 - VII. i nodi di interscambio di interesse sovralocale, che raccolgono l'utenza dai centri minori verso i principali poli, con le linee di adduzione che servono capillarmente il territorio;
 - c. **Il terzo livello** (rappresentato in tavola 4) identifica il sistema della mobilità di collegamento intercomunale di interesse provinciale a supporto delle attività e di valorizzazione dei sistemi economici locali e di collegamento con il secondo livello.
3. Nel rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale di settore, il PTCP nella tavola 5 identifica il sistema della mobilità lenta, orientato alla fruizione del patrimonio territoriale e ambientale con modalità leggere e lente, costituito da percorsi ciclabili, da tracciati storici e dalle ippovie. La rete dei collegamenti ciclabili è così definita:
- a. **primo livello**: rete piste ciclabili di collegamento interprovinciale con valenza regionale. Il PTCP recepisce il progetto strategico "Via Ostiglia" art. 26 L.R. 11/2004;
 - b. **secondo livello**: piste ciclabili di collegamento intercomunale con valenza provinciale individuate dal PTCP;
 - c. **assi ciclabili relazionali**: la cui rappresentazione in cartografia non definisce un tracciato ma la necessità di creare il collegamento che dovrà essere definito in accordo con i Comuni interessati.
4. DIRETTIVA. La rappresentazione cartografica del sistema della mobilità costituisce la localizzazione della viabilità esistente e la individuazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione di progetto che saranno recepiti dai Comuni interessati in base al livello di progettazione raggiunto, come meglio indicato all'art. 64. La rappresentazione delle connessioni riportate in tav. 4 come "collegamenti con tracciati da definire" non individua un tracciato ma la necessità di creare il collegamento, che dovrà essere definito in accordo con i Comuni interessati. La rappresentazione dell' "area critica per la viabilità" riportata nella tav. 4 evidenzia situazioni di particolare complessità in relazione ai collegamenti viari; per tali ambiti risulta necessario procedere a specifiche verifiche e valutazioni di tipo economico ambientale e funzionale, da attuarsi secondo le procedure di legge con la partecipazione dei comuni territorialmente interessati.
5. I piani provinciali di settore potranno approfondire l'organizzazione dei livelli in coerenza agli obiettivi fissati dal PTCP.
6. DIRETTIVA GENERALE. Nella progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi al sistema della mobilità provinciale e per gli interventi relativi alla mobilità nella pianificazione comunale, che vadano ad interessare siti della rete Natura 2000 o elementi della rete ecologica, dovranno essere previste particolari misure di mitigazione e di prevenzione rispetto alla frammentazione territoriale dovuta alla loro realizzazione, tenendo conto anche delle opportunità e dei possibili effetti positivi di interventi condotti in modo compatibile con la struttura naturale del paesaggio (corridoi e fasce tampone lungo le infrastrutture viarie, opere di ingegneria naturalistica, ecc.).

ART. 64 - LA MOBILITÀ NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE²⁷

1. DIRETTIVE GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE:
 - a. I PAT-PATI, dovranno raggiungere l'integrazione tra pianificazione della mobilità e pianificazione territoriale ed urbanistica e, in particolare, dovranno soddisfare i seguenti criteri:
 - I. integrare ogni singola infrastruttura e servizio per i trasporti con gli elementi del sistema insediativo a cui appartiene, in funzione dell'ottimizzazione delle prestazioni e del contesto entro il quale l'intervento si inserisce;

²⁷ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e g)

- II. aumentare l'efficacia complessiva dell'offerta per la mobilità, anche con interventi di riorganizzazione funzionale delle reti esistenti, ottimizzandone l'uso con opere di innovazione, completamento e miglioramento;
 - III. risolvere le problematiche presenti nelle aree urbane con particolare riferimento ai problemi di accesso, di penetrazione, di attraversamento e di sicurezza dei centri abitati;
 - IV. garantire l'accessibilità dei principali punti origine/destinazione dei movimenti di merci alla rete stradale di secondo livello e alle grandi infrastrutture per la mobilità, evitando gli attraversamenti dei centri abitati;
 - V. assicurare la realizzazione di misure per la sicurezza e la moderazione del traffico atte a regolamentare la velocità dei veicoli;
 - VI. evitare la proliferazione di accessi e intersezioni, relativamente alle strade appartenenti al secondo e terzo livello assicurandone, comunque, la maggiore distanza possibile;
 - VII. incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico attraverso idonea strutturazione delle fermate del trasporto pubblico su gomma e la realizzazione di centri di interscambio passeggeri nelle autostazioni e stazioni ferroviarie. Tali nodi devono essere dotati di infrastrutture quali aree di parcheggio per l'interscambio, impianti fissi e servizi per l'utenza;
- b. La viabilità appartenente al primo livello funzionale dovrà essere caratterizzata come corridoio multifunzionale (infrastrutturale, ambientale e paesistico), con la salvaguardia delle aree limitrofe da destinare ad aree verdi, con la creazione di zone da destinare alla forestazione e al mantenimento di determinati standard ambientali e funzionali (aree boscate per produzione di biomassa), e per un efficace utilizzo di sistemi per la mitigazione del rumore e da PM10 e degli altri effetti del traffico.
 - c. Le aree limitrofe agli accessi delle stazioni SFMR sono da ritenersi aree strategiche ai sensi della pianificazione regionale. La pianificazione di tali aree sarà oggetto di valutazione di compatibilità con la pianificazione provinciale e regionale.
 - d. Per l'attuazione degli interventi per l'area della stazione FTV di Vicenza, per un raggio di 1 Km circa, la pianificazione dovrà avere come obiettivo la perequazione e l'equilibrio territoriale, l'unitarietà del disegno urbanistico e l'individuazione di adeguati servizi correlati.
2. DIRETTIVE PER LA MOBILITÀ LENTA.
- a. I Comuni al fine di promuovere concretamente la mobilità sostenibile, dovranno definire nei propri strumenti urbanistici la rete dei percorsi ciclabili e pedonali, sviluppando la propria rete di livello comunale interconnessa alla rete delle piste ciclabili riportata dal PTCP. Ciò dovrà favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile nei centri abitati, avvalendosi di percorsi ciclo pedonali e dello sviluppo della rete dei percorsi con valenza turistica ambientale e storico culturale (es. linee ferroviarie storiche), secondo tracciati che si connettono alla rete provinciale e a quella dei percorsi pedonali e dei sentieri.
 - b. I Comuni dovranno definire nei propri strumenti urbanistici la rete dei percorsi ciclabili e pedonali, al fine di correlare prioritariamente:
 - I. la rete ciclabile di primo, secondo livello e gli assi ciclabili relazionali;
 - II. stazioni ferroviarie e fermate principali del trasporto collettivo extraurbano incentivando il mezzo pubblico/la bicicletta e prevedendo la realizzazione di parcheggi scambiatori ed adeguate aree di sosta;
 - III. servizi urbani di base, con particolare riferimento a scuole, centri civici e sociali, complessi commerciali;
 - IV. parchi urbani e complessi sportivi;
 - V. centri direzionali e aree produttive.
 - c. Ippovia del Brenta. I Comuni di Pozzoleone, Bassano del Grappa, Caltrano, Calvene, Fara, Nove, Marostica, Salcedo, Lugo di Vicenza, Lusiana ed Asiago, i cui territori sono interessati dall'attraversamento della l'ippovia regionale denominata "Ippovia del Brenta" provvedono ad individuare nel PAT il relativo tracciato.

3. DIRETTIVE PER IL RECEPIMENTO DEI TRACCIATI DI PROGETTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE
- a. Nella redazione dei PAT/PATI i Comuni devono prevedere gli assi viari e ferroviari riportati nella cartografia di Piano (tav. 4). Il concreto recepimento dei tracciati dovrà essere effettuato secondo le indicazioni dell'Ente competente per l'infrastruttura in base al livello di progettazione approvato.
 - b. I PRC dovranno prevedere gli sviluppi insediativi compatibilmente con la possibilità di realizzare le infrastrutture di progetto individuate dal PTCP.
 - c. Il PTCP si adegua ai progetti regionali in materia di viabilità, con particolare riferimento alla Pedemontana Veneta, al completamento della Valdastico Sud e Nord, al "Sistema delle Tangenziali Venete" e alla Nuova Valsugana.
4. DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
- a. Al fine di non pregiudicare il livello di servizio della rete viaria di interesse provinciale, i collegamenti alla rete di secondo e terzo livello dalle zone di espansione o di trasformazione urbanistica dovranno avvenire attraverso assi viari di connessione e non come innesto diretto dalla singola proprietà. La geometria della rete viaria di connessione e dei nodi di innesto dovrà garantire adeguati livelli di servizio in base ai carichi veicolari generati dai nuovi insediamenti. La definizione di questi collegamenti dovrà essere realizzata anche a mezzo di adeguamento o riqualificazione di collegamenti esistenti, e in ogni caso in accordo con la Provincia.
 - b. I Comuni devono valutare la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete viaria, verificando la capacità delle reti di mobilità esistenti e di progetto, rispetto ai flussi veicolari esistenti, incrementati dall'indotto derivante dalla nuova urbanizzazione in aree di espansione o di trasformazione urbanistica. L'entità dell'indotto deve essere calcolato in base alla capacità insediativa e all'ambito gravitazionale degli interventi stessi.
 - c. I Comuni nelle norme dei PAT/PATI dovranno prevedere specifiche direttive per il PI al fine di attuare quanto enunciato al comma 3 lettera a) e lettera b).
 - d. I Comuni dovranno realizzare il coordinamento e la definizione di una scala di priorità temporali, per la realizzazione dei vari tipi di infrastrutture, in coerenza e in accordo con le attuazioni urbanistiche comunali, evitando la disorganicità degli interventi e gli squilibri indotti dai carichi urbanistici non valutati.
 - e. La localizzazione delle attività che prevedono rilevanti movimentazioni di mezzi dovrà essere prevista in siti da cui siano facilmente raggiungibili i nodi della rete viaria di primo livello e ferroviaria di primo e secondo livello. In ogni caso la localizzazione delle attività dovrà essere definita in modo da evitare l'attraversamento dei centri abitati consolidati da parte del traffico generato e attratto dall'insediamento, prevedendo anche opere infrastrutturali a supporto dell'intervento.
 - f. Il Comune dovrà subordinare l'attuazione di interventi di significativa entità relativi a previsioni ricadenti in aree di espansione o di trasformazione urbanistica, e le attività di cui alla lettera e alla verifica, a carico del proponente, delle ricadute sul sistema della mobilità. Sono considerati di significativa entità gli interventi con superficie territoriale uguale o superiore a 5 ettari o volume edificabile pari ad almeno 50.000 mc o che comportino la realizzazione di spazi a parcheggio in misura uguale o superiore a 10.000 mq; e gli interventi di cui al comma 4 lettera e, fatta salva la possibilità dello strumento urbanistico di fissare valori di riferimento inferiori.

5. IMPIANTI DI RISALITA:

Il PTCP indica nella tav. 4 gli ambiti sciistici previsti dal PRN (Piano Regionale Neve).

DIRETTIVA: La realizzazione o l'ampliamento di impianti di risalita dovrà essere giustificata dall'esistenza di un'adeguata offerta ricettiva e di servizi, l'impianto dovrà essere connesso con il sistema infrastrutturale e i criteri di progettazione dovranno ridurre al minimo il consumo di risorse ambientali. Il progetto dovrà essere

corredato da studio di fattibilità per l'approvvigionamento idrico per l'innervamento artificiale e da opportuni piani per la dismissione degli impianti a fine esercizio, od obsoleti o comunque non più sostenibili dal punto di vista economico e ambientale. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 184/2007. In tal senso dovranno essere attentamente rispettate ed attuate le indicazioni, le direttive e i divieti previsti dal suddetto Decreto Ministeriale, con particolare attenzione all'articolo 5 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS".

ART. 65 - SVILUPPO DEI SERVIZI TELEMATICI²⁸

1. DIRETTIVA: Comuni promuovono azioni volte a migliorare la dotazione di servizi e reti tecnologiche, in particolare favorendo la diffusione di reti informatiche ad alta velocità, utilizzando sinergicamente tecnologie e reti a banda larga.

²⁸ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

TITOLO XI - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TURISMO (m)

CAPO I – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 66 - DIRETTIVE GENERALI²⁹

1. Il PTCP concorre, all'interno del quadro normativo regionale, ad una riqualificazione organica dei sistemi insediativi del territorio Provinciale, coordinando in particolare quello produttivo con quelli della residenza e delle reti infrastrutturali.
2. Il PTCP in sintonia con i criteri stabiliti dal PTRC relativamente al riordino del sistema insediativi delle aree ed impianti artigianali ed industriali fissa i criteri di progettazione predispongono piani e progetti volti al riordino degli insediamenti esistenti e prescrivono i criteri di progettazione degli ampliamenti indicando i principi insediativi e i criteri di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica.
3. In applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 11/04 e degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale, il PTCP considera di interesse Provinciale l'intero sistema delle aree produttive articolandole in due gruppi: il primo individua le aree produttive ampliabili, il secondo individua le rimanenti, che non ammettono ulteriori ampliamenti. Le aree produttive sono indicate, distinte tra "ampliabili" e "non ampliabili", nella Tavola 4 del PTCP.
4. DIRETTIVE: Le nuove superfici produttive debbono essere previste solamente in ampliamento ad aree esistenti, realizzate in continuità e aderenza ad esse. Le modalità di ampliamento sono regolate dall'ART. 67 delle presenti norme.
5. DIRETTIVE: I Comuni promuovono forme di accordo intercomunale finalizzate a ricercare regole chiare e condivise per gestire la trasformazione degli spazi produttivi, la rilocalizzazione delle situazioni improprie persistenti e la realizzazione di nuovi spazi qualificati per la produzione a servizio del territorio.
6. DIRETTIVE: Criteri generali per lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). I Comuni elaborano criteri da adottare negli interventi relativi alla disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le normative nazionali e regionali, volti a favorire e promuovere:
 - a. la qualificazione complessiva del manufatto produttivo e dell'area interessata dalla variante, sulla base di criteri ambientali;
 - b. la previsione di crediti edilizi, perequazione urbanistica o altri strumenti previsti dalla normativa vigente per favorire il riordino, la riqualificazione ambientale ed architettonica del manufatto e dell'area oggetto di variante.
7. Direttive: Il PAT ed il PI, ciascuno per quanto di competenza, precisano i confini e gli ambiti delle aree produttive localizzate nel territorio comunale, disponendo per ciascuna di esse apposita disciplina urbanistica in conformità a quanto disposto dal PTCP. Per gli insediamenti produttivi presenti nel territorio non rilevati dal PTCP, lo strumento urbanistico comunale provvede ad individuarli.
8. PRESCRIZIONI per le aree produttive ampliabili e non ampliabili. Tutte le trasformazioni non devono, in ogni caso, pregiudicare il regolare deflusso delle acque, garantendo una adeguata permeabilità dei terreni. A tal proposito deve essere riservata una particolare cura ed attenzione alle superfici scoperte adibite a parcheggio, aree di manovra, cortili interni o esterni di pertinenza dei fabbricati, per i quali è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscono una buona infiltrazione del terreno.

ART. 67 - AREE PRODUTTIVE AMPLIABILI³⁰

1. Sono aree produttive ampliabili quelle rilevanti per ubicazione e collocazione rispetto alle reti infrastrutturali, la cui espansione è da privilegiare in ragione del ridotto impatto ambientale.

²⁹ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c)

³⁰ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) ed e)

2. DIRETTIVA:

- a. Per ogni area produttiva ampliabile indicata nella tav. 4, è ammesso un ampliamento massimo del 10% della sua superficie territoriale produttiva individuata dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente piano. Per le aree per le quali sono stati adottati ampliamenti nel periodo dal 01.01.2007 alla data di adozione del presente piano la percentuale del 10% va calcolata rispetto alla superficie originaria.
 - b. I PAT e i PATI individuano le aree produttive ampliabili e quelle non ampliabili, stabilendo il limite quantitativo massimo di espansione produttiva per ciascuna area produttiva come definito dal PTCP nelle presenti norme; sono fatte salve le previsioni dei PAT/PATI elaborati in copianificazione con la Provincia di Vicenza prima dell'adozione del presente piano.
 - c. È fatta salva la possibilità per i Comuni di proporre, nell'ambito di un Accordo Territoriale con la Provincia, anche nella forma della pianificazione concertata, aree ampliabili alternative, a condizione che siano garantiti gli stessi livelli di qualità ambientale delle aree individuate dal PTCP, senza che ciò costituisca variante al PTCP.
3. Qualora non sia stata espressamente individuata un'area produttiva ampliabile all'interno del territorio comunale, il Comune stesso potrà provvedere a tale individuazione all'interno del PAT, di concerto con la Provincia, anche nell'ambito della copianificazione del PAT, senza che ciò costituisca variante al PTCP.
4. Tutte le nuove realizzazioni di superfici produttive relative ad aree ampliabili sono subordinate alle seguenti condizioni:
- a. Per ogni area ampliabile devono essere dimostrati l'adeguato collegamento alla rete infrastrutturale di secondo livello (viabilità di interesse provinciale) e l'idonea dotazione di sottoservizi (acquedotto, fognatura separata bianca e nera, connessione con un impianto di depurazione). Non sono possibili ampliamenti delle aree produttive se risulta non attuato oltre il 40% della superficie già dedicata ad attività produttive dell'intero territorio comunale, alla data di avvio della procedura di formazione dello strumento urbanistico che intende prevedere l'ampliamento.
 - b. Gli ampliamenti delle aree produttive non devono pregiudicare la funzionalità della rete ecologica provinciale o compromettere gli elementi della Rete Natura 2000. A tal proposito i Comuni dovranno elaborare idoneo studio della sostenibilità dell'intervento.
 - c. Ogni ampliamento di superficie produttiva dovrà garantire fin dalla sua attuazione i requisiti minimi per la gestione sostenibile dell'area.
 - d. Gli ampliamenti di aree produttive che abbiano un'influenza diretta sulla viabilità provinciale sono subordinati ad un accordo con l'Amministrazione Provinciale, definito ai sensi degli artt. 6, 7 della L.R. n. 11/2004, o nella forma della pianificazione concertata del PAT con la Provincia ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.
5. Per ciascuna delle aree produttive ampliabili individuate dal PTCP, i Comuni, in sede di pianificazione comunale o intercomunale, redigono una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione, che definisce:
- a. funzioni, attività, servizi ammissibili nell'area ed eventuali forme di incentivazione alla localizzazione e/o alla riconversione d'uso;
 - b. interventi finalizzati alla riqualificazione dell'area esistente anche definendo un programma economico-finanziario che individui le risorse pubbliche e private per la sua attuazione (anche attraverso le forme della programmazione negoziata/perequazione);
 - c. la quantificazione delle effettive esigenze di ampliamento delle aree destinate alle attività produttive e di servizio;
 - d. le forme più opportune per la gestione dell'area;
 - e. criteri per la riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e del loro consumo di risorse non rinnovabili prevedendo forme di incentivo con l'introduzione di premialità in termini di superficie coperta in caso di superamento in positivo di parametri minimi sul consumo energetico;
 - f. i criteri per il rilascio dei titoli abilitativi che incentivino la realizzazione di opere edilizie coerenti con

- gli obiettivi della qualità architettonica e con l'uso di tecnologie di bioedilizia nei fabbricati
- g. criteri per favorire la densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio;
 - h. forme di incentivo, anche ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04, per il trasferimento delle attività produttive fuori zona all'interno delle aree definite ampliabili, in particolare per quelle individuate come "incongrue" dal PRC definendo i criteri per la riqualificazione dei siti attualmente occupati dall'attività.
 - i. l'individuazione delle misure necessarie a far fronte all'impatto sociale e demografico derivante dall'attuazione dell'area e dall'insediamento delle attività,;
 - j. indicazione delle misure necessarie per ottimizzare le condizioni generali di mobilità delle persone e delle merci anche in relazione all'impatto del traffico generato dalle nuove aree previste.

ART. 68 – AMPLIAMENTI ULTERIORI³¹

1. DIRETTIVA: In deroga all'ART. 67, previa sottoscrizione di un Accordo Territoriale con la Provincia o nell'ambito della pianificazione concertata con la Provincia di cui all'art. 15 della L.R. 11/04, con l'attivazione, se necessario, delle procedure di perequazione territoriale possono essere concessi ampliamenti ulteriori esclusivamente allo scopo di ridurre il numero delle aree ampliabili, e/o risolvere situazioni eccezionali di aziende già insediate, nei seguenti casi:
 - a. Concentrazione in un'unica area dei possibili ampliamenti di più aree: per incentivare la realizzazione di ampliamenti alle zone produttive in un numero ridotto di aree, è possibile concentrare le capacità di più aree ampliabili, di uno o più Comuni, in un'unica area produttiva. L'Accordo Territoriale oltre a quanto già previsto, identifica:
 - I. l'area nella quale concentrare gli ampliamenti;
 - II. le aree che cedono la capacità di ampliamento.
 - b. Trasferimento di attività produttive da zone improprie. L'accordo dovrà contenere le opportune garanzie di riqualificazione dell'area da cui l'attività si trasferisce.
 - c. Per le aziende già insediate ed attive nel territorio che si trovano in situazioni eccezionali documentate e dimostrabili, allo scopo di soddisfare le specifiche necessità di ampliamento o di trasformazione legate alla loro crescita.
2. L'entità dell'area nella quale concentrare gli ampliamenti sarà definita in sede di accordo e/o coopianificazione con la Provincia.
3. L'accordo deve prevedere:
 - I. l'individuazione di misure di compensazione finalizzate a garantire l'interesse pubblico dell'intervento.
 - II. l'individuazione delle maggiori superfici produttive (rispetto ai limiti sopra definiti) che sarà subordinata alla effettiva presenza della attività produttiva proponente per un congruo periodo di tempo.
 - III. che nel caso di trasferimento, per l'area di provenienza della attività produttiva dovrà essere garantita la riqualificazione o la riconversione.
4. Gli ampliamenti ulteriori di cui al presente articolo non costituiscono variante al PTCP.
5. La procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive segue le procedure previste dalla normativa statale e regionale e costituisce un ulteriore strumento di deroga alle presenti norme.

ART. 69 - ACCORDI TERRITORIALI PER L'AMPLIAMENTO DI AREE PRODUTTIVE SOVRACOMUNALI³²

1. Sono aree produttive sovracomunali quelle che insistono sul territorio di due o più Comuni o sulle quali si concentrano le potenzialità di sviluppo di aree produttive di più comuni.

³¹ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e g)

³² vedi anche art. 38 comma 7 lett. c)

2. DIRETTIVE: L'Accordo territoriale relativo agli interventi nelle aree produttive sovracomunali, individuate tra le aree produttive ampliabili è promosso dalla Provincia o da altri enti interessati e comprende:
 - a. l'individuazione e la definizione di tutte le aree produttive coinvolte, a precisazione di quanto indicato nel PTCP;
 - b. la definizione delle linee evolutive del territorio coinvolto nell'accordo, con l'individuazione dei limiti dell'area sovracomunale ampliabile, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali e di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti per la gestione dei rifiuti;
 - c. la definizione degli interventi e delle azioni necessarie, in relazione alle condizioni specifiche dell'area, per perseguire efficacemente le disposizioni di cui agli ART. 67 e ART. 68;
 - d. le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, cui tali espansioni sono subordinate;
 - e. la definizione delle risorse necessarie, delle fonti finanziarie, nonché gli aspetti riguardanti la programmazione temporale, l'attuazione e la gestione degli interventi previsti;
 - f. la definizione delle modalità per il raggiungimento dei requisiti minimi di gestione ambientale dell'area entro un limite temporale predeterminato;
 - g. gli eventuali oneri a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti, al di là degli oneri concessori, per la realizzazione degli interventi previsti.
3. Qualora l'accordo territoriale preveda espansioni insediative motivate in risposta ad esigenze di sviluppo o di trasferimento di specifiche aziende, all'Accordo territoriale accederanno, di norma, specifici accordi con le aziende interessate allo sviluppo o al trasferimento.
4. L'Accordo potrà prevedere diverse modalità di attuazione degli interventi nelle aree produttive sovracomunali. Potranno, a seguito dell'accordo territoriale, essere attivati PATI settoriali specifici, piani attuativi o concorsi di idee.

ART. 70 - PEREQUAZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE DERIVANTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SOVRACOMUNALI³³

1. Per l'attuazione degli interventi previsti, la Provincia promuove Accordi fra gli enti interessati intesi al generale obiettivo della perequazione e dell'equilibrio territoriale.
2. Nell'ambito di tali Accordi, la Provincia promuove con i gli enti interessati, la costituzione e gestione di un fondo di compensazione finanziato anche con le risorse derivanti ai Comuni dagli oneri di urbanizzazione e dall'ICI dei nuovi insediamenti produttivi, secondari e terziari, nonché con eventuali ulteriori risorse anche della Provincia, per la realizzazione di infrastrutture e servizi utili alle zone produttive.
3. L'Accordo e la costituzione del fondo hanno lo scopo di redistribuire fra i Comuni aderenti le risorse e gli oneri derivanti dai nuovi insediamenti di tipo produttivo, al fine di rendere indifferente, per quanto riguarda gli effetti sulla finanza dei Comuni, la localizzazione degli insediamenti stessi in determinati comuni piuttosto che altri, e in particolare di evitare le sperequazioni derivanti dalla tendenziale concentrazione dei nuovi insediamenti produttivi, commerciali e terziari nelle aree produttive sovracomunali.
4. L'Accordo, se indirizzato alla perequazione territoriale, deve prevedere, oltre a quanto previsto all'ART. 69
 - a. le modalità di gestione del fondo e la costituzione degli organi di gestione;
 - b. la precisazione delle tipologie di insediamenti che generano le risorse da conferire al fondo;
 - c. la specificazione della tipologia ed entità delle risorse da conferire al fondo;
 - d. le modalità di utilizzo delle risorse conferite al fondo.
 - e. Le risorse conferite al fondo sono utilizzate prioritariamente:
 - I. per la realizzazione degli interventi ambientali, infrastrutturali e organizzativi individuati negli accordi specifici per la qualificazione degli ambiti produttivi sovracomunali;
 - II. per la riqualificazione delle aree produttive sovracomunali;

³³ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c)

- III. per il raggiungimento dei requisiti minimi per la gestione sostenibile dell'area, di cui al successivo ART. 72.
5. Esaurite le esigenze di cui sopra, le risorse conferite possono sia essere utilizzate per la realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse generale, sulla base di una scala di priorità stabilita dagli organi di gestione del fondo, sia ridistribuite ai Comuni aderenti, secondo una ripartizione perequata, non dipendente dall'origine delle risorse stesse.

ART. 71 - DIRETTIVE PER LE AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI³⁴

1. Sono quelle aree produttive facenti parte del sistema delle aree produttive provinciale che, per caratteristiche ambientali o viabilistiche, non sono considerate ampliabili e che, nel medio periodo, dovranno essere riqualificate.
2. I Comuni, in sede di redazione dei PAT o PATI, svolgono un'analisi delle aree definite non ampliabili dal PTCP al fine di valutarle e classificarle rispetto alle seguenti definizioni:
 - a. Aree consolidate: sono aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere, per la loro specializzazione e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste negli strumenti comunali vigenti, ma che non appaiono indicate per le politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale e urbanistica o di limiti di infrastrutturazione;
 - b. Da riconvertire – sono aree produttive esistenti o comunque convenzionate con il Comune, la cui destinazione risulta incongrua in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per le quali in sede di pianificazione comunale è opportuna una specifica analisi ed approfondimento finalizzata all'eventuale trasformazione e riconversione. Per tali aree dovrà essere valutata l'opportunità del trasferimento in area produttiva ampliabile ai sensi del precedente ART. 68.
3. DIRETTIVE: Nelle aree produttive non ampliabili "consolidate" ciascun Comune può prevedere ampliamenti nel limite del 5% della superficie territoriale dell'area interessata vigente alla data di adozione del presente piano, purché tali previsioni siano rivolte a soddisfare esigenze di potenziamento e adeguamento delle aziende già insediate nella zona. L'ampliamento è subordinato alla previsione di misure di compensazione degli impatti ambientale, paesaggistico, visivo ed acustico.
4. In deroga al comma 3, con le modalità di cui all'art. 68, possono essere concessi ampliamenti ulteriori per le aree produttive non ampliabili "consolidate" nei casi previsti dall'art. 68, comma 1, lett. b) e c).
5. Nelle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" non sono possibili ampliamenti.
6. La riqualificazione delle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" è nel territorio Provinciale prioritaria rispetto all'urbanizzazione di nuove aree, secondo i seguenti criteri:
 - a. Nelle aree produttive non ampliabili contigue a tessuti urbani residenziali dovranno essere realizzati, prioritariamente, eventuali nuovi volumi residenziali previsti dal PAT, garantendo tutti i requisiti minimi propri di un nuovo insediamento residenziale (a titolo meramente esemplificativo: fognature separate, connessione ad un depuratore, quote di terreno permeabile e a verde ecc.), nonché aree per interesse pubblico (parchi, verde pubblico, scuole...);
 - b. Le aree produttive non ampliabili ben connesse alla viabilità di primo livello dovranno essere prioritariamente riqualificate e trasformate per inserire eventuali nuove superfici direzionali o commerciali o per realizzare centri logistici da destinare alle attività di protezione civile (stoccaggio materiali, formazione, addestramento).
 - c. Qualora si tratti di insediamenti in un contesto extraurbano (industrie isolate o impianti zootecnici) non contiguo a centri abitati né connesso a viabilità principale, l'individuazione delle soluzioni ottimali avverrà tendendo al recupero dell'immagine del paesaggio rurale ed alla minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni, che potranno essere legate sia ai servizi all'agricoltura, sia ai servizi alla persona sia ad attività di servizi o terziario avanzato che non comporti aumento di traffico.

³⁴ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e g)

ART. 72 - REQUISITI MINIMI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELL'AREA³⁵

1. I requisiti minimi per la gestione sostenibile dell'area riguardano in particolare:
 - a. l'adeguatezza delle reti fognarie, attraverso la separazione tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche e rete fognaria;
 - b. il fabbisogno energetico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione di energia esistenti o previsti;
 - c. il fabbisogno idrico degli impianti produttivi, che deve essere rapportato alla qualità ed alla disponibilità della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; deve essere perseguito l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell'uso;
 - d. il riutilizzo delle acque depurate da impiegarsi per attività di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento zone verdi e simili;
 - e. il recupero delle acque piovane da far convogliare, dopo la selezione delle acque di prima pioggia, in vasche di stoccaggio per il loro successivo riutilizzo;
 - f. lo scarico di acque, depurate e piovane, in un corso d'acqua sia in ogni caso concertato tra la Autorità o il Consorzio interessati per territorio, i comuni coinvolti territorialmente ed il Gestore del corso.
 - g. l'allacciamento ad impianti acquedottistici per evitare il prelievo idrico in falda; il controllo delle emissioni in atmosfera;
 - h. l'accessibilità territoriale deve essere garantita attraverso il miglioramento della viabilità di collegamento al sistema trasportistico primario, il controllo dei flussi di traffico e dei relativi livelli di congestione, eliminando o, dove ciò risulti impossibile, limitando al minimo l'attraversamento dei centri urbani; perseguendo l'obiettivo della realizzazione di adeguati sistemi di accessibilità alla rete ferroviaria;
 - i. l'adeguatezza degli impianti per il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche e per lo smaltimento dei reflui;
 - j. l'allacciamento ad impianto di depurazione;
 - k. la dotazione di sistemi di telecomunicazione a tecnologia avanzata;
 - l. il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'efficienza delle reti e degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e delle altre forme di energia;
 - m. l'adeguamento della mobilità interna all'area, agevolando la mobilità ciclabile in condizioni di sicurezza, prevedendo spazi attrezzati per l'attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico, e adeguati spazi e sistemi di accessibilità per i mezzi di emergenza e soccorso;
 - n. la dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale;
 - o. l'individuazione di spazi ed opere di mitigazione dell'inquinamento acustico;
 - p. la previsione di fasce di ambientazione per la mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico;
 - q. il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico e della funzionalità della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli;
 - r. la realizzazione di alloggi temporanei per chi è presente per brevi periodi;
 - s. la previsione di spazi per i servizi alla persona e all'impresa quali: mense, palestre, asili, alberghi ecc.
 - t. la previsione delle opportune misure di compensazione (a titolo esemplificativo: servizi sociali, abitativi, ecc.), per le eventuali ripercussioni su scala sovracomunale legate all'afflusso di manodopera.
2. I requisiti minimi per la gestione sostenibile devono caratterizzare ciascuna area produttiva. Nel caso di aree sovracomunali, sono definiti nell'Accordo territoriale di cui all'ART. 69; nel caso di aree di rilievo comunale, sono definiti in dettaglio negli strumenti urbanistici comunali.

ART. 73 - I SISTEMI PRODUTTIVI DI RANGO REGIONALE³⁶

1. I sistemi produttivi di rango regionale, caratterizzati da un'elevata complessità e specializzazione, rivestono

³⁵ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e g)

³⁶ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

- un ruolo strategico per l'economia del Veneto e si pongono, nel quadro complessivo di una elevata sostenibilità ambientale, come risorsa per il futuro da utilizzare per dare competitività all'intero sistema.
2. Per tali sistemi produttivi le finalità sono la valorizzazione e l'accrescimento delle potenzialità economiche degli stessi, anche attraverso la razionalizzazione dei processi produttivi, l'integrazione funzionale delle attività e la riqualificazione ambientale.
 3. **DIRETTIVE PER IL TERRITORIO URBANO COMPLESSO DI VICENZA (ZONA INDUSTRIALE OVEST DI VICENZA):** Gli strumenti urbanistici comunali individuano azioni finalizzate a:
 - a. individuare un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della sicurezza e di efficienza della circolazione stradale nell'area produttiva, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, a partire dall'aggiornamento dello studio dei flussi di traffico interessanti l'area.
 - b. migliorare l'accessibilità alla Fiera, polo di attrazione e di interesse sovracomunale, e l'ubicazione di parcheggi scambiatori e di servizio ai visitatori.
 - c. evitare che il traffico diretto alla Fiera entri nella Zona industriale, captando tale flusso prima del suo accesso alla Zona. A tal fine dovrà essere potenziata la dotazione di parcheggi già esistente nel casello di Vicenza Ovest, modificando radicalmente i flussi di traffico.
 - d. migliorare la capacità di assorbimento del suolo, attraverso l'adozione di misure quali la definizione di indici di superficie permeabile minima per operazioni di nuova costruzione e l'utilizzo di pavimentazioni drenanti sul sottofondo dei parcheggi.
 - e. definire una rete degli spazi aperti (aree verdi, strade, parcheggi, spazi di sosta, aree pertinenziali, schermature e recinzioni), per mirare ad una maggiore diffusione del verde quale elemento ordinatore e funzionale alla ri-creazione di tessuti unitari e qualificati.
 - f. dotazione servizi.
 - g. valorizzare la roggia Dioma, definendo le azioni per organizzare su di essa uno spazio verde percorribile ed attrezzato di connessione e di servizio alla Zona Produttiva.
 - h. stabilire modalità per il trasferimento di diritti edificatori premiali per liberare aree da destinare a verde attrezzato e a spazi ricreativi, anche attraverso il meccanismo della perequazione ambientale (es. introduzione di indici premiali per i progetti che prevedono la cessione di aree a verde);
 - i. mitigare gli elementi più invasivi o deturpanti l'immagine e il paesaggio urbano, tutelare attraverso filtri ecologici (buffer) le zone di pregio ambientale.
 4. **DIRETTIVE PER I TERRITORI GEOGRAFICAMENTE STRUTTURATI DELLA VALLE DEL CHIAMPO, DELLA VALLE DELL'AGNO E DELL' ALTA PIANURA DI VICENZA:** Nei territori sopraindicati i Comuni promuovono azioni volte:
 - a. a migliorare la dotazione di servizi e reti tecnologiche, in particolare favorendo la diffusione di reti informatiche ad alta velocità, utilizzando sinergicamente tecnologie wireless e reti a banda larga;
 - b. a promuovere la costituzione di centri specifici di formazione a sostegno di alcune specializzazioni locali;
 - c. alla riorganizzazione del sistema infrastrutturale per la valorizzazione delle eccellenze produttive;
 - d. per i territori dell'alta pianura di Vicenza, all'adozione di strumenti di coordinamento su scala intercomunale che prevedano misure condivise sulla possibilità di ricerca di aree idonee al trasferimento delle attività produttive localizzate in area non idonea anche in altro Comune;
 - e. al riordino degli insediamenti esistenti, prevedendo interventi di riqualificazione dei bordi stradali e di messa in sicurezza della viabilità principale;
 - f. a riqualificare e/o riconvertire i manufatti produttivi che costituiscono elementi detrattori del paesaggio, in quanto degradati e/o costruiti secondo tipologie avulse rispetto le tradizionali caratteristiche dell'area;
 - g. alla redazione di specifici progetti di restauro ambientale, diretti al recupero delle aree produttive degradate ed alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio. Il recupero delle aree degradate nei contesti urbanizzati o ai loro margini è finalizzato a migliorare gli standard urbanistici, alla realizzazione di nuove infrastrutture a servizio dell'ampliamento e

- completamento di attrezzature esistenti. Ove il degrado sia causato da attività in corso, l'azione di recupero prevede la realizzazione delle opere dirette a mitigare gli impatti negativi da individuare con appositi studi; tali opere possono avere finalità anche preventive;
- h. a definire parametri minimi sul consumo energetico attraverso l'impiego di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili. Potrà essere prevista l'introduzione di premialità in termini volumetrici per il superamento in positivo di tali soglie;
 - i. all'individuazione degli ambiti da sottoporre a specifici progetti di riqualificazione e riorganizzazione:
 - I. per le valli del Chiampe e dell'Agno, le aree produttive che si attestano lungo la viabilità principale;
 - II. per i territori dell'alta pianura di Vicenza, particolarmente caratterizzati dalla presenza disorganica di aree produttive di piccole dimensioni e dalla diffusione sparsa di attività fuori zona, tutto il sistema delle aree produttive dovrà essere gestito e riorganizzato attraverso strumenti di coordinamento su scala intercomunale.
5. DIRETTIVE PER LE PIATTAFORME PRODUTTIVE COMPLESSE REGIONALI: SCHIO, THIENE, VALDAGNO, MONTEBELLO: I Comuni individuano azioni finalizzate ad uno sviluppo coordinato della pianificazione e programmazione territoriale a livello intercomunale in cui coinvolgere oltre ai maggiori poli, anche i comuni contermini con i seguenti obiettivi:
- a. valorizzare l'identità industriale dell'ambito per diffondere i processi di sviluppo e le loro proiezioni nel contesto globale, ad esempio individuando la Fabbrica Alta di Schio e le Fabbriche Marzotto a Valdagno, come "contenitori" per promuovere e diffondere la cultura produttiva contemporanea;
 - b. la localizzazione di servizi al sistema produttivo di rango sovralocale caratterizzante la PoliCittà dell'Alto Vicentino dovrà essere oggetto di una pianificazione intercomunale;
 - c. il tema della mobilità dovrà essere oggetto di una pianificazione intercomunale, con la finalità specifica del potenziamento del trasporto pubblico;
 - d. migliorare la dotazione di servizi e reti tecnologiche, in particolare favorendo la diffusione di reti informatiche ad alta velocità, utilizzando sinergicamente tecnologie wireless e reti a banda larga; potenziare tutti i servizi telematici per l'industria, l'artigianato ed il sistema produttivo in genere.

CAPO II – COMMERCIO

ART. 74 - STRUTTURE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE³⁷

1. Il PTCP, in sintonia con i criteri stabiliti dal PTRC relativamente al riordino del sistema insediativo delle aree e gli impianti commerciali, indica i principi insediativi e i criteri di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica.
2. I Comuni disciplinano gli insediamenti commerciali esistenti e le eventuali nuove previsioni nei PRC, nel rispetto delle direttive generali e specifiche di cui al presente articolo.
3. DIRETTIVE GENERALI:
 - a. Per le nuove aree a destinazione commerciale, o per l'ampliamento di quelle esistenti, lo strumento urbanistico comunale dovrà prevedere:
 - I. quando possibile, il riutilizzo delle acque depurate da impiegarsi per attività di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento zone verdi e simili;
 - II. favorire sistemi per il recupero delle acque piovane da far convogliare, dopo la selezione delle acque di prima pioggia, in vasche di stoccaggio per il loro successivo riutilizzo;
 - III. che lo scarico di acque, depurate e piovane, in un corso d'acqua sia in ogni caso concertato tra la Autorità o il Consorzio interessati per territorio, i comuni coinvolti territorialmente ed il Gestore del corso;

³⁷ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

- IV. raggiungere un'elevata qualità architettonica, utilizzare criteri per il risparmio energetico e fonti di energia rinnovabile (a titolo esemplificativo: impianti a pannelli solari per la produzione di calore e/o energia elettrica, illuminazione dei parcheggi esterni con pannelli fotovoltaici...)
 - V. prevedere che le superfici scoperte destinate a parcheggi, cortili interni o esterni siano realizzate mediante l'utilizzo di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscono una buona infiltrazione del terreno.
- b. la pianificazione comunale dovrà essere indirizzata a:
- I. promuovere il recupero, la riorganizzazione e la riqualificazione urbanistica delle "stradamercato";
 - II. evitare nel territorio la formazione di ulteriori insediamenti spontanei del tipo "stradamercato";
 - III. promuovere la riqualificazione delle funzioni commerciali e distributive, valorizzando e migliorando gli interventi di messa in rete;
 - IV. salvaguardare e favorire la rete distributiva degli esercizi di vicinato nelle zone montane e rurali evitando l'inserimento di strutture pregiudizievoli per l'economia e l'occupazione tipica di tali aree;
 - V. promuovere filiere corte di produzione e distribuzione di prodotti locali;
 - VI. garantire nel complesso il miglioramento della dotazione di servizi e infrastrutture nel caso di insediamento di strutture di vendita commerciali in aree produttive dismesse.

ART. 75 - COMMERCIO NEI CENTRI STORICI ED URBANI

1. DIRETTIVE. Nei Centri storici e negli insediamenti urbani con struttura consolidata, il PRC dovrà:
- a. incentivare l'organizzazione della rete dei punti vendita esistente e l'eventuale integrazione al fine di mantenere ed accrescere la competitività della stessa qualificando le attività commerciali al dettaglio;
 - b. riorganizzare il sistema della mobilità, in particolare dell'accessibilità urbana e della sosta, anche adottando tecniche di "traffic calming" con privilegio della sicurezza, della ciclabilità, delle zone pedonalizzate incentivando la qualità degli spazi pubblici e dei loro arredi;
 - c. promuovere la rivitalizzazione dei centri storici, assumendo la rete dei servizi commerciali come fattore rilevante nelle politiche di valorizzazione urbana, favorendo l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta;
 - d. finalizzare la possibilità insediativa di medie strutture di vendita per il potenziamento e l'integrazione di quelle esistenti o l'evoluzione e l'adeguamento degli esercizi di vicinato. La previsione di insediamento deve essere connessa a specifici programmi di recupero e riqualificazione urbana attivati dal Comune con finalità di:
 - I. sviluppo di un mix attrattivo di funzioni commerciali nel centro urbano;
 - II. miglioramento dell'accessibilità;
 - III. miglioramento delle aree pubbliche.

ART. 76 - COMMERCIO NEI COMUNI MONTANI

1. DIRETTIVE: I Comuni montani, nell'ambito della pianificazione urbanistica:
- a. individuano ambiti idonei all'insediamento di esercizi polifunzionali, prioritariamente nelle situazioni di maggiore disagio sul territorio.
 - b. definiscono aree e strutture compatibili con l'insediamento di Farmers Market per la realizzazione di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti dell'agricoltura locale da parte di imprenditori agricoli.

ART. 77 - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E PARCHI COMMERCIALI^{38 39 40}

1. Le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali, come definiti dalla vigente legislazione regionale in materia di commercio sono considerate di interesse provinciale.
2. DIRETTIVE :
 - a. Fatto salvo quanto già previsto nello strumento urbanistico vigente e/o dai piani urbanistici attuativi approvati che prevedono strutture commerciali alla data di adozione del presente Piano, la localizzazione delle nuove grandi strutture di vendita e di nuovi parchi avviene esclusivamente nell'ambito della riqualificazione e riconversione delle "aree produttive non ampliabili ben connesse alla viabilità di primo livello" di cui all'ART. 71, nelle quali sussista una idonea dotazione di infrastrutture e servizi esistenti, al fine di assicurare una maggiore sostenibilità degli insediamenti nel territorio. Inoltre l'attuazione delle previsioni di aree destinate al commercio è subordinata alla disponibilità prevista dalla L.R.15/2004 sul Commercio.
 - b. Solamente a fronte di una dimostrata impossibilità di riutilizzare tali aree, i PRC potranno considerare, per tali attività, altre localizzazioni evitando, comunque, ubicazioni eccentriche, isolate o in aree caratterizzate da direttrici di trasporto già sature, o che possano pregiudicare la funzionalità della rete ecologica provinciale o compromettere gli elementi della Rete Natura 2000.
 - c. I Comuni in fase di redazione del PRC verificano la compatibilità dell'eventuale localizzazione di nuove grandi strutture di vendita e di nuovi parchi rispetto ai seguenti criteri:
 - I. compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica.
 - II. compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - garanzie sulla sostenibilità socio-economica e valorizzazione urbana e sociale dei centri storici maggiori e minori anche attraverso l'individuazione di risorse da destinare allo sviluppo del tessuto commerciale degli stessi.
 - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
 - III. compatibilità relazionale:
 - collocazione dell'insediamento in prossimità delle grandi vie di comunicazione in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei

³⁸ vedi interpretazione autentica allegata alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 10/05/2011 n. 23307 e n. 25457 riportati per esteso in appendice alle Norme.

³⁹ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e g)

⁴⁰ Strutture commerciali. La disciplina nazionale e regionale tende all'incentivazione e allo sviluppo economico quindi devono essere considerate. La normativa nell'individuare gli ambiti localizzativi di PTCP, propone questioni di probabile conformatività delle previsioni delle strutture commerciali di cui al c.1 lett. m dell'art. 22 L.R. 11/04. Pare quindi opportuno dirimere ogni possibile contraddizione nel senso di assoggettare in via definitiva l'individuazione alle precise e dettagliate condizioni riportate all'art. 77.

- percorsi ciclopedonali;
 - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
- IV. qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
- valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - utilizzo di tecniche costruttive ecocompatibili e di fonti energetiche rinnovabili.
- d. In relazione alla compatibilità ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita e di parchi commerciali, i PRC prevedono idonee misure di compensazione e mitigazione ambientale al fine di garantire il positivo ed equilibrato impatto rispetto agli abitati limitrofi ed ai caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti, definendo parametri minimi di compensazione, da realizzarsi anche all'esterno degli ambiti di intervento, preferibilmente all'interno delle aree destinate alla rete ecologica.
- e. L'insediamento di nuove grandi strutture di vendita e di nuovi parchi commerciali nei territori sottoposti alla pianificazione concertata di cui all'ART. 93 - BASSANO E PRIMA CINTURA e nei comuni che si attestano sulla SR 11 fra Vicenza e Gambellara, nell'ottica di un giusto coordinamento delle scelte di vasta scala, avviene esclusivamente nell'ambito del PATI tematico coordinato dalla Provincia o di un accordo di programma con la Provincia ed i comuni limitrofi ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 11/04.
- f. Non è previsto l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita e di nuovi parchi commerciali negli ambiti "Altopiano dei Sette Comuni e Valbrenta" e "Pianura irrigua: la fascia delle risorgive tra Vicenza e Bassano", fatto salvo quanto già disciplinato nello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del presente Piano.
- g. L'insediamento di nuove grandi strutture di vendita e di nuovi parchi commerciali nei Comuni che si attestano sulla SR 11 tra Vicenza e Gambellara comprese, potrà essere effettuato esclusivamente nelle aree industriali dismesse e in conformità alle direttive e alla programmazione regionali, con espressa esclusione delle possibilità di localizzazioni alternative di cui alla lettera b. Per aree industriali dismesse si intendono le aree produttive non ampliabili ben connesse alla viabilità di primo livello di cui all'art. 71.

ART. 78 - SISTEMI COMMERCIALI COMPLESSI DI RANGO REGIONALE⁴¹

1. DIRETTIVA GENERALE PER I SISTEMI COMPLESSI DI RANGO REGIONALE: I Comuni, attraverso una pianificazione di livello sovracomunale, definiscono azioni finalizzate all'integrazione funzionale delle attività e la riqualificazione ambientale dei sistemi di rango regionale al fine di valorizzare ed accrescere le potenzialità economica degli stessi.
2. DIRETTIVE PER LE AREE PRODUTTIVE CON TIPOLOGIA PREVALENTEMENTE COMMERCIALE - TORRI DI QUARTESOLO: Al fine di evitare una eccessiva frammentazione della rete commerciale, nonché di regolare in modo maggiormente efficiente i flussi di traffico indotti dall'insediamento delle strutture, è ammissibile l'insediamento di grandi strutture di vendita e di parchi commerciali nell'ambito di un accordo territoriale con la Provincia di Vicenza, a condizione che studi specifici verifichino la capacità reggente della rete viabilistica esistente e siano previsti interventi e forme di mitigazione atti a fluidificare il flusso di traffico e adeguati interventi di compensazione ambientale.
3. DIRETTIVE PER LE STRADE MERCATO:
 - a. I Comuni che si attestano sulle Strade mercato indicate dal PTCP nella tav. 4 individuano azioni volte prioritariamente a riqualificare gli insediamenti delle medie e grandi strutture di vendita nonché di parchi commerciali, cercando di sfruttare le potenzialità esistenti, recuperando e riqualificando le aree

⁴¹ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e g)

- dismesse o sottoutilizzate per il miglioramento della qualità dei servizi territoriali.
- b. I Comuni, attraverso specifici piani unitari, prevedono altresì la costruzione di regole comuni condivise per la progettazione di fronti strada compatti e spazi aperti aventi carattere urbano, e per la creazione di spazi pubblici di qualità (piazze, parchi...).
 - c. I PRC stabiliscono idonee misure per la compatibilità ambientale dell'intervento, prevedendo opere di compensazione e mitigazione all'interno di aree della rete ecologica afferente i sistemi delle strade mercato, al fine di garantirne la continuità e la consistenza;
 - d. Per l'attuazione degli interventi previsti, gli enti interessati stipulano accordi intesi al generale obiettivo della perequazione e dell'equilibrio territoriale.
 - e. Il PTCP individua nella tav. 4 le seguenti strade mercato:
 - I. **CORRIDOIO VICENZA-GAMBELLARA:** L'insediamento di grandi strutture di vendita e di parchi commerciali nei Comuni che si attestano sulla SR 11, nell'ottica di un giusto coordinamento delle scelte di vasta scala, è subordinato ad un PATI tematico ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2004, coordinato dalla Provincia, o ad accordo di programma con la Provincia ed i comuni limitrofi ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale stessa. A tal fine si farà riferimento ad un apposito piano direttore, e specifici studi estesi all'intera area del progetto Vi.Ver. dovranno valutare il traffico generato dai nuovi interventi e la capacità reggente della rete viabilistica di progetto. Per le aree che si attestano lungo la SR 11 ricadenti nel Comune di Vicenza, nel caso in cui vengano ricomprese nel progetto Vi.Ver. ai sensi dell'art. 88, si applicano le presenti disposizioni.
 - II. **STRADA MERCATO S.S. 47 BASSANO – CITTADELLA:** L'eventuale insediamento di grandi strutture di vendita e di parchi commerciali potrà avvenire a condizione che non comporti l'aumento del livello di congestione del traffico, esclusivamente nell'ambito del PATI tematico coordinato dalla Provincia o di un accordo di programma con la Provincia ed i comuni limitrofi ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 11/04. A tal fine specifici studi dovranno valutare il traffico generato dai nuovi interventi e la capacità reggente della rete viabilistica esistente e dovranno essere previsti interventi e forme di mitigazione atti a fluidificare il flusso di traffico.
4. **PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANO COMPLESSO DI VICENZA:**
- a. Per la città di Vicenza è prioritario il potenziamento del piccolo o medio commercio al dettaglio in area urbana e di centro storico e quindi non è ammesso l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita e di nuovi parchi commerciali, fatto salvo quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente al momento di adozione del presente piano; per le aree e gli interventi di comprovato interesse pubblico è possibile, mediante accordo con la Provincia e nel rispetto delle direttive di cui all'art. 77, comma 2, punto c, insediare grandi strutture di vendita e parchi commerciali.
 - b. Il PRC del Comune di Vicenza dovrà definire interventi coordinati finalizzati alla competitività dell'attività commerciale nel centro storico, quale luogo di aggregazione alternativo alla grande distribuzione e ai centri commerciali, attraverso la definizione all'interno degli strumenti urbanistici di specifiche Norme Tecniche volte al potenziamento della rete del commercio locale (prevedendo ad esempio: continuità dei fronti commerciali, percorsi di connessione privilegiati tra i parcheggi ed il centro storico, qualità degli spazi pubblici...).

CAPO III – TURISMO

ART. 79 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: TURISMO⁴²

1. Il PTCP riconosce e valorizza le tipologie di utilizzazione ai fini turistici del territorio provinciale, che sono:
 - a. storico-culturale (ville venete, chiese, monumenti, servizi, centri storici, aree archeologiche, valenze

⁴² vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

- paesaggistiche, avvenimenti culturali, parchi culturali ecc.);
- b. naturalistico-ambientale (parchi, riserve, biotopi, geositi, elementi naturalistici puntuali di pregio, parchi, giardini, giardini botanici, sentieri, piste ciclabili, sentieri, vie d'alta quota, vie ferrate, rifugi, malghe, bivacchi, campeggi, ecc.);
 - c. antropico-rurale (prodotti agricoli di pregio, strade del vino, sagre, eventi enogastronomici, allevamenti, aziende agrituristiche, ippica, settori artigianali, dei mestieri tradizionali e della conoscenza della flora e fauna autoctona ecc.);
 - d. sportivo-salutare (piste da sci, impianti sportivi, centri benessere, terme, campi da golf, ecc.);
 - e. turistica fieristica e congressuale, alternativa (volo libero, parapendio, aliante, deltaplano, trekking a cavallo, canoa, ecc.).
2. All'atto della programmazione e della definizione del PRC dovrà essere valutata dai Comuni l'offerta di attrezzature ricettive alberghiere, extra alberghiere e all'aperto (così come indicate negli artt. 22, 25 e 28 della L.R. n.33/2002) attraverso:
- a. un'attenta ricognizione delle strutture ricettive esistenti individuando quali delle stesse siano ancora attive e quali eventualmente dismesse;
 - b. l'accorpamento ed ampliamento delle strutture ricettive esistenti in vista di una riqualificazione qualitativa delle strutture e del raggiungimento di un livello ottimale nell'economicità della gestione
 - c. l'individuazione di aree appropriate e dimensionate alla effettiva e verificata esigenza di nuove strutture ricettive atte a potenziare l'offerta turistica locale, individuando anche opportuni strumenti, pure di carattere convenzionale o negoziale, idonei a garantire l'effettività dell'insediamento ricettivo e la sua continuità nel tempo;
 - d. la rilocalizzazione nelle aree di cui alla precedente lettera a) anche di quelle strutture presenti in altre zone territoriali comunali riconosciute inadeguate con previsione di istituti premiali dal punto di vista edilizio o urbanistico;
 - e. la ricognizione delle tipologie insediative consone alla realizzazione di insediamenti ricettivi atipici o innovativi quale l'"albergo diffuso".
 - f. la previsione di adeguati interventi di riequilibrio del sistema urbano e territoriale per favorire la mobilità sostenibile e l'intermodalità finalizzata a sostenere gli aspetti infrastrutturali e viari di sviluppo degli accessi.
 - g. interventi rivolti a prolungare la stagionalità attraverso la creazione di servizi aggiuntivi.
3. Gli strumenti urbanistici favoriranno il ricorso agli istituti premiali quale il credito edilizio (art. 36 della L.R. n. 11/2004 - Riqualificazione ambientale e credito edilizio) in relazione alla riqualificazione dell'offerta turistica con la finalità di incentivare l'uso ricettivo-turistico del patrimonio edilizio esistente.

TITOLO XII – TERRITORI MONTANI

ART. 80 - IL SISTEMA DELLE MONTAGNE VICENTINE⁴³

1. Il sistema della montagne vicentine è individuato nell'allegato alla Relazione denominato Approfondimento Tematico "I Territori di Montagna" delle presenti norme.
2. La Provincia di Vicenza, in base alle direttive del PTRC, recepisce:
 - a. il progetto strategico "Dolomiti e Montagna Veneta" riguardante le province di Belluno, Treviso, Verona e la Regione Veneto;
 - b. le iniziative per realizzare la "regione degli Altipiani", d'intesa con la Regione del Veneto, quale sistema territoriale prioritario di relazione tra montagna e pianura;
 - c. le iniziative per realizzare la "regione delle Colline" d'intesa con la Regione del Veneto e con le Province di Padova, Treviso e Verona, per la Fascia prealpina e collinare, quale sistema territoriale prioritario per il miglioramento della qualità ambientale.
3. DIRETTIVA:
 - a. I Comuni in sede di PAT/PATI indicano ambiti territoriali, paesaggi e contesti edilizi meritevoli di salvaguardia, sostegno e valorizzazione, individuano e delimitano le zone di dispersione insediativa, individuano manufatti e contesti da destinare ad attività produttive e di servizio, per l'ospitalità e la formazione ambientale e disciplinano lo sviluppo urbano di fondovalle nel rispetto dei caratteri insediativi locali e del valore naturalistico e paesaggistico del territorio.
 - b. In coerenza con il PTRC, le città alpine di Asiago e Tonezza, adottano, mediante PAT, specifiche azioni per la tutela del patrimonio naturale e culturale nello spirito di uno sviluppo sostenibile dello spazio alpino.

ART. 81 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE CON EDILIZIA RURALE SPARSA⁴⁴

1. DIRETTIVA: I Comuni in sede di PRC devono provvedere al censimento ed alla schedatura delle contrade diffuse sul territorio, definendo una normativa per il recupero e la valorizzazione, in considerazione dei principi della sostenibilità ambientale. Tale normativa dovrà contenere indirizzi e linee-guida tali da:
 - a. Valorizzare e recuperare non solo i manufatti, ma anche i contesti edificati ed i contesti ambientali;
 - b. Garantire una migliore qualità di vita nelle contrade incentivando, ove possibile, un utilizzo polifunzionale delle stesse anche a fini turistici.

ART. 82 - LA MOBILITÀ SOSTENIBILE⁴⁵

1. DIRETTIVA: I Comuni in sede di PRC devono:
 - a. Incentivare la previsione di una rete di percorsi ciclabili e pedonali in sede protetta per migliorare le interconnessioni tra i centri abitati maggiori e le contrade ottimizzando l'accessibilità ai servizi.
 - b. Per le aree turistiche, definire le zone a bassa intensità di traffico, nonché le isole pedonali atte a favorire l'accesso ed il soggiorno dei turisti, prevedendo adeguati spazi a parcheggio ai margini delle aree centrali.

ART. 83 - GESTIONE DELLA RISORSA FORESTALE

1. DIRETTIVA: I Comuni in sede di PRC, qualora vengano effettuati interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali tali da compromettere aree boschive devono, compatibilmente con la LR n. 52/1978:

⁴³ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

⁴⁴ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

⁴⁵ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

- a. Prevedere rimboschimenti adeguati alle condizioni ecologiche e basati sullo sviluppo sostenibile. Tali interventi dovranno essere effettuati utilizzando specie arboree adatte ai rispettivi siti.
- b. Individuare idonee misure compensative adeguate e commisurate agli interventi che comportano una riduzione della superficie forestale.

ART. 84 - LE MALGHE⁴⁶

1. DIRETTIVE:

- a. I Comuni in sede di PRC censiscono le malghe presenti nel territorio e, sentiti gli enti proprietari, provvedono a dettare le misure idonee per la salvaguardia e il potenziamento della vocazione agricola di tali strutture, nonché per il loro eventuale utilizzo a scopo agrituristico e didattico e per il soggiorno temporaneo, definendo gli interventi necessari a dotare le strutture di impianti e attrezzature tali da garantire una migliore accoglienza turistica.
- b. Gli interventi devono essere realizzati in modo da integrarsi con i manufatti esistenti e da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico - ambientale.
- c. Le caratteristiche costruttive e tipologiche devono essere correlate all'edilizia originaria tipica della zona.

ART. 85 - RIFUGI E BIVACCHI⁴⁷

1. Il PTCP promuove la valorizzazione della rete di rifugi e bivacchi avendo come obiettivo primario il miglioramento qualitativo della ricettività e fruibilità in ambiente montano.
2. DIRETTIVA: I Comuni in sede di PRC censiscono i rifugi ed i bivacchi presenti nel territorio, provvedono a dettare le misure idonee per la tutela di tali strutture.

ART. 86 - TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI

1. DIRETTIVA: I Comuni in sede di PRC devono:

- a. Rilevare le componenti antropiche di pregio ("masiere" nella valle del Brenta, "sistema delle laste" nella zona dell'Altopiano) e formulare le norme di tutela specifiche.
- b. Individuare forme di interesse geologico (doline, superfici carsiche ecc...) e prevedere norme al fine di eliminare possibili fattori di degrado, nonché interferenze antropiche con esse non compatibili.

ART. 87 - PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE

1. DIRETTIVA: I Comuni in sede di PRC devono provvedere:

- a. Al censimento delle strutture ricettive esistenti per verificare efficienza e compatibilità ambientale valutando eventuali soluzioni per il recupero ed il cambio d'uso.
- b. A forme di incentivazione per riqualificare gli alberghi esistenti, al fine di diversificare l'offerta turistica, individuando nuove forme di ricettività ("albergo diffuso") e consentendo un legame più stretto con le peculiarità del paesaggio.
- c. All'individuazione di azioni specifiche per sensibilizzare i turisti e i non residenti in merito all'abbandono di rifiuti e alle tematiche ambientali.

⁴⁶ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

⁴⁷ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c

TITOLO XIII – PIANIFICAZIONE COORDINATA (n)

ART. 88 - DIRETTIVE PER GLI AMBITI “COMPLESSI” PER LA FORMAZIONE DEI PATI ART.16 LR 11/04⁴⁸

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua nella tavola 4 gli ambiti ed i temi da assoggettare ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 11/2004 a PATI obbligatori in cui, per caratteristiche urbanistiche, insediative, viabilistiche o ambientali, dovranno essere approfonditi gli interventi ed attuate le azioni di piano.
2. Il perimetro individuato nella Tavola 4 è da intendersi quale indicazione progettuale da definirsi puntualmente nell’ambito dell’accordo di copianificazione.
3. Gli ambiti “complessi” per la formazione dei PATI costituiscono gli ambiti preferenziali per l’insediamento di servizi di livello sovra-comunale di interesse provinciale coerentemente con gli atti di programmazione superiore regionale e statale. La previsione di servizi di rilievo sovra-comunale di interesse provinciale costituisce criterio prioritario per la deroga del limite di cui alla lett. f) dell’art.13 della L.R. 23 aprile 2004 n.11, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 26 giugno 2008, n.4.
4. L’individuazione e la localizzazione dei servizi e attrezzature di livello sovra-comunale di interesse provinciale spetta alla Provincia d’intesa con i Comuni interessati nell’ambito del PATI. La definizione e realizzazione di servizi di livello sovra-comunale di interesse provinciale è realizzata mediante “accordo di programma” ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 11/2004, per favorire la condivisione delle scelte progettuali ed urbanistiche e potrà prevedere l’attivazione dell’istituto della perequazione territoriale.
5. I Comuni sono tenuti a favorire nei PAT/PATI l’integrazione tra la pianificazione urbanistica e quella relativa ad ogni singolo servizio, anche integrando la pianificazione urbanistica con quanto previsto, tra l’altro, dai piani di zona di cui alla L. n. 328/2000, dai piani urbani del traffico, dalla programmazione commerciale.
6. I PATI definiscono il dimensionamento e l’ambito di localizzazione delle attrezzature e dei centri di attrazione di livello sovra-comunale in funzione dei seguenti criteri:
 - a. ruolo territoriale dei Comuni rispetto all’attuale distribuzione dei servizi all’interno del territorio di riferimento;
 - b. consistenza demografica (residenti stabilmente insediati);
 - c. entità del bacino di utenza per ogni attrezzatura o servizio;
 - d. presenza di adeguate infrastrutture di collegamento viario e di servizi di trasporto;
 - e. entità del movimento turistico.
7. L’Accordo di copianificazione dovrà individuare anche i limiti territoriali della pianificazione, precisare i tematismi e le matrici specifiche coinvolte e le modalità di adeguamento dei PAT/PATI dei Comuni.
8. La Provincia e i Comuni compresi in ciascun ambito complesso, a seguito della stipula dell’accordo di pianificazione ai sensi del comma 8, e secondo le scelte ivi indicate, possono prevedere la realizzazione del PATI tematico per gruppi omogenei di comuni e/o per singoli tematismi specificati nell’accordo stesso.
9. Gli ambiti individuati dal PTCP sono i seguenti:
 - a. Territori interessati dalla Valdastico Sud.
 - b. Area Progetto Vi. Ver.
 - c. Vicenza ed il vicentino.
 - d. La policittà dell’alto vicentino con le centralità di Valdagno, Schio, Thiene.
 - e. Bassano e prima cintura.
 - f. La Multifunzionalità della Terra Berica.

⁴⁸ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e d)

ART. 89 - TERRITORI INTERESSATI DALLA VALDASTICO SUD⁴⁹

1. Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Agugliaro, Albettone, Barbarano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Sossano, Torri di Quartesolo, Villaga.
2. Il PATI tematico deve affrontare gli effetti causati dall'inserimento nel territorio dell'autostrada Valdastico Sud, che vanno studiati e gestiti in modo coordinato, al fine di definire le migliori soluzioni complessive e non solo puntuali.
3. DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE INTERCOMUNALE: Il PATI, specialmente per quanto attiene le necessarie compensazioni da attuarsi per bilanciare gli effetti positivi e le esternalità negative che l'opera infrastrutturale e i suoi apparati complementari genereranno sul territorio circostante, dovrà approfondire e gestire i seguenti aspetti:
 - a. Dal punto di vista urbanistico, razionalizzare le possibili nuove logiche insediative che si manifesteranno a seguito della realizzazione dell'opera ed in particolare in corrispondenza dei punti di accesso (caselli) e/o dei tratti viari di raccordo con la rete esistente. In particolare, poiché la nuova infrastruttura costituirà un elemento di forte attrazione per le attività produttive e terziarie, il PATI dovrà gestire le logiche di tali attività, sia in termini di insediamento di nuove funzioni che di servizi a supporto delle stesse, in accordo con i contenuti del titolo XI delle presenti norme.
 - b. Per il sistema agricolo-produttivo, esaminare le ripercussioni sul tessuto delle proprietà agrarie, cercando la ricomposizione delle proprietà interessate, evitando un'eccessiva frantumazione fondiaria. Eventuali ritagli di difficile utilizzazione produttiva saranno esaminati in un'ottica sistemica come possibili localizzazioni di interventi di mitigazione ambientale dell'opera o per altri scopi compatibili.
 - c. Per il sistema naturalistico-ambientale, evitare l'effetto di cesura nella continuità del sistema ecologico causato dalla presenza dell'infrastruttura lineare, prevedendo idonee misure di attenuazione degli impatti e riduzione delle interferenze con i corridoi ecologici, specialmente in corrispondenza degli attraversamenti di corsi d'acqua o a ridosso di formazioni vegetali rilevanti.
 - d. Dal punto di vista idrogeologico, in relazione alle potenziali modifiche apportate all'assetto del sistema di deflusso delle acque dalla nuova infrastruttura ove si rilevino situazioni di scarsa funzionalità, di rischio, degrado o dissesto del sistema saranno da prevedersi idonee misure correttive.
 - e. Dal punto di vista paesaggistico, prevedere le opportune mitigazioni al fine di un inserimento armonico con le preesistenze di pregio e definire adeguate relazioni dell'infrastruttura con il contesto.

ART. 90 - AREA PROGETTO VI.VER.⁵⁰

1. Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Altavilla Vicentina, Arzignano, Brendola, Chiampo, Creazzo, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Sarego, Sovizzo, Vicenza, Zermeghedo.
2. DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE INTERCOMUNALE: La riorganizzazione del sistema insediativo deve avvenire secondo i seguenti criteri:
 - a. Garantire la complessità urbana tramite l'insediamento di un mix di funzioni diverse che comprenda, oltre alla riqualificazione degli spazi produttivi commerciali e direzionali, anche una quota significativa di residenza e di servizi alla persona.
 - b. Prevedere spazi pubblici di qualità (piazze, parchi...) in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico e dei principali edifici pubblici (chiese, scuole, ecc...).
 - c. Garantire il collegamento fisico tra gli spazi pubblici lungo tutto l'asse della SR 11 coinvolto nel progetto, tramite la creazione di percorsi ciclo-pedonali sicuri/attrezzati/piacevoli, finalizzati alla creazione di una continuità urbana tra gli spazi della vita sociale.
 - d. Progettare fronti strada compatti e spazi aperti aventi carattere urbano;

⁴⁹ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) d) e g)

⁵⁰ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e d)

- e. Definire un sistema della mobilità integrato, che consenta la migliore accessibilità ai principali recapiti degli spostamenti che interessano il territorio (fermate e stazioni SFMR e TPL, principali luoghi pubblici...), con la previsione di parcheggi destinati all'interscambio modale passeggeri, l'innesto di piste ciclabili e percorsi pedonali dedicati e sicuri.
 - f. Definire una rete capillare della mobilità lenta, che consenta di relazionare i centri storici e gli insediamenti esistenti con l'infrastruttura lineare del progetto Vi.Ver., nonché di mettere in relazione le aree di pregio ambientali afferenti al sistema.
 - g. Realizzare attrezzature di carattere pubblico legate alla fruizione pedonale: marciapiedi, aree a verde attrezzato, spazi pedonali pavimentati.
3. Ai fini della organizzazione del Trasporto pubblico Locale lungo la SR 11:
- a. I progetti di riqualificazione e riconversione degli insediamenti devono garantire la disponibilità di una fascia pubblica lungo l'asse della SR 11 di larghezza sufficiente a consentire il transito di una linea di trasporto pubblico su corsia dedicata e la realizzazione, ai lati, di spazi pubblici pedonali e ciclabili continui e consistenti.
 - b. Le fermate del trasporto pubblico locale, quando intercettano altri modi di trasporto, costituiscono "nodi" significativi del progetto Vi.Ver. e come tali devono essere progettate e realizzate.
4. Per l'attuazione delle progettualità definite dal progetto Vi.Ver., i Comuni:
- a. stabiliscono modalità per il trasferimento di diritti edificatori premiali per liberare aree da destinare alla riqualificazione, anche attraverso il meccanismo della perequazione ambientale.
 - b. prevedono la costruzione di regole comuni condivise per la riqualificazione urbanistica (Norme Tecniche e Regolamento edilizio comune).
5. Spetta alla Provincia la predisposizione del piano direttore per l'area interessata dal progetto Vi.Ver. che si attesta lungo l'asse della SR 11 (strada mercato Vicenza-Gambellara) a supporto dei PAT/PATI dei Comuni che tenga conto:
- a. del rapporto con la viabilità ed i flussi di traffico indotti anche dalle previsioni infrastrutturali di livello nazionale e la riorganizzazione complessiva delle sedi viarie e degli spazi privati a ridosso delle stesse;
 - b. dell'arricchimento e diversificazione delle funzioni ospitate;
 - c. della dotazione di aree verdi;
 - d. della ricostruzione di un paesaggio complessivo orientato alla qualità architettonica, urbanistica e paesaggistica.
- Tale strumento è propedeutico alla definizione degli accordi previsti dalle presenti norme interessanti l'area della SR 11 nel tratto compreso fra Vicenza e Gambellara.
6. Per l'attuazione degli interventi previsti, la Provincia promuove Accordi fra gli enti interessati intesi al generale obiettivo della perequazione e dell'equilibrio territoriale.

ART. 91 - VICENZA ED IL VICENTINO⁵¹

1. Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Bolzano Vicentino, Caldogno, Costabissara, Dueville, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Vicenza.
2. DIRETTIVA In considerazione del rilievo sovracomunale delle funzioni direzionali e del terziario avanzato dell'area e del ruolo ad essa riservato dal PTRC, anche rispetto alle politiche territoriali del progetto Vi.Ver., con una corrispondente necessità di servizi, il Comune di Vicenza, in sede di pianificazione urbanistica comunale, concerta con la Provincia ed i Comuni interessati, le tematiche che necessitano di un coordinamento sovracomunale ed in particolare:
 - a. L'insediamento di strutture del terziario avanzato e direzionale, anche private, che possono costituire utile servizio a tutti i poli produttivi della Provincia e incidere sul fabbisogno abitativo dei Comuni contermini e quindi sulla loro pianificazione;
 - b. l'organizzazione del trasporto pubblico locale urbano e l'interconnessione dello stesso con

⁵¹ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) d) e g)

- quello extraurbano;
- c. l'accessibilità alla Fiera, polo di attrazione e di interesse sovracomunale, e l'ubicazione di parcheggi scambiatori e di servizio ai visitatori;
 - d. La pianificazione delle aree limitrofe ai caselli autostradali, ed agli accessi alle stazioni SFMR e FTV di Vicenza interessate da tessuti urbani consolidati.
3. Il PATI dovrà approfondire lo studio della mobilità a servizio delle zone industriali del Comune di Vicenza, verificare l'accessibilità dall'esterno del comune al centro storico, il collegamento tra i quartieri finitimi, e valutando anche i flussi di traffico indotti dalle trasformazioni su base comunale e provinciale connesse con gli interventi previsti dal PTCP della Provincia.
4. Il Comune di Vicenza dovrà inoltre:
- a. promuovere interventi tesi a "ricucire" la cesura esistente tra ambito dei Monti Berici e Città di Vicenza;
 - b. prevedere la densificazione contro il consumo di territorio generato dalla proliferazione insediativa;
 - c. determinare in modo definito i limiti per contrastare la dispersione insediativa;
 - d. prevedere i quartieri residenziali di forma compatta e forte contestualizzazione ambientale la previsione di architetture dense, (anche verticali), sulle direttrici delle grandi infrastrutture di collegamento, in ambiti di scarsa qualità della zona industriale Ovest e tra questa e il casello autostradale;
 - e. destinare le aree ancora libere al collegamento paesistico ed ecologico Nord-Sud, evitando quindi l'individuazione di nuovi insediamenti in corrispondenza di tali spazi;
 - f. prevedere interventi di inserimento e mitigazione paesistica lungo la tangenziale di Vicenza;
 - g. prevedere itinerari ciclabili coordinati e in sicurezza per l'accessibilità ai servizi e alle attività urbane.
 - h. per la città di Vicenza, creare percorsi ciclo-pedonali sicuri/attrezzati/piacevoli finalizzati alla creazione di una continuità urbana tra gli spazi della vita sociale (es. percorso centro storico-nuovo teatro...);
 - i. progettare gli spazi aperti per valorizzare le risorse ambientali specifiche di cui dispone la città.
 - j. prevedere per l'area la redazione di un piano ambientale.

ART. 92 - LA POLICITTÀ DELL'ALTO VICENTINO CON LE CENTRALITÀ DI VALDAGNO, SCHIO, THIENE.⁵²

1. Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Carrè, Cornedo Vicentino, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Recoaro Terme, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Thiene, Torrelbelvicino, Valdagno, Zanè.
2. Il PTCP riconosce, quale polarità di rango sovracomunale di riferimento per la struttura della città estesa pedemontana, la policittà dell'Altovicentino, che fa riferimento ai tre centri principali di Schio, Thiene e Valdagno.
3. DIRETTIVE per la pianificazione intercomunale:
 - a. La "policittà slow":
 - I. Favorire progetti aventi per obiettivo l'utilizzo delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica: incentivare anche nell'ambito del partenariato pubblico-privato, la produzione combinata di energia termica ed elettrica mediante l'utilizzo di biomassa proveniente da colture arboree appositamente piantate.
 - II. Incentivare la qualità del costruire, ovvero divulgare esperienze progettuali significative, diffondere criteri di eco-compatibilità, incentivare l'edilizia sostenibile, promuovere interventi di bio-architettura.
 - III. Ripristinare e utilizzare le centraline idroelettriche presenti e diffuse nell'area pedemontana e montana.
 - IV. Migliorare la qualità dei servizi volti alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale: realizzare itinerari tematici mediante apposita segnaletica e pannelli didattici;

⁵² vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e d)

- favorire le iniziative finalizzate al ripristino e al recupero di testimonianze architettoniche della civiltà contadina per la realizzazione di centri ricreativi, culturali e/o strutture ricettive; dotare i luoghi di maggior attrazione turistica con punti di sosta attrezzati, centri didattici, di promozione e di esperienza culturale locale (artigianato e cucina), punti di vendita e di degustazione dei prodotti locali anche mediante la realizzazione di un polo fieristico.
- V. Sviluppare i servizi finalizzati all'offerta turistica enogastronomica e dell'agriturismo: identificazione e realizzazione di itinerari e/o percorsi dei prodotti tipici.
 - VI. Valorizzare le attrezzature ricettive in un'ottica di "albergo diffuso".
- b. Il paesaggio e la natura
- I. Recuperare e restaurare le risorse naturali del territorio: dare fruibilità alle aree degradate e vulnerabili mediante l'integrazione con le politiche di recupero e riattivazione dei sistemi agricoli.
 - II. Tutelare gli ambiti di territorio integri, ponendo dei limiti quanto più possibile precisi tra ambiti edificabili o comunque urbanizzati e territorio aperto (superficie agricola, forestale e comunque non urbanizzata), oltre a ricercare le più adeguate forme di incentivazione, diretta e indiretta, alle migliori condizioni di vita degli abitanti di contrada e la tutela dello straordinario patrimonio costituito nelle contrade stesse.
- c. La mobilità e accessibilità
- I. Rafforzare i collegamenti tra la viabilità locale e quella principale.
 - II. Programmare ed integrare la messa in rete del trasporto pubblico utilizzando con sempre maggiore intensità il traforo Schio-Valdagno e impostando il trasporto pubblico in un sistema anulare Vicenza, Thiene, Schio, Valdagno, Montecchio Maggiore.
 - III. Realizzare reti tranviarie di livello intercomunale.
 - IV. Ammodernare la tratta ferroviaria e contemporaneamente organizzare le corse con le tempistiche di treni navetta, funzionali alle esigenze dell'utenza in termini di destinazioni.
 - V. Dotare le stazioni di adeguate infrastrutture scambiatrici caratterizzate come nodi intermodali della mobilità locale valorizzando a Schio la funzione di stazione di testa dalla quale può essere garantito il collegamento con il territorio, e realizzando un parcheggio multipiano alla stazione di Thiene e di Valdagno; quest'ultimo come punto di interscambio per tutta la vallata dell'Agno.
- d. L'archeologia industriale
- I. Valorizzare l'identità industriale: utilizzare la Fabbrica Alta di Schio e la Fabbrica Marzotto a Valdagno come "contenitori" per interpretare e comunicare la cultura produttiva contemporanea.
 - II. Realizzare il "Museo della civiltà industriale, della storia e dell'innovazione tecnologica": promuovere e diffondere la cultura storica, materiale, e tecnico-scientifica prodotta dal territorio con l'intento di renderla accessibile al grande pubblico e con particolare attenzione al ruolo educativo.
 - III. Formare un nodo della ricerca ed innovazione di alto livello per perseguire l'innovazione nella ricerca, nella didattica, nella divulgazione e nelle metodologie di educazione permanente.
- e. Le Porte della Montagna
- I. Il PTCP riconosce la funzione di "Porta della Montagna" alle polarità di Schio, Valdagno e Piovene Rocchette.
 - II. Il PATI individua azioni per la realizzazione delle Porte della Montagna individuando siti idonei per dotare ogni Porta:
 - di uno sportello di informazione turistica, con disponibilità di mappe e carte turistiche, brochure informative sulle tipicità della montagna vicentina, incluse le produzioni tipiche e visite guidate.

- di un centro documentazione relativo alla specificità della Porta, biblioteca, audiovisivi;
 - spazi espositivi permanenti, riguardanti gli aspetti storici, ricreativi e naturalistici della montagna, anche attraverso strumenti multimediali;
 - spazi per le associazioni culturali, sportive e ambientaliste
- III. Il PATI individua azioni volte ad ottimizzare il sistema della viabilità, potenziando le connessioni delle Porte con le principali attrezzature di interesse pubblico esistenti;
- IV. Il PATI valuta e verifica l'opportunità dell'insediamento di servizi di livello sovra-comunale di interesse provinciale in corrispondenza delle Porte della Montagna.

ART. 93 - BASSANO E PRIMA CINTURA⁵³

1. Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon, Tezze sul Brenta.
2. DIRETTIVE per la pianificazione intercomunale:
 - a. Potenziare il centro storico di Bassano e i servizi esistenti, anche di livello territoriale, garantendo una migliore fruizione dei principali servizi di scala sovracomunale, quali ospedale e polo scolastico;
 - b. Prevedere il potenziamento della ferrovia Trento-Bassano, da realizzarsi tramite un progetto ad alta sensibilità ambientale-paesaggistica, con procedure anche innovative tali da garantire la compatibilità tra gli obiettivi di tutela del paesaggio e la funzionalità dell'opera ferroviaria.
 - c. Programmare la riqualificazione urbana e paesaggistica degli insediamenti che si attestano sulla SP 248: garantire lungo l'asse infrastrutturale la complessità urbana tramite l'insediamento di un mix di funzioni diverse, progettare fronti strada compatti e spazi aperti aventi carattere urbano, realizzazione di attrezzature di carattere pubblico legate alla fruizione pedonale (marciapiedi, aree a verde attrezzato, spazi pedonali pavimentati...).
 - d. Recuperare e riqualificare i tracciati storici e la rete sentieristica esistente, tutelandola da ulteriori pressioni insediative;
 - e. Valorizzare il ruolo connettivo svolto storicamente dai sistemi fluviali del Brenta, recuperare e riqualificare le aree di pertinenza fluviale attraverso la creazione di elementi fruitivi e di connessione tra gli insediamenti, sia lungo l'asta fluviale che lungo i torrenti;
 - f. Prevedere la valorizzazione turistico-ambientale del corridoio fluviale del Brenta, attraverso la realizzazione di una greenway con pista ciclabile, attraverso un progetto integrato di una infrastruttura paesaggistico-ambientale a spiccata valenza culturale e turistica.
 - g. Programmare circuiti turistici integrati costruiti sulla forma del territorio svolto dai nuclei storici, sulle tracce della centuriazione a sud di Marostica e nell'area tra Bassano e Cittadella, sull'architettura religiosa anche minore e sull'organizzazione territoriale della collina, in particolare dei borghi, nuclei, ville fattoria e case coloniche sparse sul territorio;
 - h. Razionalizzare i flussi di traffico attraverso la ri-gerarchizzazione del sistema della viabilità, programmando interventi sulla rete locale, sia carrabile che ciclopedonale, sviluppando le linee urbane pubbliche del Bassanese.
 - i. Individuare azioni per la realizzazione a Bassano della "Porta della Montagna" individuando siti idonei per la dotazione:
 - di uno sportello di informazione turistica, con disponibilità di mappe e carte turistiche, brochure informative sulle tipicità della montagna vicentina, incluse le produzioni tipiche e visite guidate.
 - di un centro documentazione relativo alla specificità della Porta, biblioteca,

⁵³ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e d)

- audiovisivi;
- spazi espositivi permanenti, riguardanti gli aspetti storici, ricreativi e naturalistici della montagna, anche attraverso strumenti multimediali;
- spazi per le associazioni culturali, sportive e ambientaliste

ART. 94 - LA MULTIFUNZIONALITÀ DELLA TERRA BERICA⁵⁴

1. Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Campiglia dei Berici, Castegnero, Grancona, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Vicenza, Villaga, Zovencedo.
2. Il PTCP individua il PATI tematico di cui all'art. 16 della L.R. 11/2004 quale strumento per l'attuazione delle previsioni del Piano d'Area dei Monti Berici approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 31 del 9 luglio 2008.
3. DIRETTIVE per il PATI tematico:
 - a. Realizzazione di itinerari qualificati e di percorsi tematici, accompagnati da servizi di informazione e punti di accoglienza che possano orientare il visitatore e offrire ulteriori spunti per la permanenza nell'area, anche in relazione alla previsione delle "Porte dei Berici" contenuta nel Piano di Area dei Monti Berici.
 - b. Organizzazione e promozione adeguata di una ricettività diffusa sul territorio, offrendo opportunità di sviluppo sia alle aziende agricole, sia ad iniziative di microimprese che offrano servizi di accoglienza diversificati.
 - c. Recupero, valorizzazione e messa a sistema del patrimonio rurale, costituito dalle ville venete e da tutti gli elementi architettonici o naturali sparsi nel territorio e che testimoniano antiche tradizioni o interventi dell'uomo nel paesaggio (fontane, lavatoi, fabbricati rurali, terrazzamenti, ecc).
 - d. Organizzazione di punti di raccordo viario più significativi per la visita dei Monti Berici con idonee aree e attrezzature anche del tipo amovibile per la sosta dei veicoli, per informazioni, per il ristoro, noleggio biciclette nonché con adeguata illuminazione;
 - e. Individuazione di interventi per valorizzare e migliorare gli ambiti paesistici caratterizzati da colture tipiche della tradizione rurale collinare;
 - f. Predisposizione di azioni per favorire l'accesso e la navigabilità del canale Bisatto e per la riqualificazione ambientale del corridoio d'acqua stesso, in particolare attraverso il riordino delle quinte edilizie prospicienti e la rimozione degli elementi detrattori eventualmente presenti;
 - g. definizione degli interventi per la realizzazione e la sistemazione del "circuito della pietra", indicando le metodologie d'intervento per la realizzazione o la sistemazione delle aree o dei siti che lo identificano, anche con la creazione di un polo di ricerca tecnico-scientifico sullo studio della pietra e delle sue diverse utilizzazioni;
 - h. Definizione delle azioni finalizzate alla realizzazione del polo tecnologico elettromeccanico vicentino-veneto;
 - i. Definizione delle azioni finalizzate alla realizzazione del sistema dello sport per le attività a forte specializzazione e comunque di scala sovracomunale, indicando in particolare gli interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture esistenti, nonché quelli finalizzati ad attrezzare le aree, destinate ad attività sportiva, indicate dal PAMoB;
 - j. Promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

⁵⁴ vedi anche art. 38 comma 7 lett. c) e d)

TITOLO XIV – PAT SEMPLIFICATI (o)
--

ART. 95 - PAT SEMPLIFICATI

1. Possono redigere il PAT in forma semplificata, in copianificazione con la Provincia, i Comuni che alla data di elaborazione del Documento Preliminare abbiano popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che siano compresi nel seguente elenco:
 - Altissimo
 - Asigliano Veneto
 - Chiuppano
 - Conco
 - Fara Vicentino
 - Gambugliano
 - Montecchio Precalcino
 - Monteviale
 - Pojana Maggiore
 - Salcedo
 - San Pietro Mussolino
 - Schiavon
2. Qualora il territorio dei Comuni sopraindicati sia interessato da previsioni di interventi di rilievo sovracomunale soggetti alla deroga di cui all'art. 13 lett. f) della L.R. 11/2004, promosse dal Comune stesso o da altri enti, il PAT deve essere redatto nella forma non semplificata.
3. I PAT/PATI in forma semplificata potranno essere redatti solamente dopo l'adozione degli specifici atti regionali di indirizzo.

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

BUR	Bollettino Ufficiale Regionale
DGR	Deliberazione Giunta Regionale
DGRV	Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto
D.Lgs	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DMV	Deflusso Minimo Vitale
FTV	Ferrovie Tramvie Vicentine
IFR	Indice Funzionalità della Risorgiva
DPCM	Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
LR	Legge Regionale
NA	Norme di Attuazione
NTA	Norme Tecniche di Attuazione
PI	Piano degli Interventi
PAI	Piano di Assetto Idrogeologico
PAMoB	Piano D'Area Monti Berici
PAT	Piano di Assetto del Territorio
PATI	Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
PPE	Piano Provinciale di Emergenza
PRC	Piano Regolatore Comunale (LR 11/2004)
PRG	Piano Regolatore Generale (LR 61/85)
PRN	Piano Regionale Neve
PTCP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTRC	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
RD	Regio Decreto
RIR	Rischio di incidente rilevante
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
SAU	Superficie Agricola Utilizzata
SFMR	Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
SIC	Sito di Interesse Comunitario
SP	Strada Provinciale
SR	Strada Regionale
SUAP	Sportello Unico Attività Produttive
TPL	Trasporto Pubblico Locale
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
V.Inc.A.	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZPS	Zona a Protezione Speciale